LUISS

**TESI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO**

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CATTEDRA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE

# IL CRIMINE DI STERMINIO NEL DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE

Chiar.ma Prof.ssa Marina Mancini
RELATRICE

Chiar.mo Prof. Roberto Virzo
CORRELATORE

Ludovica Maria Teresa
Serafini

CANDIDATA

Matricola N. 167123

ANNO ACCADEMICO 2024/25

*A tutte le donne a cui non è stato concesso arrivare dove oggi mi trovo.*
*A chi è stata strappata alla vita in tempo di pace, vittima di mani note.*
*A chi è stata travolta dalla violenza della guerra, senza nome e senza volto.*
*A chi non è più qui, ma continua ad abitare ogni conquista non compiuta.*
*A loro, che non hanno avuto voce, ma il cui silenzio continua a chiedere giustizia.*
*Dedico questo lavoro, con rispetto e memoria.*

**INDICE**

**INTRODUZIONE**.....**4**

**CAPITOLO I**

**IL CRIMINE DI STERMINIO NELLO STATUTO E NELLA SENTENZA DEI TRIBUNALI MILITARI INTERNAZIONALI DI NORIMBERGA E DI TOKYO**

**1.** Il Tribunale di Norimberga: quadro generale .....5
**2.** Il crimine di sterminio nello Statuto del Tribunale militare internazionale di Norimberga .....10
**3.** Il crimine di sterminio nella sentenza del Tribunale militare internazionale di Norimberga .....12
**4.** Il Tribunale di Tokyo: quadro generale .....17
**5.** Il crimine di sterminio nello Statuto del Tribunale militare internazionale per l'Estremo Oriente .....21
**6.** Il crimine di sterminio nella sentenza del Tribunale militare internazionale per l'Estremo Oriente .....23

**CAPITOLO II**

**IL CRIMINE DI STERMINIO NELLO STATUTO E NELLA GIURISPRUDENZA DEI TRIBUNALI *AD HOC***

**1.** Il Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia: quadro generale .....27
**2.** Il crimine di sterminio nello Statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia .....33
**3.** Il crimine di sterminio nella giurisprudenza del Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia.....38
**3.1.** Il caso Radislav Krstić .....39
**3.2.** Il caso Milomir Stakić .....45

**3.3.** Il caso Radovan Karadžić .....49
**4.** Il Tribunale penale internazionale per il Ruanda: quadro generale .....51
**5.** Il crimine di sterminio nello Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda .....58
**6.** Il crimine di sterminio nella giurisprudenza del Tribunale penale internazionale per il Ruanda .....60
**6.1.** Il caso Jean Paul Akayesu .....60
**6.2.** Il caso Alfred Musema .....67
**6.3.** Il caso Athanase Seromba .....71

## CAPITOLO III

## IL CRIMINE DI STERMINIO NELLO STATUTO E NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

**1.** La Corte penale internazionale: quadro generale .....77
**2.** Il crimine di sterminio nello Statuto di Roma .....81
**3.** Il crimine di sterminio nella giurisprudenza della Corte penale internazionale .....86
**3.1.** Il mandato d'arresto nei confronti di Omar Al-Bashir.....86
**3.2.** Il mandato d'arresto nei confronti di Mohammed Al-Masri .....91

**CONCLUSIONI**.....**99**
**BIBLIOGRAFIA** .....**101**

# INTRODUZIONE

La presente tesi si propone di esaminare l'origine e l'evoluzione normativa e giurisprudenziale del crimine di sterminio quale crimine contro l'umanità.

Il Capitolo I sarà dedicato all'analisi dello sviluppo normativo e giurisprudenziale del crimine di sterminio nell'ambito degli statuti e della giurisprudenza dei Tribunali militari internazionali di Norimberga e per l'Estremo Oriente. Sarà inoltre considerata la Legge n. 10 del Consiglio di Controllo per la Germania, sulla base della quale furono istituiti tribunali militari delle Potenze occupanti nelle rispettive zone di occupazione.

Il Capitolo II sarà dedicato all'esame della qualificazione dello sterminio quale crimine contro l'umanità contenuta negli statuti dei Tribunali penali internazionali per l'ex Jugoslavia e per il Ruanda e nella giurisprudenza di questi ultimi. Particolare attenzione sarà dedicata ai casi *Krstić*, *Stakić* e *Karadžić,* decisi dal Tribunale per l'ex Jugoslavia, e i casi *Akayesu*, *Musema e Seromba*, decisi dal Tribunale per il Ruanda.

Il Capitolo III si soffermerà sulla disciplina del crimine di sterminio nell'ambito del sistema della Corte penale internazionale, preceduto da una disamina del contesto storico-politico che ha condotto all'adozione dello Statuto di Roma. L'analisi approfondirà la definizione normativa del crimine, come delineata dall'art. 7, commi 1 e 2, lett. *b)*, del testo statutario, integrato dagli *Elements of Crimes.* Saranno inoltre considerati i casi nei quali la Corte ha emanato un mandato d'arresto anche per il crimine di sterminio, ossia il caso relativo all'ex Presidente sudanese Omar Al Bashir e quello relativo ad uno dei capi di Hamas, Mohammed Al-Masri, noto come Deif.

Dal punto di vista metodologico, lo studio coniugherà l'esame delle fonti normative pertinenti con l'analisi delle principali decisioni dei tribunali penali internazionali, integrando tale indagine con il richiamo al contesto storico-politico di riferimento. Tale impostazione consentirà di mettere in luce le linee di continuità e discontinuità che hanno contraddistinto la codificazione del crimine di sterminio nel diritto internazionale penale, evidenziando come le diverse esperienze giudiziarie – da Norimberga alla Corte penale internazionale – abbiano contribuito a chiarire il contenuto degli elementi costitutivi.

# CAPITOLO I

## IL CRIMINE DI STERMINIO NELLO STATUTO E NELLA SENTENZA DEI TRIBUNALI MILITARI INTERNAZIONALI DI NORIMBERGA E DI TOKYO

### 1. Il Tribunale di Norimberga: quadro generale

Successivamente allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, con la Dichiarazione di Mosca del 1° novembre 1943, Francia, Stati Uniti d'America, Regno Unito e Unione Sovietica annunciarono l'intenzione di sottoporre a giudizio i responsabili di crimini di guerra appartenenti alle Potenze dell'Asse[1], «without prejudice to the case of the major criminals whose offences have no particular geographical location and who will be punished by a joint declaration of the Government of the Allies»[2]. Dopo iniziali esitazioni, il Primo Ministro britannico Winston Churchill fu persuaso da Washington e Mosca circa l'opportunità di celebrare un processo formale nei confronti degli alti responsabili nazisti, in luogo della loro esecuzione sommaria[3].

A seguito della resa incondizionata del *Terzo Reich*, i rappresentanti degli Stati sopra menzionati si riunirono a Londra con l'obiettivo di redigere lo statuto di un tribunale penale internazionale. I negoziati che condussero all'adozione dell'Accordo di Londra, istitutivo del Tribunale militare internazionale di Norimberga, furono contraddistinti da significative tensioni, in particolare dovute alle divergenze tra le delegazioni sovietica e statunitense. Mentre i rappresentanti dell'Unione Sovietica ritenevano che il mandato del costituendo tribunale fosse unicamente di stabilire la pena da infliggere agli imputati la cui colpevolezza dovesse essere presunta, questo era considerato inaccettabile dalla controparte americana[4]. Quest'ultima insisteva sull'assoluta necessità di garantire lo svolgimento di un equo processo, quale condizione imprescindibile per affermare la superiorità del diritto sulle sue violazioni e far emergere pubblicamente la verità storica sulle atrocità perpetrate dal regime nazista. In esito, fu definita una strategia comune,

[1] ROBINSON, VASILIEV, VAN SLIEDREGT, OOSTERVELD, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, V ed., Cambridge, Cambridge University Press, p. 108.
[2] *Declaration of Moscow 1st November 1943*.
[3] KOCHAVI, *Prelude to Nuremberg: Allied War Crimes Policy and the Question of Punishment*, in *Journal of American History*, Vol. 86, Issue 3, 1999, p. 312 ss., p. 1382.
[4] ROBINSON, VASILIEV, VAN SLIEDREGT, OOSTERVELD, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, cit., p. 109.

incentrata sulla sottoposizione a processo maggiori responsabili dei crimini commessi in Europa davanti ad un tribunale militare internazionale e di procedimenti minori, da tenersi dinanzi a tribunali istituiti dalle Potenze occupanti nelle rispettive zone di occupazione[5]. L'8 agosto 1945 venne sottoscritto l'Accordo di Londra, mediante il quale fu formalmente istituito il Tribunale militare internazionale, universalmente noto come Tribunale di Norimberga, in quanto l'unico processo celebrato dinanzi ad esso si tenne, appunto, a Norimberga.

La composizione del Tribunale di Norimberga prevedeva otto giudici: quattro titolari – uno per ciascuna Potenza Alleata – e quattro supplenti (art. 2 dello Statuto). Per la carica di Presidente fu nominato l'inglese Lord Justice Geoffrey Lawrence[6]. Ciascuno degli Stati firmatari aveva altresì la facoltà di designare un *Chief Prosecutor* (art. 14). La difesa fu affidata ad avvocati di origine tedesca, fra i quali emersero Hermann Jahreiss e Otto Kranzbühler. L'atto d'accusa fu depositato il 10 ottobre 1945 presso la sede ufficiale del Tribunale, a Berlino, e si articolava in 4 capi d'imputazione fondati sull'art. 6 dello Statuto di Norimberga, che ne delineava la giurisdizione *ratione materiae*. Il primo capo d'accusa, affidato alla procura statunitense, riguardava la partecipazione ad un piano comune finalizzato a commettere crimini contro la pace, crimini di guerra e crimini contro l'umanità[7]. Il secondo, di competenza del procuratore britannico, concerneva i crimini contro la pace, una categoria di nuova creazione, consistente nella pianificazione e nella messa in atto di una guerra di aggressione, ovvero di un conflitto in violazione di trattati, accordi o garanzie internazionali, nonché nella partecipazione a un piano comune o a un complotto finalizzati alla commissione di tali operazioni illecite (art. 6, lett. *a)* dello Statuto)[8]. Il terzo capo d'imputazione si riferiva ai crimini di guerra, mentre il quarto ai crimini contro l'umanità, affidati rispettivamente ai procuratori francesi, per i territori occidentali, e sovietici per l'Europa orientale[9]. I crimini di guerra erano identificati come «violations of the laws and customs of war» comprendenti, secondo un'elencazione non esaustiva, l'omicidio; il maltrattamento o la deportazione delle popolazioni civili dei

[5] AITALA, *Diritto internazionale penale*, 2nd ed., Firenze, Le Monnier, 2021, p. 18.
[6] ROBINSON, VASILIEV, VAN SLIEDREGT, OOSTERVELD, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, cit., p. 109.
[7] Ibidem.
[8] AITALA, *Diritto internazionale penale*, cit., p. 18.
[9] ROBINSON, VASILIEV, VAN SLIEDREGT, OOSTERVELD, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, cit., p. 109.

territori occupati, anche per fini di lavoro forzato; l' uccisione o il maltrattamento dei prigionieri di guerra e di naufraghi; l' esecuzione di ostaggi; il saccheggio di beni pubblici e privati; nonché la distruzione o la devastazione di città e territori non giustificate da necessità militari (art. 6, lett. *b)* dello Statuto). I crimini contro l'umanità – una novità nell'ordinamento internazionale – includevano l'omicidio; lo sterminio; la riduzione in schiavitù; la deportazione e altri atti inumani commessi ai danni di una qualsiasi popolazione civile, sia in tempo di pace sia durante il conflitto. Rientravano altresì in tale categoria le persecuzioni motivate da ragioni politiche, razziali o religiose, a prescindere dalla loro conformità o meno alla normativa interna del Paese dove sono state perpetrate, purché poste in essere in esecuzione di o in connessione con uno dei crimini sottoposti alla giurisdizione del Tribunale (art. 6, lett. *c)* dello Statuto).

Gli artt. 7 e 8 dello Statuto del Tribunale di Norimberga, invece, codificarono l'irrilevanza della qualifica di capo di Stato o di organo governativo sia come esimente sia come attenuante e l'inammissibilità dell'ordine del superiore come causa di giustificazione, ferma restando la possibilità di considerarla ai fini di un'eventuale attenuazione della pena. Si abbattevano, così, l'immunità funzionale per gli atti *jure imperii* e l'automatica scriminabilità dell'obbedienza gerarchica.

Al termine della sessione di apertura, tenutasi a Berlino il 18 ottobre 1945, il dibattimento ebbe inizio il 20 novembre dello stesso anno[10]. Ventiquattro imputati furono deferiti al Tribunale[11]. Martin Bormann fu giudicato *in absentia* e, in seguito, dichiarato deceduto; Gustav Krupp fu ritenuto mentalmente incapace di partecipare al processo; Robert Ley si tolse la vita durante la custodia cautelare in carcere[12]. Furono inoltre citate in giudizio sei organizzazioni[13]. Recepito l'atto d'accusa, il Tribunale trasferì la propria sede operativa da Berlino a Norimberga. Il processo durò oltre dieci mesi e si concluse con la condanna di dodici imputati alla pena capitale, sette alla reclusione, con pene variabili dai dieci anni all'ergastolo[14]. Tre imputati furono assolti. Quattro delle sei

[10] WERLE, JESSBERGER, *Principles of International Criminal Law*, IV ed., Oxford, Oxford University Press, 2020, p. 8.
[11] ROBINSON, VASILIEV, VAN SLIEDREGT, OOSTERVELD, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, cit., p. 109.
[12] WERLE, JESSBERGER, *Principles of International Criminal Law*, cit., p. 8.
[13] TAYLOR, *The Anatomy of the Nuremberg Trials*, New York, Little Brown & Co, 1993, pp. 501-533.
[14] ROBINSON, VASILIEV, VAN SLIEDREGT, OOSTERVELD, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, cit., p. 110.

organizzazioni indicate nell'atto d'accusa furono classificate come criminali – vale a dire i Corpi di guida del Partito nazista, la *Gestapo*, l'*SD* e le *SS*[15].

La definizione della giurisdizione del Tribunale richiese ai giudici di confrontarsi con questioni di merito particolarmente delicate, come la violazione del principio *nullum crimen, nulla poena sine lege*, giacché venivano sanzionate condotte non vietate al momento della loro commissione[16]. A questo proposito, come osservato in dottrina, un individuo può essere ritenuto responsabile per un'azione o un'omissione non sanzionata dall'ordinamento giuridico interno vigente al momento della sua commissione, purché tale condotta fosse punibile, all'epoca, in forza del diritto internazionale generale o pattizio[17]. Pertanto, se per i crimini di guerra era possibile invocare il diritto internazionale consuetudinario quale base giuridica, meno agevole risultava giustificare la repressione dei crimini contro l'umanità e dei crimini contro la pace, di natura sostanzialmente innovativa. Secondo la tesi accusatoria, poiché tali condotte erano già criminalizzate negli ordinamenti interni degli Stati al momento della loro commissione, poteva considerarsi legittimo punire la loro realizzazione in connessione ad una guerra di aggressione. Tuttavia, è discutibile che tutte le fattispecie delineate dall'art. 6 dello Statuto di Norimberga fossero effettivamente tipizzate nei diversi diritti nazionali; per di più, non può ignorarsi la distinzione fra reato comune e crimine internazionale, quest'ultimo caratterizzato[18] da elementi costitutivi peculiari, un più intenso disvalore sociale e una risposta sanzionatoria significativamente più severa. Le obiezioni di legittimità furono respinte in modo sintetico e poco convincente dal Tribunale, facendo leva sulla natura vincolante della Carta di Londra, con ciò relegando il *nullum crimen sine lege* da principio assoluto del diritto internazionale a mero orientamento politico[19]. Si adottava, in altri

[15] WERLE, JESSBERGER, *Principles of International Criminal Law*, cit., p. 8.
[16] AITALA, *Diritto internazionale penale*, cit., p. 19. Il principio di legalità trova espressa codificazione all'art. 11, comma 2, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il quale stabilisce che «Nessun individuo sarà condannato per un'azione o omissione che, secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale, non costitutiva reato al momento della sua commissione». Tale principio è altresì positivizzato in ulteriori strumenti di tutela, tra i quali si annoverano, *inter alia*: l'art. 7, comma 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; l'art. 15 della del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici; nonché l'art. 49, comma 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
[17] ACQUAVIVA, *At the Origins of Crimes Against Humanity: Clues to a Proper Understanding of the Nullum Crimen Principle in the Nuremberg Judgment*, in *Journal of International Criminal Justice*, Vol. 9, Issue 4, 2011, p. 881 ss., p. 883.
[18] AITALA, *Diritto internazionale penale*, cit., p. 19
[19] Ivi, p. 20.

termini, una concezione sostanzialista della giustizia, secondo la quale, ad esempio, chi decide di aggredire militarmente uno Stato vicino in violazione dei trattati internazionali non può non essere consapevole dell'illiceità della propria condotta e sarebbe ingiusto non punirlo per questo[20].

Ad ogni modo, la dichiarazione più emblematica del Tribunale di Norimberga riguarda l'affermazione del principio di responsabilità penale individuale nel diritto internazionale[21]: «Crimes against international law are committed by men, not by abstract entities, and only by punishing individuals who commit such crimes can the provisions of international law be enforced (…) individuals have international duties which transcend the national obligations of obedience imposed by the individual State»[22]. I principi sanciti nella Carta di Londra e nella sentenza di Norimberga furono poi recepiti nella Risoluzione 95(1) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite[23].

Nonostante la rilevanza giuridica e simbolica del Tribunale di Norimberga, esso fu oggetto di aspre critiche. In particolar modo, si è parlato di «giustizia dei vincitori»[24], rilevando come le norme statutarie incriminatrici fossero state concepite *ex post facto* per garantire la condanna degli imputati e come atrocità simili commesse dalle Potenze Alleate non avessero formato oggetto di giudizio (cosiddetto *plea of tu quoque*)[25]. Sebbene una parte della dottrina ritenga che, secondo gli standard giuridici dell'epoca, il processo di Norimberga poteva tutto sommato definirsi equo[26], è stato osservato che l'eventuale presenza di giudici neutrali o tedeschi avrebbe contribuito non solo alla sua legittimità, bensì anche a una migliore percezione generale dell'esperienza giudiziaria e della sua funzione[27].

---

[20] CASSESE, GAETA, *International Criminal Law*, III ed., Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 24.
[21] ROBINSON, VASILIEV, VAN SLIEDREGT, OOSTERVELD, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, cit., p. 111.
[22] *Nuremberg International Military Tribunal 1st October 1946, Judgment,* in *The Trial of German Major War Criminals. Proceedings of the International Military Tribunal sitting at Nuremberg, Germany,* Part 22*, (22nd August 1946 to 1st October, 1946),* p. 55-56.
[23] *UN Doc. A/64/Add. 1 (31st January 1947)*.
[24] LIPPMANN, *Nuremberg Forty-Five Years Later,* in *Connecticut Journal of International Law*, Vol. 7, No. 1, 1991, p. 1 ss., p. 38.
[25] Ivi, p. 37.
[26] ROBINSON, VASILIEV, VAN SLIEDREGT, OOSTERVELD, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, cit., p. 111.
[27] GOODHART, *Questions and Answers Concerning the Nuremberg Trials*, in *International Law Quarterly*, Vol. 1, No. 4, 1947, p. 525 ss., p. 527.

## 2. Il crimine di sterminio nello Statuto del Tribunale militare internazionale di Norimberga

Lo Statuto del Tribunale militare internazionale di Norimberga, allegato all'Accordo di Londra dell'8 agosto 1945, rappresenta il primo strumento a fornire una definizione di crimini contro l'umanità nel diritto internazionale penale, accanto a quella di crimini di guerra e crimini contro l'umanità[28].

In particolare, l'art. 6, lett. *c)*, enumera – in maniera non esaustiva – le condotte ascrivibili a tale categoria criminosa, tra le quali figura espressamente il crimine di sterminio, previsto come ipotesi giuridicamente distinta dalla fattispecie dell'omicidio, pur condividendo con esso l'elemento dell'uccisione intenzionale di individui. Segnatamente, lo sterminio si caratterizza per la finalità di distruzione di una parte della popolazione, implicando una componente di eliminazione su larga scala non richiesta per l'*actus reus* dell'omicidio[29]. Invero, quest'ultimo presuppone un'azione o un'omissione che abbia direttamente causato, o concorso sostanzialmente a cagionare, la morte anche di un singolo individuo[30]. Da tale prospettiva, si potrebbe sostenere che il crimine di sterminio, sotto taluni aspetti, possa sussumere la fattispecie dell'omicidio. I due crimini si differenziano, poi, sul piano della *mens rea*[31]. Diversamente dall'omicidio, il crimine di sterminio esige che l'autore agisca con l'intenzione specifica di causare il decesso di un numero significativo di persone. In aggiunta, per la configurazione dell'omicidio è sufficiente il coefficiente psicologico della negligenza che, ai sensi del diritto internazionale consuetudinario, appare inadeguato a integrare la fattispecie dello

[28] BASSIOUNI, *Crimes Against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application*, cit., p. 95. Il termine «crimini contro l'umanità» affonda le sue radici storiche nel 1915 quando Francia, Regno Unito e Russia condannarono lo sterminio degli armeni da parte del governo ottomano con una dichiarazione congiunta che denunciava i «nuovi crimini della Turchia contro l'umanità e la civiltà». Ciononostante, fino al 1945, le uniche fonti di diritto internazionale pattizio a cui si poteva fare riferimento per risalire al concetto di crimini contro l'umanità erano le formulazioni contenute nei preamboli delle Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907. In tali testi, la nozione di crimini contro l'umanità trovava collocazione nell'ambito delle violazioni delle cosiddette «leggi dell'umanità», espressione intesa a rappresentare una clausola generale di tutela contro offese non ancora specificamente identificate nel diritto internazionale positivo e la cui tipizzazione era rimessa all'evoluzione futura dell'ordinamento.

[29] ILC, *Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind with commentaries,* in *Yearbook of the International Law Commission,* 1996, Article 18(8).

[30] METTRAUX, *International Crimes: Law and Practice. Volume II: Crimes Against Humanity*, Oxford, Oxford University Press, 2020, p. 373 e 375.

[31] Ivi, p. 382.

sterminio, la quale richiede un dolo diretto ed inequivocabile, atto a escludere ogni forma di imprudenza o imperizia[32].

Poiché l'art. 6, lett. *c)*, dello Statuto di Norimberga costituisce la prima positivizzazione nel diritto internazionale dei crimini contro l'umanità, i redattori ritennero opportuno ancorare questa nuova categoria criminosa a quelle dei crimini di guerra e contro la pace, al fine di superare i problemi relativi al rispetto del principio di legalità[33]. In altre parole, ai fini dell'attivazione della giurisdizione del Tribunale era necessario che questi fossero stati perpetrati «in execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of the Tribunal», ai sensi dell'art. 6, lett. *c)*, dello Statuto.

Tale clausola ha sollevato diverse questioni interpretative, dando origine a due principali orientamenti: secondo il primo, la formulazione si riferisce esclusivamente alle persecuzioni, permettendo di qualificare le condotte di omicidio, sterminio e altri atti inumani (i cosiddetti *murder type crimes*) come crimini contro l'umanità indipendentemente da un collegamento con i crimini contro la pace o i crimini di guerra. Al contrario, le fattispecie persecutorie rientrerebbero nella definizione solo se così collegate. La seconda interpretazione, invece, estende il requisito del *nexus* all'intera categoria dei crimini contro l'umanità, subordinando anche i *murder type crimes* alla necessaria correlazione con altri crimini internazionali di competenza del Tribunale[34]. Quest'ultima impostazione, di matrice restrittiva, fu avallata espressamente nella sentenza del Tribunale militare internazionale di Norimberga del 1° ottobre 1946, in cui si afferma che, a partire dal 1939, si sono consumati crimini di guerra la cui estensione e sistematicità erano tali da integrare, al contempo, crimini contro l'umanità[35]. Inoltre, con riferimento agli atti inumani di cui all'atto d'accusa e commessi successivamente all'inizio del conflitto, si legge che qualora non qualificabili come crimini di guerra in senso stretto, essi avrebbero comunque dovuto essere considerati come crimini contro l'umanità, in quanto «committed in execution of, or in connection with, the aggressive war»[36]. Sempre con riguardo all'elemento contestuale, necessario al fine operare una

[32] Ivi, p. 383.
[33] BASSIOUNI, *Crimes Against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application*, cit., p. 112.
[34] Ivi, p. 122.
[35] Ivi, p. 125.
[36] *Nuremberg International Military Tribunal 1st October 1946, Judgment,* in *The Trial of German Major War Criminals. Proceedings of the International Military Tribunal sitting at Nuremberg, Germany,* Part 22*, (22nd August 1946 to 1st October, 1946),* p. 80.

distinzione tra i reati di natura ordinaria, sanzionati dall'ordinamento interno, e i crimini assoggettati alla disciplina del diritto internazionale[37], l'art. 6, lett. *c)* dello Statuto di Norimberga stabiliva che gli atti indicati come crimini contro l'umanità erano punibili se compiuti «before or during the war» e indipendentemente dalla loro punibilità in base all'ordinamento interno dello Stato territoriale[38].

Dalla disciplina dei crimini contro l'umanità contenuta nello Statuto del Tribunale di Norimberga si discosta quella prevista dalla Legge n. 10 del Consiglio di Controllo per la Germania del 20 dicembre 1945, sulla cui base le Potenze occupanti istituirono tribunali militari per la celebrazione di ulteriori processi per i crimini commessi dalle forze del *Terzo Reich*[39]. L'art. II, lett. *c)*, di tale legge qualificava come crimini contro l'umanità «atrocities and offences, including but not limited to murder, extermination, enslavement, deportation, imprisonment, torture, rape, or other inhumane acts committed against any civilian population, or persecution on political, racial or religious grounds, whether or not in violation of the domestic laws of the country where perpetrated». Diversamente dallo Statuto di Norimberga, per la punizione dei crimini contro l'umanità non era richiesto un collegamento con i crimini contro la pace o i crimini di guerra[40].

## 3. Il crimine di sterminio nella sentenza del Tribunale militare internazionale di Norimberga

Il Tribunale militare internazionale di Norimberga ha esaminato i fatti criminosi commessi dal Terzo Reich nel contesto della Seconda Guerra Mondiale alla luce del summenzionato art. 6 dello Statuto. Con specifico riguardo a questi ultimi, il Tribunale ha riconosciuto che, anche prima dell'inizio del conflitto, oppositori politici furono assassinati in Germania, e che molti di loro furono internati in condizioni disumane nei campi di sterminio. La politica del terrore esercitata contro i civili potenzialmente ostili al governo fu praticata in modo spietato, sistematico ed esteso già nel periodo antecedente il 1939. Tuttavia, affinché queste atrocità potessero essere qualificate come crimini contro l'umanità ai sensi dello Statuto di Norimberga, era necessaria la sussistenza del *nexus* con

[37] AITALA, *Diritto internazionale penale*, cit., p. 19.
[38] Ibidem.
[39] BASSIOUNI, *Crimes Against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application*, cit., p. 156.
[40] Ivi, p. 133.

altri crimini di competenza del Tribunale. Di conseguenza, nonostante l'efferatezza dei crimini perpetrati, il Tribunale di Norimberga ha ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti per asserire che essi fossero correlati ad un crimine di guerra o contro la pace. Diversamente, a partire dal settembre 1939, il Tribunale ha acclarato la commissione su larga scala di crimini che, nella misura in cui compiuti in esecuzione di o in connessione con una guerra di aggressione, costituiscono altresì crimini contro l'umanità[41].

Nel quadro della sentenza resa dal Tribunale militare internazionale di Norimberga in data 1° ottobre 1946, il crimine di sterminio – quale crimine contro l'umanità ai sensi dell'art. 6, lett. *c)*, dello Statuto di Norimberga – è emerso con centralità evidente, trovando concretizzazione nell'attribuzione della responsabilità penale individuale a carico di numerosi imputati.

Esemplare, sotto questo profilo, è la condanna di Hermann Göring per tutti e quattro i capi d'imputazione formulati dal Tribunale all'interno dell'atto d'accusa[42], in quanto ritenuto dalla maggioranza uno dei principali artefici e promotori, dopo Hitler, della *policy* di persecuzione e sterminio degli ebrei[43]. Egli non solo contribuì attivamente alla loro emarginazione economica e sociale, ma, con decreto del luglio 1941, conferì esplicitamente a Heinrich Himmler e Reinhard Heydrich il mandato di attuare la «complete solution of the Jewish question in the German sphere of influence in Europe». La sua responsabilità è stata dichiarata eccezionale per gravità ed estensione[44].

Analoga responsabilità è stata attribuita a Joachim von Ribbentrop, Ministro degli Affari Esteri del *Reich*[45], il quale non solo favorì la deportazione di decine di migliaia di ebrei dai territori occupati, bensì presenziò a numerosi incontri ufficiali in cui si discuteva espressamente della necessità di «exterminate or take them to concentration camps»[46]. A propria difesa, l'imputato ha sostenuto che le decisioni determinanti venissero assunte unicamente da Hitler, di cui egli si professava ammiratore e seguace, affermando altresì di non aver mai messo in dubbio la sincerità delle dichiarazioni pacifiste del *Führer* né la legittimità delle motivazioni addotte per giustificare le azioni aggressive del regime. Tale

---

[41] *Nuremberg International Military Tribunal 1st October 1946, Judgment,* in *The Trial of German Major War Criminals. Proceedings of the International Military Tribunal sitting at Nuremberg, Germany,* Part 22*, (22nd August 1946 to 1st October, 1946),* p. 80.
[42] Ivi, p. 103.
[43] Ivi, p. 101.
[44] Ivi, p. 103.
[45] Ivi, p. 106.
[46] Ivi, p. 107.

linea difensiva, tuttavia, è stata ritenuta manifestamente infondata dal Tribunale, alla luce di un ampio compendio probatorio che attestava non solo l'adesione ai principi fondamentali dell'ideologia nazionalsocialista, ma anche la piena e consapevole cooperazione con Hitler e con gli altri imputati nella commissione di crimini contro la pace, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Sebbene il suo ruolo fosse prevalentemente diplomatico e non militare, la stretta correlazione tra il suo operato e le finalità belliche hanno portato a escludere che von Ribbentrop potesse ignorare il carattere aggressivo delle politiche sostenute[47].

Di particolare rilievo la condanna – pronunciata esclusivamente in riferimento al quarto capo d'accusa[48] – di Julius Streicher, editore del settimanale antisemita *Der Stürmer*, il cui instancabile incitamento all'odio razziale è stato ritenuto parte integrante della macchina sterminatoria del regime nazista. Le prove documentali acquisite dimostrano che, per oltre 25 anni, mediante discorsi, l'imputato promosse la demonizzazione del popolo ebraico, al punto da essere noto come il «Jew-Baiter Number One»[49]. La sua propaganda, orientata alla distruzione fisica, contribuì in modo determinante alla formazione di un consenso sociale e culturale favorevole alla concretizzazione del programma di annientamento. Nel corso del procedimento, sono stati prodotti 23 articoli, pubblicati tra il 1938 e il 1941, nei quali Streicher predicava lo sterminio radicale e totale[50]. Di spiccata importanza il contenuto di un articolo pubblicato il 25 dicembre 1941, in cui egli asseriva: «if the danger of reproduction of that curse of God in the Jewish blood is finally to come to an end, then there is only one way – the extermination of that people whose father is the devil»[51]. Durante il dibattimento, Streicher ha negato di essere informato delle esecuzioni di massa in atto nei territori occupati, tuttavia, sono stati ammessi agli atti elementi probatori inequivoci che comprovano come il reo ricevesse regolarmente aggiornamenti sull'attuazione della «soluzione finale»[52]. Alla luce di tali evidenze, è stata ritenuta del tutto infondata l'affermazione dell'imputato secondo cui la soluzione da lui auspicata si sarebbe limitata alla classificazione degli ebrei come stranieri, all'adozione di leggi discriminatorie, e, se

[47] Ivi, p. 108.
[48] Ivi, p. 122.
[49] Ivi, p. 120.
[50] Ibidem.
[51] Ivi, p. 121.
[52] Ibidem.

possibile, alla creazione, tramite accordo internazionale, di uno Stato ebraico verso cui indirizzare l'emigrazione di tutti gli ebrei[53]. Oltre a Julius Streicher, l'unico altro individuo condannato in via esclusiva per crimini contro l'umanità è Baldur von Schirach, in relazione alle condotte poste in essere durante il suo mandato come *Gauleiter* di Vienna[54]. Nel giudizio del Tribunale, l'occupazione dell'Austria fu realizzata in esecuzione di un piano comune di aggressione, configurandosi pertanto quale crimine rientrante nella propria giurisdizione. In tale cornice, è stata appurata la responsabilità di von Schirach per la deportazione di circa 60.000 ebrei dalla capitale austriaca, qualificando tali atti non già come iniziative isolate, bensì come espressione di un programma sistematico di sterminio predisposto dal regime nazista. Sulla base di tali riscontri, il Tribunale ha asserito che le deportazioni forzate in questione integrano gli estremi dei crimini contro l'umanità, evidenziando come l'imputato fosse consapevole del destino riservato alle vittime e che il suo operato fosse riconducibile a un piano comune deliberato e attuato collettivamente dal vertice politico del *Reich*. In questo senso, il «piano comune» è stato interpretato quale elemento costitutivo della struttura tipica dei crimini contro l'umanità, in quanto rappresentativo di una *policy* sistematica volta alla commissione di atti illeciti su larga scala. Di conseguenza, la responsabilità di von Schirach è stata affermata anche in mancanza di una partecipazione materiale diretta alle uccisioni, valorizzando invece il contributo fornito nella pianificazione ed esecuzione delle deportazioni[55].

Il Tribunale di Norimberga ha accertato una simile responsabilità in capo a Hans Frank, Governatore Generale dei territori occupati della Polonia[56], il quale, pur invocando in sede processuale di non aver ricoperto un ruolo diretto nei soprusi della polizia, è stato ritenuto complice consapevole e volontario di un programma di sistematica eliminazione di almeno tre milioni di ebrei[57]. Le sue stesse dichiarazioni, come quella resa nel dicembre 1941 – «we must annihilate the Jews, wherever we find them and wherever it is possible» – sono state classificate come prove dirette del dolo e dell'intenzionalità dello sterminio perseguito[58].

[53] Ivi, p. 122.
[54] Ivi, p. 136.
[55] Ivi, p. 135.
[56] Ivi, p. 115.
[57] Ivi, p. 117.
[58] Ivi, p. 116.

Non diversa la sorte di Alfred Rosenberg che, secondo quanto appurato dai giudici, è stato dichiarato colpevole di aver contribuito incisivamente alla formulazione di politiche di germanizzazione dei territori occupati, sfruttamento, lavoro forzato e sterminio della popolazione ebraica[59], partecipando attivamente alla deportazione e alla messa in atto della cosiddetta «Azione Heu», la quale comportò l'internamento in campi di concentramento di decine di migliaia di bambini delle aree orientali[60].

Anche Ernst Kaltenbrunner è stato ritenuto autore di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, in ragione del ruolo direttivo assunto nell'ambito dello sterminio degli ebrei. Sotto la sua supervisione, la *Gestapo* e il *SD* proseguirono la pianificazione e l'attuazione di deportazioni, torture ed esecuzioni di massa, conducendo all'eliminazione sistematica di circa sei milioni di ebrei. La sua responsabilità è stata reputata di speciale gravità alla luce della posizione ricoperta – Capo dell'Ufficio Centrale per la Sicurezza del *Reich* – e della sottoscrizione di molteplici ordini esecutivi. È stata prodotta in giudizio una lettera, da lui redatta il 30 giugno 1944, nella quale disponeva la deportazione a Vienna di 12.000 ebrei, precisando che tutti gli individui considerati inabili al lavoro dovessero essere «tenuti pronti per un'azione speciale», vale a dire per l'esecuzione immediata. Kaltenbrunner ha negato la paternità della lettera, così come di un gran numero di ordini recanti la sua firma. Tuttavia, il Tribunale ha giudicato inverosimile che, su decisioni di tale magnitudo e sistematicità, il nome dell'imputato potesse figurare con tanta regolarità in assenza di autorizzazione[61].

Il Tribunale ha rilevato, inoltre, la responsabilità di alti funzionari civili come Wilhelm Frick e Martin Bormann. Il primo, promotore della legislazione razziale, è stato condannato per aver redatto e siglato decreti che qualificano gli ebrei come «outside the law», consegnandoli alla *Gestapo*[62]. Il secondo, stretto collaboratore di Hitler, è stato dichiarato colpevole di aver contribuito direttamente alla realizzazione dello sterminio, promuovendo la deportazione e il lavoro forzato degli ebrei, nonché ratificando direttive che ne prevedono l'eliminazione fisica tramite l'impiego della «forza spietata»[63].

[59] Ivi, p. 114.
[60] Ivi, p. 115.
[61] Ivi, p. 112.
[62] Ivi, p. 119.
[63] Ivi, p. 153.

Tutto considerato, la sentenza del Tribunale di Norimberga rappresenta il primo riconoscimento giurisprudenziale dei crimini contro l'umanità. Invero, lo Statuto di Norimberga, all'art. 6, lett. *c)*, non subordina la rilevanza giuridica delle condotte alla loro sistematicità o estensione. Nondimeno, nel corpo della decisione si enfatizza come le violenze fossero perpetrate nell'ambito di una politica del terrore e come esse risultassero, in numerosi casi,[64] «organized and systematic», nonché poste in essere «on a vast scale»[65]. Si osserva, altresì, come la pronuncia in esame non faccia mai ricorso al termine «genocidio», pur descrivendo minuziosamente atti che, *de facto*, oggigiorno integrano tale crimine[66].

## 4. **Il Tribunale di Tokyo: quadro generale**

La Conferenza di Londra era ancora in corso quando, il 26 luglio 1945, i leader di Stati Uniti, Cina e Gran Bretagna, riuniti a Potsdam, resero nota l'intenzione di perseguire penalmente anche i vertici giapponesi responsabili di crimini di guerra commessi durante il secondo conflitto mondiale[67]. La Dichiarazione di Potsdam, tuttavia, non prevedeva espressamente l'istituzione di un tribunale internazionale[68].

Fu soltanto con la resa incondizionata del Giappone del 2 settembre 1945, redatta dal Comitato di Coordinamento dei Dipartimenti di Stato, Guerra e Marina degli Stati Uniti (cosiddetto *SWNCC*), che i firmatari giapponesi accettarono l'impegno a[69] «take whatever action may be required by the Supreme Commander for the Allied Powers or by any other designated representative (…) for the purpose of giving effect to that Declaration»[70]. Di qui, il *SWNCC* si occupò di elaborare le linee guida per la costituzione

---

[64] ILC, *Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind with commentaries,* cit., Article 18(3).
[65] *Nuremberg International Military Tribunal 1st October 1946, Judgment,* in *The Trial of German Major War Criminals. Proceedings of the International Military Tribunal sitting at Nuremberg, Germany,* Part 22*, (22nd August 1946 to 1st October, 1946),* p. 80.
[66] SCHABAS, *Genocide in International Law: The Crime of Crimes,* III ed., Cambridge, Cambridge University Press, p. 35.
[67] *Proclamation Defining Terms for Japanese Surrender («Potsdam Declaration») 26 July 1945*, Principle n. 10.
[68] Ivi.
[69] FUCHS, LATTANZI, *The International Military Tribunals*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, aprile 2011, par. 11, accessibile a https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e312?rskey=UcWSqn&result=1&prd=MPIL, ultimo accesso: 25 agosto 2025.
[70] *Instrument of Surrender (2 September 1945)*, *Records of the U.S. Joint Chiefs of Staff, Record Group 218, National Archives*.

del futuro tribunale internazionale[71]. Con la Direttiva del 24 ottobre 1945 sull'identificazione, l'arresto e il processo delle persone sospettate di crimini di guerra, il Comitato delineò la possibile giurisdizione materiale e temporale del costituendo tribunale[72]. Al paragrafo 5 della medesima Direttiva era esplicitamente disposto che l'organo giudicante adottasse le procedure e i principi stabiliti dal Tribunale militare internazionale di Norimberga, salvo modifiche rese necessarie dalle diverse circostanze[73].

Di conseguenza, il 19 gennaio 1946, il Comandante Supremo delle Potenze Alleate – il generale americano Douglas MacArthur – istituì il Tribunale militare internazionale per l'Estremo Oriente (cosiddetto «Tribunale di Tokyo») mediante Proclamazione Speciale[74], pubblicando contestualmente il relativo Statuto (art. 2)[75]. Quest'ultimo fu reso definitivo con l'Ordine Generale n. 20 del 26 aprile 1946[76]. Da ciò, è ravvisabile una differenza riguardo la genesi dei due tribunali militari internazionali: mentre il Tribunale di Norimberga trae fondamento da un accordo internazionale tra le Potenze vincitrici, quello di Tokyo trova la propria origine in un atto unilaterale dell'autorità occupante[77].

Per quanto attiene al profilo della giurisdizione *ratione personae*, l'art. 5 dello Statuto del Tribunale di Tokyo (comunemente noto come «Statuto di Tokyo») stabilisce che questi avrebbe giudicato «those persons charged individually, or as members of organizations, or in both capacities, with offenses which include crimes against peace»[78]. In tale contesto, assume rilievo la scelta di escludere l'Imperatore Hirohito e i membri della sua famiglia, in considerazione della peculiare posizione di venerazione di cui essi godevano presso la società giapponese[79], nonché della volontà degli Alleati di preservare

---

[71] FUCHS, LATTANZI, *The International Military Tribunals*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, aprile 2011, par. 12, accessibile a https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e312?rskey=UcWSqn&result=1&prd=MPIL, ultimo accesso: 25 agosto 2025.
[72] *SWNNC Directive on the Identification, Apprehension and Trial of Persons Suspected of War Crimes (24 October 1945)*, parr. 1-2.
[73] Ivi.
[74] *Proclamation by the Supreme Commander for the Allied Powers* (*19 January 1946),* Article 1.
[75] *Statuto del Tribunale militare internazionale per l'Estremo Oriente 19 gennaio 1946.*
[76] *General Order No. 20 – Charter of the International Military Tribunal for the Far East (26 April 1946)*.
[77] FUCHS, LATTANZI, *The International Military Tribunals*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, aprile 2011, par. 13, accessibile a https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e312?rskey=UcWSqn&result=1&prd=MPIL, ultimo accesso: 25 agosto 2025.
[78] *Proclamation by the Supreme Commander for the Allied Powers* (*19 January 1946)*, Article 1.
[79] AITALA, *Diritto internazionale penale*, cit., p. 21.

l'ordine interno del Paese nel delicato periodo di transizione postbellica[80]. Si temeva, infatti, che l'arresto e la persecuzione dell'Imperatore – Capo di Stato e guida della religione shintoista – potessero suscitare nella popolazione un sentimento di umiliazione nazionale, con il concreto rischio di reazioni ostili, anche armate, nei confronti delle forze occupanti[81].

In merito, invece, alla giurisdizione *ratione materiae*, la medesima disposizione recepisce la tripartizione contenuta nell'art. 6 dello Statuto di Norimberga, annoverando: crimini contro la pace, vale a dire la pianificazione, l'avvio o la conduzione di una guerra di aggressione – sia essa dichiarata o meno – o di un conflitto in violazione del diritto internazionale pattizio, di accordi o garanzie internazionali, nonché la partecipazione ad un piano concertato o ad un complotto volti alla loro commissione (art. 5, lett. *a)* dello Statuto); crimini di guerra, intesi come «violations of the laws and customs of war» (art. 5, lett. *b)*, del testo statutario); e crimini contro l'umanità, comprendenti «murder, extermination, enslavement, deportation, and other inhumane acts committed against any civilian population» (art. 5, lett. *c)*, dello Statuto) sia prima che durante il conflitto, nonché «persecutions on political or racial grounds, in execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of the Tribunal» (art. 5, lett. *c)* del testo statutario), a prescindere dalla loro rispondenza alla legislazione nazionale del Paese di commissione (art. 5, lett. *c)*, dello Statuto).

Il Tribunale di Tokyo si componeva di 11 giudici, nominati rispettivamente su proposta di Australia, Canada, Cina, Francia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti, Unione Sovietica, India e Filippine (art. 2 del testo statutario). Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, gli Stati Uniti detenevano il potere esclusivo di designare il Procuratore capo – individuato nella persona di Joseph Keenan[82] – mentre agli altri Stati era riconosciuta la mera facoltà di proporre soggetti idonei a ricoprire la carica di procuratori associati, la cui nomina ufficiale spettava a Douglas MacArthur (art. 8). La difesa fu affidata a un collegio di avvocati giapponesi e statunitensi, tra i quali si distinsero le figure di Takayanagi Kenzo e Kiyose Ichiro[83]. Il processo ebbe formalmente inizio il

[80] BIX, *Hirohito and the Making of Modern Japan*, U.S. HarperCollins, 2000, chapter 15.
[81] BASSIOUNI, *Crimes Against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application*, cit., p. 155.
[82] ROBINSON, VASILIEV, VAN SLIEDREGT, OOSTERVELD, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, cit., p. 113.
[83] Ibidem.

29 aprile 1946, con il deposito dell'atto di accusa, che includeva 55 capi d'imputazione a carica di 28 imputati per crimini contro la pace e cospirazione, crimini di guerra, e omicidio, quest'ultimo fondato sull'assunto che ogni uccisione compiuta nel contesto di una guerra illegale integra gli estremi dell'omicidio *tout court*. Il procedimento si protrasse per circa due anni e mezzo e si concluse con la sentenza pronunciata, a maggioranza, nel novembre del 1948[84]. Tutti gli imputati furono dichiarati colpevoli: sette vennero condannati alla pena capitale, uno a 7 anni di reclusione, uno a 20 anni, mentre i rimanenti furono condannati all'ergastolo[85].

La sentenza finale fu accompagnata da tre opinioni dissenzienti, un'opinione concorrente e un'opinione separata[86].

Tra le *dissenting opinions* si segnalano le posizioni dei giudici Radhabinod Pal e Bert Roling. Quest'ultimo negava l'esistenza di una responsabilità penale individuale per il crimine di aggressione nel diritto internazionale vigente[87]. Sottolineava, a tal proposito, come nessuna condanna capitale fosse stata irrogata per tale fattispecie in via esclusiva[88]. Parallelamente, il giudice Pal dubitava della stessa validità giuridica dei crimini contro la pace, ritenendo che l'assenza di una definizione condivisa di «aggressione» rendesse il crimine suscettibile di interpretazioni arbitrarie. In un'ottica largamente revisionista, egli accolse le tesi difensive secondo cui l'intervento militare giapponese sarebbe stato una reazione *ad hoc* alle provocazioni occidentali o una misura preventiva contro l'espansione comunista in Cina. Contestava, infine, l'equità complessiva del processo, denunciando l'accusa per il silenzio mantenuto sui crimini coloniali commessi dagli Stati Alleati e sull'uso delle armi nucleari su Hiroshima e Nagasaki[89]. Ne concluse che tutti gli imputati avrebbero dovuto essere assolti[90].

Di segno opposto la posizione del giudice Delfin Jaranilla, autore della *concurring opinion*. Egli osservò come l'accettazione della funzione giudicante da parte di Pal

---

[84] Ibidem; *International Military Tribunal for the Far East, Judgment, 4 November 1948*.
[85] AITALA, *Diritto internazionale penale*, cit., p. 21.
[86] ROBINSON, VASILIEV, VAN SLIEDREGT, OOSTERVELD, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, cit., p. 114.
[87] ROLING, *Interpretation of the Charter*, 1947, pp. 23-25.
[88] COHEN, TOTANI, *The Tokyo War Crimes Tribunal: Law, History, and Jurisprudence*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, p. 416.
[89] ROBINSON, VASILIEV, VAN SLIEDREGT, OOSTERVELD, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, cit., p. 115.
[90] VARADARAJAN, *The trials of imperialism: Radhabinod Pal's dissent at the Tokyo tribunal, 2014, in European Journal of International Relations,* Vol. 21, Issue 4, 2014, p. 1 ss., p. 6.

implicasse la vincolatività delle disposizioni dello Statuto di Tokyo[91]. Jaranilla difese, inoltre, la legittimità sostanziale e procedurale del giudizio, giustificando l'impiego delle bombe atomiche come misura necessaria alla cessazione del conflitto[92].

## 5. Il crimine di sterminio nello Statuto del Tribunale militare internazionale per l'Estremo Oriente

Il crimine di sterminio trova espressa codificazione all'interno dell'art. 5, lett. *c)*, dello Statuto di Tokyo che – sul modello dell'art. 6, lett. *c)*, dello Statuto di Norimberga – lo inserisce nel novero dei crimini contro l'umanità, accanto all'omicidio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e altri atti inumani commessi prima e durante la guerra, nonché alle persecuzioni fondate su motivi politici o razziali, purché compiuti «in execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of the Tribunal», indipendentemente dalla conformità alla legislazione interna dello Stato territoriale[93].

Sebbene ispirata al testo di Norimberga, la norma presenta alcune differenze sul piano della giurisdizione *ratione materiae* con riguardo ai crimini contro l'umanità.

Una prima divergenza è data dall'eliminazione dell'inciso «against any civilian population» (art. 5, lett. *c)*, dello Statuto). Tale omissione risponde al timore delle Potenze Alleate che una simile formulazione potesse precludere la punibilità di atrocità perpetrate nei confronti di soggetti non rientranti nella definizione di «civili» in senso stretto, quali i prigionieri di guerra o i combattenti nemici sconfitti[94]. Questa scelta riflette altresì la natura peculiare del conflitto nell'area del Pacifico, dove la linea di demarcazione tra civili e combattenti è stata spesso elusa[95], soprattutto alla luce dei numerosi casi di esecuzioni sommarie, torture e trattamenti inumani ai danni di individui *hors de combat*[96].

---

[91] *International Military Tribunal for the Far East*, *Concurring Opinion by the Honorable Mr. Justice Delfin Jaranilla Member from the Republic of the Philippines, 1st January 1948*, p. 29.
[92] COHEN, TOTANI, *The Tokyo War Crimes Tribunal: Law, History, and Jurisprudence*, cit., pp. 498-499, 502-505.
[93] Come si vedrà nel paragrafo 6, il crimine di sterminio non divenne mai oggetto di una definizione autonoma e puntuale da parte del Tribunale, il quale ha considerato le condotte a esso riconducibili come atti configurabili il solo omicidio di massa. Nondimeno, le atrocità successivamente accertate nel corso del Processo di Tokyo – tra cui il Massacro di Nanchino, le deportazioni forzate, le cosiddette «death marches» e gli esperimenti medici condotti su civili e prigionieri – si prestano, alla luce degli standard attuali del diritto internazionale penale, a integrare la struttura tipica della fattispecie criminosa dello sterminio[93].
[94] BOISTER, CRYER, *The Tokyo International Military Tribunal: A Reappraisal*, Oxford, Oxford University Press, 2008, pp. 156-157.
[95] *International Military Tribunal for the Far East, Judgment, 4 November 1948*.
[96] METTRAUX, *International Crimes: Law and Practice*, cit., pp. 253, 259.

In tale contesto, l'adozione di una disposizione generica garantisce l'estensione dell'ambito applicativo della categoria dei crimini contro l'umanità, rendendo giuridicamente rilevanti anche condotte lesive poste in essere in danno di soggetti che, pur non appartenenti propriamente alla «popolazione civile» ai sensi del diritto internazionale umanitario, sono parimenti vittime di violazioni sistematiche della dignità umana[97].

Ulteriore elemento distintivo concerne la delimitazione dei motivi discriminatori rilevanti ai fini della configurabilità del crimine contro l'umanità di persecuzione. Diversamente dall'art. 6, lett. *c)*, dello Statuto di Norimberga, che menziona esplicitamente la persecuzione in ragione dell'appartenenza religiosa, lo Statuto di Tokyo restringe l'ambito di applicazione della disciplina dei crimini contro l'umanità ai soli motivi di natura politica e razziale[98]. Questa limitazione è verosimilmente il frutto di considerazioni di ordine politico e culturale, tese a evitare il coinvolgimento delle autorità giapponesi in pratiche formalmente riconducibili alla repressione della libertà religiosa[99]. Nondimeno, la restrizione così delineata ha avuto l'effetto di comprimere arbitrariamente il campo delle condotte perseguibili, escludendo di fatto atti religiosamente motivati, pur quando caratterizzati da sistematicità o estensione tali da poter essere assimilati a crimini contro l'umanità. Ne costituiscono un esempio le violenze perpetrate ai danni delle minoranze coreane cristiane o dei dissidenti religiosi interni, le quali rimasero giuridicamente irrilevanti ai sensi dello Statuto di Tokyo[100].

Nel quadro normativo tracciato dall'art. 5, lett. *c)*, riveste importanza la clausola finale, mediante la quale si estende la responsabilità penale individuale ai «leaders, organizers, instigators and accomplices» coinvolti nella «formulation or execution» di «common plan» o di una «conspiracy» finalizzato alla commissione di crimini contro l'umanità. Tale formulazione pone così le basi per un modello d'imputazione collettivo e funzionale anche in mancanza di una partecipazione materiale diretta, anticipando i futuri sviluppi in tema di responsabilità penale internazionale, tra cui – *inter alia* – la dottrina della *joint criminal enterprise,* di cui all'art. 25 dello Statuto di Roma, e quella della *command responsibility*, codificata all'art. 28 del medesimo testo. In definitiva, la

[97] Ivi, p. 249.
[98] Ivi, pp. 25-26.
[99] Ivi, p. 585.
[100] *International Military Tribunal for the Far East, Judgment, 4 November 1948*.

disposizione in parola può essere interpretata con un duplice obiettivo: da un lato, quello di superare le difficoltà probatorie connesse all'attribuzione individuale della responsabilità per atti collettivi esecutivi di crimini contro l'umanità; dall'altro, quello di garantire l'effettività dell'azione penale nei confronti dei membri dell'apparato politico-militare giapponese, i quali, pur non coinvolti concretamente nei massacri, hanno concorso alla loro pianificazione, promozione o legittimazione sul versante organizzativo.

In conclusione, è opportuno rilevare come, in conformità allo Statuto del Tribunale militare internazionale per l'Estremo Oriente, l'esercizio della giurisdizione sui crimini contro l'umanità è condizionato all'esistenza di un collegamento funzionale con i crimini di guerra o i crimini contro la pace. Tale rapporto di subordinazione è espresso mediante l'impiego della formula «in execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of the Tribunal» (art. 5, lett. *c)*, dello Statuto), mutuata dallo Statuto di Norimberga (art. 6, lett. *c)*, del testo statutario).

## 6. Il crimine di sterminio nella sentenza del Tribunale militare internazionale per l'Estremo Oriente

A differenza del Tribunale di Norimberga, dove la categoria dei crimini contro l'umanità fu fondamentale per giudicare le atrocità naziste, a Tokyo essa non rappresentò il fulcro del procedimento, rimanendo spesso assorbita all'interno delle accuse per crimini di guerra e crimini contro la pace[101]. Il concetto stesso di sterminio – pur menzionato[102] – non fu mai chiaramente distinto da quello di omicidio di massa, né trattato come una fattispecie criminosa a sé stante[103]. Benché lo Statuto di Tokyo, all'art. 5, lett. *c)*, riconoscesse la giurisdizione *ratione materiae* sui crimini contro l'umanità, il Tribunale scelse di sussumere la maggior parte dei crimini perpetrati contro i civili nella categoria dei crimini di guerra[104]. La documentazione interna dell'Ufficio del Procuratore attesta che l'impostazione dell'atto d'accusa in relazione ai crimini contro l'umanità fu il risultato di una determinazione assunta circa un mese prima dell'avvio del procedimento.

[101] METTRAUX, *International Crimes: Law and Practice. Volume II: Crimes Against Humanity*, cit., p. 26.
[102] *International Military Tribunal for the Far East, Judgment, 4 November 1948,* pp. 180 e 493.
[103] COHEN, TOTANI, *The Tokyo War Crimes Tribunal: Law, History, and Jurisprudence*, cit., pp. 192-193.
[104] TOTANI, *Beyond Victor's Justice? The Tokyo War Crimes Trial Revisited*, TANAKA, MCCORMACK, SIMPSON (a cura di), 2010, p. 147 ss., p. 154.

In tale occasione, non si reputò sussistente alcuna condotta riconducibile in via esclusiva alla cosiddetta Classe C – ossia ai crimini contro l'umanità – ritenendosi invece che tutte le imputazioni potessero trovare adeguata collocazione nell'ambito della Classe B, concernente la commissione di omicidio e di crimini di guerra[105].

Caso paradigmatico di tale lacuna è rappresentato dalla ricostruzione del Massacro di Nanchino offerta all'interno della sentenza del 4 Novembre 1948. L'iter ricostruttivo dei fatti prende le mosse dalla nomina, nell'ottobre 1937, del generale Iwane Matsui quale comandante delle Forze Spedizionarie di Shanghai. Antecedentemente alla conquista di quest'ultima, Matsui manifestò l'intenzione di proseguire l'avanzata militare da Tokyo sino a Nanchino, all'epoca capitale della Cina. In una dichiarazione rilasciata l'8 ottobre 1937, egli affermò che la missione affidata all'esercito giapponese fosse duplice: da un lato, garantire la protezione dei residenti e degli interessi giapponesi in Cina; dall'altro, punire il governo di Nanchino e i suoi «outrageous elements»[106].

A seguito dell'espansione del conflitto nell'area di Shanghai, Matsui fu designato quale Comandante in Capo delle Forze Spedizionarie della Cina Centrale, mentre il generale Muto Akira fu nominato Vice Capo di Stato Maggiore nel novembre 1937. Circa un mese dopo la caduta di Shanghai, le truppe giapponesi giunsero alle porte di Nanchino. In prossimità dell'assalto, Matsui emanò un ordine con cui sottolineava l'importanza internazionale della presa della capitale cinese, esortando l'alto comando a predisporre studi adeguati affinché la Cina fosse «dazzled with Japan's military glory»[107]. A fronte del rifiuto cinese di arrendersi, l'assalto alla città fu avviato: i bombardamenti iniziarono e Nanchino fu definitivamente conquistata il 13 dicembre 1937[108].

Fu proprio a partire da quella data che ebbe inizio una delle più estese e sistematiche campagne di violenza contro la popolazione civile dell'intero conflitto: ciò che oggi è comunemente noto come lo Stupro di Nanchino[109]. Come emerge dalla sentenza, e sulla scorta delle testimonianze acquisite dal Tribunale di Tokyo, una volta assediata la capitale, i reparti dell'esercito giapponese si resero responsabili di una serie ininterrotta di crimini, tali da conferire alla città le sembianze di una *res captiva*[110]. Le

[105] COHEN, TOTANI, *The Tokyo War Crimes Tribunal: Law, History and Jurisprudence*, cit., pp. 192-193.
[106] *International Military Tribunal for the Far East, Judgment, 4 November 1948,* p. 352.
[107] Ibidem.
[108] Ivi, pp. 352-353.
[109] Ivi, p. 353.
[110] Ivi, p. 494.

violenze furono generalizzate, indiscriminate e protratte nel tempo: soldati isolati o piccoli gruppi di essi vagavano per la città uccidendo arbitrariamente civili, saccheggiando, incendiando e stuprando. Le vittime – uomini, donne, bambini – venivano assassinate senza alcuna giustificazione apparente, tanto che i cadaveri finirono per riempire le strade e i vicoli dell'intera area. Nei tre giorni successivi all'ingresso delle truppe nemiche a Nanchino furono uccisi circa 12.000 civili[111]. In molti casi, le truppe giapponesi organizzarono esecuzioni sommarie e di massa di civili maschi, con il pretesto che soldati cinesi in fuga si fossero mescolati alla popolazione. Le atrocità non si limitarono all'area urbana: oltre 57.000 civili fuggiti da Nanchino furono catturati, internati, sottoposti a torture, e privati intenzionalmente di mezzi di sostentamento. Molti furono infine uccisi con mitragliatrici o baionette[112]. Le stime complessive indicano che il numero di civili e prigionieri di guerra che persero la vita nelle prime sei settimane di assedio superò le 200.000 unità[113].

Entrambi i comandanti, Matsui e Muto, hanno ammesso, nel corso del processo, di essere venuti a conoscenza dei crimini perpetrati nella città e che, nonostante questo, non adottarono alcuna misura efficace per prevenirli o reprimerli[114]. Il Tribunale di Tokyo ha ritenuto inaccettabile la tesi difensiva secondo cui si sarebbe trattato di una momentanea perdita di controllo delle truppe a seguito di un'intensa battaglia. Al contrario, nella motivazione della sentenza si legge che stupri, incendi, omicidi ed esecuzioni proseguirono su larga scala per almeno quattro settimane dopo l'arrivo dei comandanti a Nanchino. Pertanto, il Tribunale ha concluso che tali condotte non potevano in alcun modo essere classificate quali atti isolati o eccessi momentanei, bensì come l'attuazione di un vero e proprio programma deliberato di terrore contro la popolazione civile cinese[115]. La sentenza in oggetto, tuttavia, non giunge a qualificare formalmente i fatti di Nanchino come fattispecie autonoma di sterminio, pur a fronte dell'enorme mole probatoria raccolta circa la sistematicità e l'ampiezza delle violenze accertate, nonché in relazione alla manifesta intenzione, da parte degli autori materiali, di distruggere una

[111] Ibidem.
[112] Ivi, p. 495.
[113] Ivi, p. 496.
[114] Ibidem.
[115] Ivi, p. 497.

porzione significativa della popolazione civile mediante omicidi di massa e attraverso l'imposizione di condizioni di vita incompatibili con la sopravvivenza[116].

In definitiva, la mancata ricostruzione giuridica degli atti contestati come crimini contro l'umanità – così come tipizzati all'art. 5, lett. *c)*, dello Statuto di Tokyo – rappresenta una delle principali criticità del giudizio: pur a fronte di un quadro inequivocabile, il Tribunale militare internazionale per l'Estremo Oriente ha mancato di valorizzare l'elemento contestuale della sistematicità delle condotte e del loro indirizzamento nei confronti della popolazione civile[117]. Al contrario, il riferimento ai crimini contro l'umanità, tra cui lo sterminio, è impiegato con una funzione meramente rafforzativa rispetto ai capi d'imputazione incentrati su omicidio e crimini di guerra[118].

[116] COHEN, TOTANI, *The Tokyo War Crimes Tribunal: Law, History and Jurisprudence*, cit., p. 193.
[117] Ivi, p. 192.
[118] Ibidem.

## CAPITOLO II

## IL CRIMINE DI STERMINIO NELLO STATUTO E NELLA GIURISPRUDENZA DEI TRIBUNALI *AD HOC*

### 1. Il Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia: quadro generale

Nel corso degli anni Ottanta, la Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia fu teatro di sviluppi politici che determinarono una progressiva disgregazione dello Stato, culminata, a partire dal 1991, in una serie di conflitti armati[119]. La dichiarazione d'indipendenza da parte della Croazia e della Slovenia nel 1991 fu seguita dall'espressione referendaria della maggioranza della popolazione bosniaca in favore della secessione dalla Repubblica Federale di Jugoslavia. In tale contesto, fino alla firma degli Accordi di Pace di Dayton nel 1995, si consumarono nel territorio dell'ex Jugoslavia gravi violazioni del diritto internazionale penale. A partire dal 1998, il conflitto armato si estese altresì alla regione del Kosovo, abitata prevalentemente da popolazioni di origine albanese[120].

Il 22 febbraio 1993, con l'adozione della Risoluzione n. 808, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha riconosciuto formalmente che la situazione nel territorio dell'ex Jugoslavia rappresentasse una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale. Pertanto, lo stesso Consiglio ha autorizzato un intervento militare della *North Atlantic Treaty Organization* (NATO)[121], anche in considerazione di una raccomandazione pervenuta da Joseph Biden Jr. che sottolineava l'urgenza di un'azione occidentale, paventando il rischio che Srebrenica potesse divenire «the Guernica of our time»[122].

Il 3 maggio 1993, il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha trasmesso al Consiglio di Sicurezza un rapporto concernente la possibilità di istituire un tribunale penale internazionale, corredato da un progetto di Statuto ispirato a quello di Norimberga[123]. Il 25 maggio 1993, con la Risoluzione n. 827, il Consiglio di Sicurezza

---

[119] ROBINSON, VASILIEV, VAN SLIEDREGT, OOSTERVELD, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, cit., p. 119.
[120] WERLE, JESSBERGER, *Principles of International Criminal Law*, cit., p. 15.
[121] Ivi, pp. 15-16.
[122] AITALA, *Diritto internazionale penale*, cit., p. 27.
[123] UN Security Council, *Report of the Secretary General Pursuant to Paragraph 2 of Security Council Resolution 808 (1993)*, UN Doc. S/25704 (3 May 1993).

ha adottato formalmente lo Statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, affermando che tale organo avrebbe costituito lo strumento deputato a perseguire i responsabili delle più gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, perpetrate nel territorio della ex Federazione a partire dal gennaio 1991 e fino al momento in cui lo stesso Consiglio, una volta ripristinata la situazione, ne avesse disposto la chiusura[124]. Il fondamento normativo per l'istituzione del Tribunale si rinviene nell'art. 39 del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, che legittima il Consiglio di Sicurezza ad adottare le misure necessarie a mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale, ivi comprese quelle enumerate, non tassativamente, agli artt. 41 e 42[125].

Gli obiettivi esplicitamente dichiarati dal Consiglio di Sicurezza con la genesi del Tribunale *ad hoc* erano quelli di «put an end to such crimes and take effective measures to bring to justice the persons who are responsible for them»[126] e «contribute to the restoration and maintenance of peace»[127]. Nei primi mesi dalla sua creazione, il Tribunale risultava privo di risorse essenziali, come una sede – successivamente stabilita all'Aia –, un bilancio e un Procuratore. Tale carenza rifletteva la concezione degli Stati secondo cui esso dovesse rappresentare più uno strumento politico simbolico, volto a manifestare solidarietà nei confronti delle vittime degli stermini, che non un autentico organo giurisdizionale. Come osservato da Antonio Cassese, esso si presentava come «un gigante senza braccia né gambe», poiché strettamente dipendente dagli Stati nell'agire[128].

Dal punto di vista strutturale, il Tribunale si articolava in tre organi principali: la Cancelleria, l'Ufficio del Procuratore e le Camere. La Cancelleria, competente per gli aspetti amministrativi e per le relazioni diplomatiche con Stati ed entità terze, era supervisionata da un Cancelliere nominato per un mandato quadriennale, rinnovabile. Tra le sue funzioni principali rientravano: l'assistenza alle Camere e al Procuratore nello svolgimento delle udienze, la tenuta dell'archivio, la gestione dei servizi di assistenza legale gratuita, di protezione di testimoni e vittime, di traduzione e interpretariato. Inoltre, in collaborazione con il Presidente del Tribunale, il Cancelliere aveva il compito di

---

[124] WERLE, JESSBERGER, *Principles of International Criminal Law*, cit., p. 16.
[125] *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Appeals Chamber, Prosecutor v. Dusko Tadic, Decision on the defence motion for interlocutory appeal on jurisdiction, 2 October 1995,* parr. 28-36.
[126] *UN Doc. S/RES/827 (25 May 1993),* Preamble. Si veda: ROBINSON, VASILIEV, VAN SLIEDREGT, OOSTERVELD, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, cit., p. 120.
[127] Ibidem.
[128] AITALA, *Diritto internazionale penale*, cit., p. 28.

negoziare gli accordi relativi all'esecuzione delle pene[129]. L'Ufficio del Procuratore era, invece, responsabile della conduzione delle indagini e titolare dell'esercizio dell'azione penale. Il Procuratore, nominato dal Consiglio di Sicurezza su proposta del Segretario Generale delle Nazioni Unite, restava in carica per un periodo di quattro anni, con possibilità di rinnovo[130]. Le Camere si distinguevano in Camere di primo grado – ciascuna composta da tre giudici permanenti di diversa nazionalità e da un massimo di nove giudici *ad litem* – e in una Camera d'appello, autorità giurisdizionale suprema condivisa con il Tribunale penale internazionale per il Ruanda e composta da sette giudici permanenti, due dei quali provenienti dal medesimo Tribunale[131]. Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, tutti i giudici, permanenti e *ad litem*, erano tenuti a rispondere a criteri di elevata moralità, imparzialità e integrità, nonché a soddisfare i requisiti richiesti per l'accesso alle più alte magistrature nei rispettivi ordinamenti nazionali. Entrambe le categorie di magistrati erano titolari di un mandato quadriennale rinnovabile[132]. In conformità all'art. 14 del testo statutario, il Presidente del Tribunale era eletto tra i 16 giudici permanenti per due anni, rinnovabili una volta sola. In qualità di membro della Camera d'appello, egli aveva il compito di presiedere le udienze, nominare i giudici *ad litem* su richiesta, decidere in merito alle domande di grazia o commutazione della pena, dirigere le riunioni plenarie e coordinare il lavoro delle Camere di prima istanza.

Per quanto concerne la giurisdizione del Tribunale, essa si estendeva ai crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio (artt. da 2 e 4 dello Statuto), commessi nel territorio dell'ex Jugoslavia a partire dal 1° gennaio 1991 (art. 8 del testo statutario). Con particolare riguardo alle ultime due categorie di crimini, l'art. 4 risultava chiaramente ispirato alla Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio del 1948 e ne riproduceva le disposizioni[133]. Sicché, il crimine di genocidio si distingueva per la sussistenza di un elemento soggettivo qualificato, ossia l'intento specifico di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale (cosiddetto *dolus specialis*). L'art. 4 incriminava, oltre alla commissione materiale

---

[129] POCAR, *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, gennaio 2017, parr. 24-26, accessibile a: https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e44?rskey=sbbIIT&result=1&prd=MPIL, ultimo accesso: 22 agosto 2025.
[130] Ivi, parr. 21-22.
[131] Ivi, parr. 14 e 18.
[132] Ivi, parr. 7-8.
[133] Ivi, par. 32.

del genocidio, anche la complicità, la cospirazione, l'istigazione e il tentativo. La previsione non esigeva che il crimine fosse perpetrato nel contesto di un conflitto armato (art. 4 dello Statuto). L'art. 5, per parte sua, conferiva giurisdizione sui crimini contro l'umanità, specificando che l'autore dovesse porre in essere uno degli atti di cui alle lett. dalla *a)* alla *i)* con la consapevolezza che essi facessero parte di un attacco esteso *o* sistematico contro la popolazione civile[134]. La norma richiedeva inoltre che l'*actus reus* si consumasse nell'ambito di un conflitto armato, internazionale o interno (art. 5 dello Statuto).

Una delle caratteristiche fondamentali del funzionamento del Tribunale era rappresentata dal principio di *primacy* rispetto alle giurisdizioni nazionali. In forza di tale principio, esso era legittimato a richiedere agli Stati il deferimento di qualsiasi procedimento penale pendente o pianificato, con conseguente obbligo di trasmissione degli atti da parte dei giudici interni (art. 9, comma 2, dello Statuto)[135]. Conformemente, la Regola n. 9 delle *Rules of Procedure and Evidence*[136] stabiliva le modalità di esercizio di tale prerogativa, delineando criteri così ampi da garantire al Tribunale un significativo margine di discrezionalità nel decidere se avocare a sé un determinato caso[137]. In senso speculare, la Regola 11-*bis* delle *Rules of Procedure and Evidence* disciplinava il meccanismo di deferimento inverso: una volta intervenuta la conferma dell'atto d'accusa, e prima dell'apertura del dibattimento, una *Referral Bench*, composta da tre giudici permanenti designati dal Tribunale, poteva disporre di rimettere la questione alle autorità dello Stato in cui il crimine era stato commesso, in cui l'imputato era stato arrestato, o che avesse giurisdizione e fosse disposto ad assumere il caso. La decisione sul deferimento doveva basarsi su una valutazione della gravità dei crimini contestati, nonché sul rango e sul livello di responsabilità dell'imputato (art. 11-*bis* delle *Rules of Procedure and Evidence*).

Benché lo Statuto non contemplasse una data finale per l'esercizio della giurisdizione, la Risoluzione n. 827 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite

---

[134] Ivi, par. 33.
[135] BERTINO, *La Corte Penale Internazionale e la situazione dei territori palestinesi occupati*, 30 agosto 2022, p. 4 ss., p. 22.
[136] *International criminal tribunal for the Former Yugoslavia, Rules of Procedure and Evidence, 8 July 2015*.
[137] ROBINSON, VASILIEV, VAN SLIEDREGT, OOSTERVELD, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, cit., p. 121.

stabiliva che la competenza *ratione temporis* del Tribunale si sarebbe estesa a partire dal 1° gennaio 1991 sino a una data che lo stesso Consiglio avrebbe individuato in coincidenza con il ripristino della pace[138]. In tale prospettiva, con l'avvento del nuovo millennio, si è posta all'attenzione dell'organo giudicante la questione concernente la definizione delle modalità e dei tempi di cessazione delle proprie funzioni. Alla luce del crescente carico di lavoro e della concomitante esigenza di risorse aggiuntive, il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia ha iniziato a stilare un calendario provvisorio per la conclusione delle proprie attività. Progressivamente, il concetto di completamento del mandato si è cristallizzato attorno a tre obiettivi cardine: (i) la conclusione di tutte le indagini condotte dall'Ufficio del Procuratore; (ii) la definizione dei procedimenti di primo grado; (iii) l'esaurimento dei giudizi d'appello[139]. La Risoluzione n. 1329 del 2000 pose le basi della cosiddetta «strategia di completamento», articolata su tre direttrici principali: (i) il miglioramento delle regole procedurali e probatorie; (ii) la concentrazione dell'azione penale sui principali responsabili – *leader* civili, militari e paramilitari – piuttosto che su attori marginali; e (iii) la sospensione delle incriminazioni per consentire ai tribunali nazionali, muniti di giurisdizione concorrente, di trattare i casi ritenuti di minore gravità[140]. Preso atto che la chiusura definitiva del Tribunale non sarebbe avvenuta entro il 2010, si rese imprescindibile concepire uno strumento giuridico nuovo e snello, in grado di garantire la prosecuzione delle funzioni residue senza, però, configurarsi come un nuovo organo giudicante[141]. Tale sforzo culminò nell'adozione della Risoluzione n. 1966 del 22 dicembre 2010, mediante la quale il Consiglio di Sicurezza ha dato origine al Meccanismo Residuale per i Tribunali Penali Internazionali e ne ha promulgato lo

---

[138] *UN Doc*. *S/RES/827 (25 May 1993),* par. 2.

[139] Il primo riferimento ufficiale alla chiusura del Tribunale si rinviene in una lettera del 12 maggio 2000, indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite dall'allora Presidente del Tribunale, il giudice Claude Jorda. In essa, egli sollecitava l'istituzione di una rosa di giudici *ad litem* e l'aumento del numero di magistrati operanti presso la Camera d'appello, al fine di accelerare la conclusione dei procedimenti pendenti. Il 5 dicembre 2000, il Consiglio di Sicurezza adottò la prima Risoluzione relativa alla cessazione dei lavori del Tribunale *ad hoc*, sollecitando il Segretario Generale a presentare un rapporto contenente valutazioni e raccomandazioni circa una possibile data finale. Si veda: UN Security Council, Identical letters dated 7 September 2000 from the Secretary-General addressed to the President of the General Assembly and the President of the Security Council, UN Doc. A/55/382 S/2000/865 (14 September 2000), Annex I: *Letter dated 12 May 2000 from the President of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia addressed to the Secretary-General*, A/55/382 S/2000/865 (12 May 2000). Cfr. PITTMAN, *The Road to the Establishment of the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals – from Completion to Continuation*, in *Journal of International Criminal Justice*, Vol. 9, Issue 4, 2011, p. 797 ss., pp. 797-799.

[140] *UN Doc. S/RES/1329 (5 December 2000)*, Preamble.

[141] *S/PRST/2008/47 (19 December 2008).*

Statuto[142]. Esso ha cessato definitivamente le proprie attività il 31 dicembre 2017, con l'emanazione della sentenza di primo grado nel processo *Mladić* e della sentenza d'appello nel caso *Prlić et al*. Nel corso della sua esistenza, il Tribunale ha perseguito un totale di 161 individui, pronunciando 90 condanne – di cui 5 per il crimine di sterminio – e 19 assoluzioni[143].

Il Meccanismo Residuale per i Tribunali Penali Internazionali è stato istituito ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, con il compito di esercitare le funzioni residue del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia e per il Ruanda (preambolo e art. 2 dello Statuto). L'art. 1, comma 1, dello Statuto conferma l'identità di giurisdizione materiale, territoriale, temporale e personale con i Tribunali *ad hoc*. Il comma 2 della disposizione attribuisce al Meccanismo competenza a perseguire i principali responsabili già oggetto di incriminazione da parte di uno dei due Tribunali, mentre il comma 3 consente il perseguimento di soggetti non rientranti nella definizione di *leader*, a condizione che siano stati compiuti sforzi ragionevoli per il deferimento del caso alle corti nazionali. A garanzia dell'estensione non arbitraria della giurisdizione del Meccanismo, lo Statuto sancisce che il Procuratore possa formulare nuove incriminazioni esclusivamente nei confronti di individui già sottoposti a rinvio a giudizio – presumibilmente ancora in attesa di processo – o in relazione a crimini di oltraggio alla Corte o falsa testimonianza (art. 1). Il Meccanismo e i tribunali nazionali esercitano la propria giurisdizione nel rispetto del principio della *primacy*. L'art. 6 dello Statuto codifica i criteri e le modalità di trasferimento dei casi alle giurisdizioni interne, recependo la logica sottesa alla Regola 11-*bis*. Una novità rilevante, introdotta dal comma 5, consiste nell'obbligo posto in capo al Meccanismo di provvedere al monitoraggio dei casi ad esso deferiti, avvalendosi dell'assistenza di organismi internazionali e regionali. L'art. 3 dello Statuto conferma l'esistenza di due sedi operative: una all'Aia, per il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, e una ad Arusha, per il Tribunale penale internazionale per il Ruanda. L'architettura del Meccanismo Residuale prevede la presenza di un Procuratore e di una Cancelleria comune, di una Camera d'appello unica, e di una Camera di primo grado per ciascuna sede (art. 4 del testo statutario). È prevista una rosa di 25 giudici indipendenti – dei quali non più di due possono appartenere al

[142] *UN Doc. S/RES/1966 (22 December 2010)*.
[143] ROBINSON, VASILIEV, VAN SLIEDREGT, OOSTERVELD, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, cit., p. 124.

medesimo Stato (art. 8) – eletti dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite su proposta del Consiglio di Sicurezza, con mandato quadriennale rinnovabile (art. 10, comma 1, dello Statuto). Diversamente dai Tribunali *ad hoc*, il Presidente del Meccanismo Residuale è designato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite e non eletto tra i magistrati (art. 11, comma 1, del testo statutario). L'art. 12 introduce altresì la figura del Giudice Unico, competente per la trattazione delle questioni giudiziarie non attinenti ai cosiddetti *core crimes*, quali oltraggio alla Corte e falsa testimonianza. In caso di impugnazione contro le decisioni del Giudice Unico, la Camera d'appello è composta da tre giudici, anziché cinque (art. 12, comma 3).

Nel maggio 2023, la Camera d'appello del Meccanismo Residuale ha pronunciato la propria decisione nel giudizio a carico di *Stanišić* e *Simatović*, segnando così la conclusione di tutti i procedimenti relativi ai crimini principali di competenza del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia. Attualmente, il lavoro del Meccanismo si concentra sulla protezione di vittime e testimoni, sull'assistenza alle giurisdizioni nazionali, sull'esecuzione delle pene e sui processi in materia di oltraggio alla Corte o falsa testimonianza[144].

## 2. Il crimine di sterminio nello Statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia

L'art. 5 dello Statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia disciplina i crimini contro l'umanità – fra i quali rientra lo sterminio – in ossequio ad un modello comune a tutti i crimini internazionali, pur distinguendosi con riguardo al profilo contestuale. Conformemente, la giurisdizione del Tribunale si estende alle seguenti condotte, qualora poste in essere nell'ambito di un conflitto armato – sia esso internazionale o interno – e dirette contro una popolazione civile: omicidio; sterminio; riduzione in schiavitù; deportazione; detenzione; tortura; stupro; persecuzione su basi politiche, razziali, religiose; altri atti inumani[145].

In particolare, ai sensi dell'art. 5, lett. *b)*, dello Statuto, il crimine di sterminio si caratterizza quale forma di uccisione di massa, realizzata attraverso una molteplicità di

[144] Ibidem.
[145] BOAS, BISCHOFF, REID, *Elements of Crimes under International Law*, in *the International Criminal Law Practitioner*, Vol. II, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, p. 31.

atti che contribuiscono a determinare la morte di un numero significativo di persone[146]. Ne consegue che la relativa responsabilità penale esige un apporto funzionale, anche indiretto, alla causazione di una cospicua quantità di decessi[147]; non è, di contro, sufficiente un atto isolato o un esiguo numero di uccisioni, giacché è l'estensione del quadro fattuale sottostante a distinguere lo sterminio dal crimine di omicidio *ex* art. 5, lett. *a)* dello Statuto[148]. La fattispecie in parola abbraccia non soltanto la partecipazione materiale alle uccisioni di massa, ma anche il coinvolgimento nella pianificazione, organizzazione o agevolazione di esse[149]. Quanto all'elemento soggettivo, incombe sul Procuratore l'onere di dimostrare che l'imputato abbia agito con l'intento di: (i) cagionare la morte di un numero elevato di persone; (ii) infliggere gravi lesioni fisiche; ovvero (iii) provocare danni di entità tale da rendere altamente probabile l'esito letale; dovendosi, altresì, comprovare la consapevolezza dell'autore circa l'esistenza di un piano di omicidi collettivi e la volontaria adesione a tale disegno criminoso[150].

Un tratto distintivo della disposizione in esame consiste nella reintroduzione del cosiddetto *war nexus[151],* già presente all'art. 6, lett. *c)*, dello Statuto di Norimberga[152]. Il richiamo alla sussistenza del conflitto armato non implica, però, la necessità che il crimine di sterminio si consumi nel corso delle operazioni militari in senso stretto: la giurisdizione del Tribunale per l'ex Jugoslavia si estende anche ai fatti perpetrati al di là del teatro dei combattimenti effettivi e dopo la cessazione delle ostilità[153]. Non occorre altresì che il soggetto persegua lo scopo di partecipare al conflitto armato, né che sia riscontrabile un nesso sostanziale tra gli atti criminosi e il contesto di guerra. Risulta pertanto sufficiente accertare lo svolgimento, nel tempo e nel luogo pertinenti, di un conflitto armato di natura

[146] *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Chamber, Prosecutor v. Mitar Vasiljevic, Judgment, 29 November 2002,* par. 229.
[147] Ivi, par. 227.
[148] METTRAUX, *International Crimes and the Ad Hoc Tribunals*, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 177.
[149] SCHWELB, *Crimes Against Humanity*, in *British Yearbook of International Law,* Vol. 23, 1946, p. 178 ss., p. 192.
[150] *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Chamber, Prosecutor v. Mitar Vasiljevic, Judgment,* cit.*,* parr. 228-229.
[151] AMBOS, *Treatise on International Criminal Law. Volume II: The Crimes and The Sentencing*, II ed., Oxford, Oxford University Press, 2022, pp. 53-54.
[152] METTRAUX, *International Crimes and the Ad Hoc Tribunals*, cit., pp. 149-150.
[153] Ivi, p. 152.

internazionale o interna coevo agli atti ascrivibili all'individuo[154]. L'elemento contestuale così delineato può essere scomposto in quattro profili: (ii) l'esistenza di un attacco; (ii) il collegamento tra gli atti dell'imputato e tale attacco; (iii) la direzione di quest'ultimo contro una popolazione civile; e (iv) la sussistenza, in capo all'autore, della *mens rea* richiesta[155].

Il concetto di «attacco», inteso quale «a course of conduct involving the commission of acts of violence»[156], si presenta come autonomo rispetto a quello di «conflitto armato» e non postula necessariamente l'impiego della forza armata da parte dell'agente[157]. Contrariamente a quanto previsto dal diritto internazionale umanitario[158], la definizione rilevante in tema di crimini contro l'umanità ricomprende anche mere condotte di maltrattamento compiute ai danni di persone estranee ai disordini[159]. In tale ottica, esso può essere indirizzato contro qualsiasi popolazione civile, anche quella dello Stato autore[160]. Nondimeno, il concetto di «attacco» muove, in entrambi i casi, da una premessa comune: la popolazione civile non può mai costituire obiettivo legittimo[161]. Resta che, qualora emerga che un'azione militare sia orientata a colpire una popolazione civile, potrà ritenersi soddisfatto almeno uno degli elementi costitutivi del crimine di sterminio. In questo quadro, le norme del diritto umanitario possono fungere da parametro giuridico utile per apprezzare la natura dell'operazione militare e il suo impatto sulla popolazione civile, nonché per stabilire se l'attacco possa considerarsi rivolto contro di essa[162]. In questo senso, spetta al Tribunale per l'ex Jugoslavia acclarare, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'azione sia primariamente indirizzata contro la popolazione civile, e non già mero effetto collaterale dell'impiego sproporzionato della forza. Siffatta valutazione non esclude l'ipotesi che l'azione bellica persegua al contempo un obiettivo

---

[154] *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*, *Appeals Chamber, Prosecutor v. Dusko Tadic, Appeal Judgment, 15 July 1999,* par. 249. Si veda: BOAS, BISCHOFF, REID*, Elements of Crimes under International Law*, cit., p. 33.
[155] METTRAUX, *International Crimes and the Ad Hoc Tribunals*, cit., p. 155.
[156] *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Chamber, Prosecutor v. Kunarac et al., Judgment, 22 february 2001,* par. 415.
[157] *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Appeals Chamber, Prosecutor v. Kunarac et al., Judgment, 12 June 2002,* par. 86.
[158] Ibidem.
[159] STAHN, *A Critical Introduction to International Criminal Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, p. 57.
[160] METTRAUX, *International Crimes and the Ad Hoc Tribunals*, cit., p. 157.
[161] *International Court of Justice*, *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion*, in *International Court of Justice Reports*, 8 July 1996, p. 226 ss., par. 78.
[162] METTRAUX, *International Crimes and the Ad Hoc Tribunals*, cit., pp. 157-158.

militare legittimo; cionondimeno, l'attacco si qualifica come diretto contro la popolazione civile ove risulti che, nel perseguimento di detto obiettivo, sia deliberatamente o indiscriminatamente colpito il tessuto civile[163]. In definitiva, il requisito dell'attacco svolge una funzione prettamente caratterizzante, racchiudendo sotto un'unica etichetta una pluralità di condotte criminali tra loro correlate, entro cui devono inserirsi le azioni dell'individuo affinché possano essere sussunte nello sterminio[164].

Non ogni condotta posta in essere durante un attacco integra, di per sé, la fattispecie dello sterminio: perché un'offesa possa essere così qualificata, essa deve far parte dell'attacco stesso[165]. Ciò implica, da un lato, la realizzazione di un atto che, per natura o conseguenze, risulti idoneo a facilitare l'attacco; dall'altro, la conoscenza da parte dell'agente dell'esistenza di un attacco contro la popolazione civile e della circostanza che il proprio contributo ne costituisca parte integrante[166]. Ne discende che le atrocità ascrivibili al soggetto debbano essere oggettivamente inserite nella dinamica offensiva, concorrendo alla sua realizzazione o al suo consolidamento; un comportamento isolato o privo di ogni raccordo con l'attacco non può configurare il crimine di sterminio[167]. Ciononostante, come già evidenziato, anche una condotta antecedente o successiva rispetto al nucleo principale dell'azione, ovvero posta in essere in luogo differente, può rientrare nel perimetro dell'attacco, purché sia riscontrabile un adeguato collegamento con esso[168]. Nell'operare tale valutazione, il Tribunale per l'ex Jugoslavia è tenuto a considerare tutte le circostanze del caso concreto, ivi comprese le caratteristiche, gli scopi, la natura e gli effetti delle atrocità attribuite all'agente[169].

Il terzo elemento esige che l'attacco sia diretto contro una popolazione civile. La formula «diretto contro» (art. 5 dello Statuto) implica che la popolazione civile costituisca l'obiettivo primario dell'azione, dunque non accidentale[170]. Ciò premesso, non è necessario che il responsabile miri all'intero tessuto civile, tantomeno che egli persegua

---

[163] Ivi, p. 158.
[164] Ivi, p. 161.
[165] *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Chamber, Prosecutor v. Kunarac et al., Judgment,* cit., par. 417.
[166] Ivi, par. 418.
[167] Ibidem.
[168] *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Appeals Chamber, Prosecutor v. Kunarac et al., Judgment,* cit., par. 100.
[169] *International Criminal Tribunal for Rwanda, Trial Chamber, Prosecutor v. Laurent Semanza, Judgment, 15 May 2003,* par. 326.
[170] *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Appeals Chamber, Prosecutor v. Kunarac et al., Judgment,* cit., par. 91.

la sua totale distruzione[171]. A tal proposito, è bastevole la destinazione dell'offensiva verso un gruppo considerevole di persone accumunate da caratteristiche tali da renderle obiettivo dell'attacco[172]. In questo scenario, per soddisfare l'elemento contestuale *ex* art. 5 dello Statuto del Tribunale per l'ex Jugoslavia, la popolazione bersaglio deve essere *prevalentemente* civile[173]: la presenza di non civili non ne muta la natura[174], salvo che si tratti di un'unità organizzata e numericamente rilevante[175]. Questo principio opera tanto in tempo di pace quanto in tempo di guerra[176]: nel primo caso, la qualifica di «popolazione civile» si estende ad ogni persona, ad eccezione di coloro su cui incombe il dovere di mantenere l'ordine pubblico; nel secondo, invece, sono considerati civili tutti i soggetti che non appartengono alle forze armate né rivestono lo *status* di combattenti legittimi[177].

Infine, sul piano della *mens rea*, oltre alla prova del dolo relativo al crimine di sterminio, occorre che l'autore abbia consapevolezza dell'esistenza di un attacco contro la popolazione civile e dell'inserimento delle proprie condotte in siffatto contesto[178]. In via alternativa, è sufficiente che l'agente accetti il rischio che i propri atti ne costituiscano parte integrante (cosiddetto *dolus eventualis*). Non è richiesto che il soggetto disponga di una conoscenza analitica dell'attacco, né che sia pienamente conscio del fatto che le sue azioni siano indirizzate contro la popolazione civile bersaglio[179].

Il crimine di sterminio è sovente accostato a quello di genocidio[180] in ragione della comune dimensione collettiva. Nondimeno, sotto il profilo della *mens rea*, i due divergono sensibilmente[181]. Diversamente dal genocidio, lo sterminio non richiede l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo etnico, nazionale, razziale o

---

[171] METTRAUX, *International Crimes and the Ad Hoc Tribunals*, cit., p. 164.
[172] *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Chamber, Prosecutor v. Kunarac et al., Judgment,* cit., par. 423.
[173] Ivi, par. 425.
[174] AMBOS, *Treatise on International Criminal Law. Volume II: The Crimes and The Sentencing,* cit., p. 66.
[175] *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Chamber, Prosecutor v. Kunarac et al., Judgment,* cit., par. 425.
[176] SCHABAS, *Prosecuting Dr. Strangelove, Goldfinger, and the Joker at the International Criminal Court: Closing the Loopholes*, in *Leiden Journal of International Law*, Vol. 23, Issue 4, 22 November 2010, p. 847 ss., p. 847.
[177] *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Chamber, Prosecutor v. Kunarac et al., Judgment,* cit., par. 425.
[178] *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Appeals Chamber, Prosecutor v. Kunarac et al., Judgment,* cit., par. 102.
[179] Ivi, par. 103.
[180] STAHN, *A Critical Introduction to International Criminal Law*, cit., p. 52.
[181] METTRAUX, *International Crimes and the Ad Hoc Tribunals*, cit., p. 337.

religioso[182], né presuppone un movente discriminatorio[183]. In aggiunta, mentre per genocidio può essere pronunciata condanna senza che l'imputato abbia ucciso o partecipato all'uccisione di alcun individuo, lo sterminio esige quantomeno un contributo causale all'eliminazione di un numero elevato di persone[184]. Coerentemente, se il genocidio ammette il tentativo, lo sterminio postula l'effettivo verificarsi di un gran numero di decessi. In generale, quest'ultimo implica un nesso più diretto tra i crimini ascrivibili all'imputato e l'esito letale perseguito; nel genocidio, per contro, la connessione tra le singole condotte del *génocidaire* e l'obiettivo ultimo – la distruzione del gruppo – può risultare meno immediata e più ardua da comprovare. Tale ambiguità tra mezzi e fine si spiega con la diversa natura delle due fattispecie: mentre lo sterminio è intrinsecamente un crimine di tipo omicidiario, il genocidio costituisce una fattispecie più complessa, nella quale la correlazione tra le atrocità perpetrate e il risultato desiderato è più sfumata[185]. Da quanto sopra, emerge che il responsabile del crimine di sterminio deve aver esercitato, per posizione di comando o per circostanze fattuali, un controllo effettivo su un'ampia collettività, la cui morte egli abbia determinato o agevolato; la mera commissione di uno o pochi omicidi non è, pertanto, idonea a integrare tale fattispecie[186]. Questa limitazione non opera, invece, rispetto al genocidio, il quale può essere realizzato anche attraverso una singola uccisione, purché sorretta dal *dolus specialis* richiesto. In conclusione, non può escludersi che uno stesso fatto presenti gli estremi per una duplice qualificazione, consentendo la contestuale condanna dell'imputato per genocidio e sterminio, allorché risultino integrati gli elementi costitutivi propri di entrambe le figure criminose[187].

## 3. Il crimine di sterminio nella giurisprudenza del Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia

[182] *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Appeals Chamber, Prosecutor v. Radislav Krstic, Judgment, 19 April 2004,* par. 222.
[183] *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Chamber, Prosecutor v. Mitar Vasiljevic, Judgment,* cit., par. 228.
[184] Ivi, par. 227.
[185] METTRAUX, *International Crimes and the Ad Hoc Tribunals*, cit., p. 338.
[186] *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Chamber, Prosecutor v. Mitar Vasiljevic, Judgment,* cit., parr. 222 e 227.
[187] METTRAUX, *International Crimes and the Ad Hoc Tribunals*, cit., pp. 339-340.

### 3.1. **Il caso Radislav Krstić**

I fatti oggetto del caso si riferiscono agli eventi verificatisi nel mese di luglio 1995 nell'area di Srebrenica, nel contesto del conflitto armato che ha accompagnato la disgregazione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, iniziata nel 1991. Srebrenica, sebbene abitata in prevalenza da una popolazione di etnia musulmana bosniaca, costituiva un'enclave geograficamente prossima al confine con la Repubblica di Serbia, priva di continuità territoriale con le principali aree controllate dalle forze governative bosniache situate a Occidente. Essa rappresentava, dunque, una porzione isolata del territorio sotto il controllo bosniaco, interamente circondata da zone sottoposte all'autorità dei serbi[188]. Con l'intento di garantire protezione alla popolazione civile, esposta alle ostilità dell'azione militare circostante, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite adottò, in data 16 aprile 1993, la Risoluzione n. 819, con la quale dichiarò Srebrenica «zona protetta»[189]. Ciononostante, la situazione umanitaria all'interno dell'area deteriorò rapidamente. In particolare, nel marzo 1995, Radovan Karadžić impartì una direttiva all'esercito serbo-bosniaco avente ad oggetto un'operazione militare finalizzata alla conquista di Srebrenica e all'espulsione forzata della popolazione musulmana residente, perseguendo una strategia di pulizia etnica. All'epoca dei fatti, il Generale Radislav Krstić ricopriva la carica di Capo di Stato Maggiore del Corpo Drina dell'esercito serbo-bosniaco, unità militare istituita specificamente per operare nella regione di Srebrenica e nelle zone circostanti abitate da popolazioni serbo-bosniache. Successivamente, Krstić fu nominato Comandante del medesimo Corpo. Quest'ultimo rivestì un ruolo operativo di primaria rilevanza nell'attuazione delle operazioni condotte a Srebrenica. Benché la direzione strategica dell'azione fosse affidata al Generale Ratko Mladić, questi non disponeva di risorse logistiche autonome sufficienti, dovendo pertanto fare regolare affidamento sul Corpo Drina.

Alla luce della veste ricoperta nell'ambito delle condotte militari sopra illustrate, l'Ufficio del Procuratore del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia ha proceduto all'emissione di un atto di accusa nei confronti di Radislav

[188] BIGI, *Krstić Case*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, ottobre 2009, parr. 1-4, accessibile a: https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1693, ultimo accesso: 22 agosto 2025.
[189] *UN Doc. S/RES/819 (16 aprile 1993)*.

Krstić, avente a oggetto numerosi crimini, tra cui genocidio e crimini contro l'umanità. In data 2 agosto 2001, la Camera di primo grado ha dichiarato l'imputato responsabile, *inter alia*, della commissione del genocidio[190], pronunciando così la prima condanna di tale specie nella giurisprudenza del Tribunale e qualificando, per la prima volta, come genocidio le atrocità commesse contro i bosniaci musulmani di Srebrenica[191]. A seguito della sentenza, Krstić è stato trasferito nel Regno Unito per l'esecuzione della pena detentiva[192].

L'insieme dei fatti accertati nel corso del procedimento solleva rilevanti questioni giuridiche concernenti la possibilità del cumulo di condanne con riferimento a condotte delittuose sostanzialmente identiche. Lo Statuto del Tribunale per l'ex Jugoslavia non fornisce una disciplina espressa sul tema. Tuttavia, le *Rules of Procedure and Evidence* prevedono che la Camera di primo grado si pronunci separatamente su ciascun capo d'accusa formulato nei confronti dell'imputato. Le medesime regole dispongono che, per ogni condanna, la Camera debba irrogare una sanzione autonoma, specificando se alle pene debba darsi esecuzione consecutiva ovvero simultanea, e fatta salva la facoltà di comminare un'unica sanzione che rifletta la gravità della condotta criminale globalmente considerata[193]. In assenza di indicazioni statutarie, la giurisprudenza del Tribunale ha esercitato un'opera interpretativa di rilievo in materia. Segnatamente, nel caso *Prosecutor v. Delalic et al.* (cosiddetto caso *Čelebići*), la Camera d'appello si è pronunciata sulla questione della cumulabilità delle imputazioni e delle condanne. Nel giudizio a carico di Radislav Krstić, con precipuo riguardo alle imputazioni cumulative fondate sugli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto, la Camera di primo grado ha recepito l'approccio ermeneutico delineato dalla Camera d'appello nella sentenza resa in occasione del caso *Čelebići*, secondo cui l'ammissibilità dell'imputazione cumulativa trova giustificazione nella

[190] BIGI, *Krstić Case*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, ottobre 2009, parr. 1-4, accessibile a: https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1693, ultimo accesso: 22 agosto 2025.
[191] PALOMBINO, *Should Genocide Subsume Crimes Against Humanity? Some Remarks in the Light of the Krstić Appeal Judgment*, in *Journal of International Criminal Justice*, Vol. 3, Issue 3, 2005, p. 778 ss., p. 778.
[192] BIGI, *Krstić Case*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, ottobre 2009, parr. 1-4, accessibile a: https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1693, ultimo accesso: 22 agosto 2025.
[193] *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Chamber, Prosecutor v. Radislav Krstić, Judgment, 2 August 2001,* par. 656.

circostanza che, prima della completa acquisizione del materiale probatorio, non è possibile determinare con certezza quali contestazioni sollevate a carico dell'individuo risulteranno effettivamente corroborate. Spetta, dunque, alla Camera di prima istanza, una volta esaminate le prove presentate dalle parti, stabilire quali capi d'accusa possano essere confermati in virtù della sufficienza probatoria[194]. In ossequio a tale principio, risulta legittimo che un imputato possa essere dichiarato colpevole di una pluralità di crimini sulla base della medesima condotta, purché siano rispettati i criteri individuati dalla giurisprudenza del Tribunale e tale impostazione sia compatibile con i canoni fondamentali del giusto processo[195]. Nel caso in esame, al Generale Krstić viene attribuita responsabilità penale per il crimine di genocidio ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, nonché per il crimine di sterminio di cui all'art. 5, lett. *b)*[196]. La Camera d'appello, nel già citato caso *Čelebići*, ha elaborato a proposito un test bifasico volto a determinare la legittimità delle condanne cumulative fondate su norme differenti, ma riferite allo stesso *actus reus*. In proposito, essa ha asserito che è condivisa la possibilità di pronunciare condanne multiple per crimini previsti da diverse disposizioni statutarie qualora esse si fondino sulla medesima condotta, a condizione che ciascuna previsione contempli un elemento costitutivo ulteriore e non ricompreso nell'altra. Ad avviso dei giudici, si considera distinto l'elemento che esige la dimostrazione di un fatto che l'altra norma non prevede come necessario. La Camera ha altresì chiarito che, in presenza di un concorso apparente di norme, la condanna deve essere emanata sulla base della disposizione più specifica[197]. Pertanto, qualora uno stesso comportamento sia riconducibile a due fattispecie, ma una di esse richieda un requisito costitutivo ulteriore e distinto rispetto all'altra, la pronuncia dovrà essere emessa esclusivamente in riferimento a quest'ultima[198]. Alla luce del quadro delineato, una questione sussidiaria riguarda l'individuazione delle direttrici da adottare nell'opera di comparazione tra le previsioni incriminatrici. Come già

[194] *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Appeals Chamber, Prosecutor v. Zejnil Delalic et al., Judgment, 20 February 2001,* par. 400.
[195] *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Chamber, Prosecutor v. Radislav Krstić, Judgment,* cit., par. 660.
[196] Ivi, par. 661.
[197] PALOMBINO, *Should Genocide Subsume Crimes Against Humanity? Some Remarks in the Light of the Krstić Appeal Judgment*, cit., p. 787.
[198] *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Appeals Chamber, Prosecutor v. Zejnil Delalic et al., Judgment,* cit., parr. 412-413.

chiarito dalla giurisprudenza del Tribunale per l'ex Jugoslavia, la Camera di prima istanza è tenuta a limitare la propria analisi ai tratti sostanziali delle norme statutarie, estromettendo ogni eventuale divergenza di carattere meramente formale[199]. Qualora l'applicazione della prima fase del test escludesse la possibilità di emettere condanne cumulative, la Camera dovrebbe individuare la previsione più specifica tra quelle astrattamente rilevanti, in ossequio alla seconda fase del medesimo test[200]. Nel giudizio *a quo*, la Camera di primo grado ha rilevato che il crimine di genocidio presenta elementi costitutivi non richiesti per la configurazione dei crimini contro l'umanità. Segnatamente, questi ultimi presuppongono il contesto del conflitto armato e la sussistenza di un attacco esteso *o* sistematico diretto contro una popolazione civile. A sua volta, il crimine di genocidio esige, quale elemento strutturale, il dolo specifico di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo in quanto tale. Tuttavia, la nozione di «gruppo» rilevante ai fini del genocidio si distingue per un livello di specificità più elevato rispetto a quella di «popolazione civile». In altri termini, mentre quest'ultima abbraccia un insieme più ampio e generico di soggetti, il crimine di genocidio circoscrive la propria applicabilità a gruppi connotati da caratteristiche etniche, razziali, religiose o nazionali. La condizione di cui all'art. 5 dello Statuto, in virtù della quale le condotte devono inserirsi nel contesto di un attacco esteso *o* sistematico contro una popolazione civile, è considerata implicita nell'architettura del crimine di genocidio. In effetti, affinché un atto possa integrare quest'ultimo, esso deve essere commesso nell'ambito di un modello ricorrente di condotte similari ovvero rappresentare, di per sé, un'azione idonea a causare la distruzione totale o parziale del gruppo di riferimento[201]. Con riguardo all'analisi degli elementi costitutivi dei singoli crimini enumerati all'art. 5, la Commissione Preparatoria per l'Istituzione della Corte penale internazionale ha definito il crimine di sterminio come l'uccisione di una o più persone nell'ambito di un massacro tra la popolazione civile. Tale fattispecie presuppone, pertanto, la commissione di omicidi intenzionali che si inseriscano in un contesto di eliminazione di massa di civili[202]. Diversamente, il

[199] *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Chamber, Prosecutor v. Radislav Krstić, Judgment,* cit., par. 666.
[200] Ivi, par. 667.
[201] Ivi, par. 682.
[202] Ivi, par. 683.

crimine di genocidio, benché possa realizzarsi anche mediante una o poche uccisioni, richiede categoricamente la prova dell'intento specifico di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale. Ne deriva che, pur non imponendo né lo sterminio né il genocidio il raggiungimento di una soglia numerica minima di vittime, entrambe le fattispecie comportano che le uccisioni si collochino all'interno di un'operazione più estesa *o* sistematica, finalizzata all'eliminazione di una porzione significativa di soggetti. Tuttavia, ancora, il crimine di genocidio si distingue per la presenza di un ulteriore requisito concernente la qualificazione del gruppo interessato dagli atti criminosi, il quale deve appartenere a una delle categorie tassativamente enumerate all'art. 4 dello Statuto. Al contrario, nel caso dello sterminio, le uccisioni possono essere indirizzate indiscriminatamente contro una popolazione civile. Conseguentemente, almeno nel caso *a quo*, qualora il genocidio si fosse realizzato attraverso condotte omicidiarie, non risulta giuridicamente ammissibile sussumere cumulativamente le medesime condotte anche sotto la fattispecie dello sterminio. In assenza di un elemento materialmente distinto, si rende necessario ricorrere alla seconda fase del test bifasico. Considerando che il crimine di genocidio si caratterizza per un elemento soggettivo altamente qualificato – non previsto per lo sterminio – esso risulta prevalente e meritevole di applicazione preferenziale, in virtù del principio di specialità normativa[203]. Di conseguenza, la Camera di primo grado ha pronunciato condanna esclusivamente ai sensi dell'art. 4 dello Statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, irrogando nei confronti Radislav Krstić una sanzione pari a 46 anni di detenzione[204].

Tale esito è stato oggetto di impugnazione dinanzi alla Camera d'appello da parte dell'Ufficio del Procuratore, il quale, con il primo motivo di gravame ha censurato la decisione della Camera di primo grado di non emettere condanne nei confronti dell'imputato per il crimine di sterminio, commesso in danno della popolazione musulmana bosniaca di Srebrenica in relazione ai fatti verificatisi tra il 13 e il 19 luglio 1995[205].

La Camera di primo grado, infatti, ha ritenuto che gli atti accertati non potessero costituire oggetto di condanna autonoma rispetto a quella per genocidio, atteso che

[203] Ivi, parr. 684-685.
[204] Ivi, par. 727.
[205] IRMCT, *Appeals Chamber Judgment in the Case of the Prosecutor v. Radislav Krstić*, par. 4.

entrambe le accuse risultavano fondate sui medesimi fatti storici. L'Ufficio del Procuratore ha contestato tale conclusione, reputandola viziata da un errore di diritto, in quanto fondata sull'assunto che i requisiti previsti dall'art. 5, lett. *b)*, dello Statuto siano assorbiti negli elementi costitutivi del genocidio, di cui alla disposizione antecedente[206]. Una simile questione è stata oggetto di approfondimento anche da parte del Tribunale per il Ruanda in occasione del caso *Prosecutor v. Alfred Musema*, in cui la Camera d'appello è giunta a esiti diametralmente opposti rispetto a quelli della Camera di prima istanza in *Krstić*. La Camera d'appello del Tribunale per il Ruanda ha ritenuto ammissibile la coesistenza di condanne per genocidio e per sterminio fondate sulla medesima condotta, evidenziando che il genocidio richiede la dimostrazione dell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, non necessario per la configurazione dello sterminio. Quest'ultimo presuppone invece la prova che l'azione sia stata posta in essere nell'ambito di un attacco esteso *o* sistematico contro una popolazione civile, circostanza non richiesta per il genocidio[207]. Nel procedimento in esame, la Camera di primo grado ha riconosciuto che la condizione dell'attacco esteso *o* sistematico contro la popolazione civile fosse implicita nel requisito dell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo protetto ai sensi dell'art. 4 dello Statuto. Tuttavia, tale ricostruzione non appare conforme né alla lettera della Convenzione sulla Prevenzione e Repressione del Crimine di Genocidio, né al diritto internazionale consuetudinario. La medesima Camera ha altresì asserito che l'elemento soggettivo del genocidio si concretasse rigorosamente nell'intento specifico di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale[208]. Tale *mens rea* differisce sotto molteplici profili da quella richiesta per il crimine di sterminio, il quale esige non solo la dimostrazione che il fatto sia stato commesso nel quadro di un attacco esteso *o* sistematico, ma anche che l'autore sia consapevole della propria partecipazione a tale contesto[209]. A ciò si aggiunga che,

[206] *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Appeals Chamber, Prosecutor v. Radislav Krstić, Judgment,* cit., par. 219.
[207] *International Criminal Tribunal for Rwanda, Appeals Chamber, Prosecutor v. Alfred Musema, Judgment, 27 January 2000,* par. 366.
[208] *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Appeals Chamber, Prosecutor v. Radislav Krstić, Judgment,* cit., par. 222.
[209] Ivi, par. 223.

la Camera di primo grado ha erroneamente sancito che le due figure criminose implicassero entrambe la circostanza che le uccisioni si inseriscano all'interno di un piano su vasta scala, finalizzato all'eliminazione di un'ingente porzione della popolazione civile. A tal proposito, la Camera d'appello ha ribadito che la presenza di una politica comune può costituire un indizio rilevante ai fini della dimostrazione dell'intento richiesto, ma non rappresenta un requisito essenziale del crimine di genocidio. La medesima osservazione risulta valevole anche per il crimine di sterminio: sebbene l'esistenza di un piano o di una *policy* organizzata possa contribuire a comprovare lo svolgimento di un attacco sistematico, essa non costituisce *condicio sine qua non* per il perfezionamento del crimine. Ne consegue che, tale elemento non può essere invocato per sostenere l'incompatibilità o l'assorbimento reciproco delle fattispecie incriminatrici[210].

Alla luce delle considerazioni svolte, la Camera d'appello ha deliberato che la Camera di primo grado aveva erroneamente escluso la condanna di Radislav Krstić in relazione al crimine di sterminio. Tuttavia, atteso l'effettivo grado di partecipazione accertato, la Camera ha ritenuto che l'imputato abbia agito in qualità di istigatore e favoreggiatore nella commissione dello sterminio, qualificato come crimine contro l'umanità. Pertanto, ha condannato definitivamente Radislav Krstić alla pena di 35 anni di reclusione[211].

### 3.2. **Il caso Milomir Stakić**

Milomir Stakić nacque il 19 gennaio 1962 nel Comune di Prijedor, situato nella regione della Repubblica Srpska. Nel novembre del 1990, quale esponente del Partito Democratico Serbo (d'ora in poi «SDS»), fu eletto nell'Assemblea Municipale di Prijedor, assumendo successivamente la carica di Vicepresidente dell'organo assembleare. Nel settembre 1991, Stakić fu designato Vicepresidente del Consiglio Municipale del Partito e, nel gennaio 1992, fu nominato Presidente dell'autoproclamata Assemblea del Popolo Serbo del Comune di Prijedor[212]. Nei

[210] *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Appeals Chamber, Prosecutor v. Radislav Krstić, Judgment,* cit., par. 225.
[211] Ivi, *Disposition*.
[212] *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Appeals Chamber, Prosecutor v. Milomir Stakić, Judgment, 22 March 2006,* par. 2.

giorni 29 e 30 aprile 1992, l'SDS promosse quella che la seconda Camera di primo grado del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia ha definito come un «colpo di Stato» a livello municipale[213]. Nei mesi successivi, contrassegnati da una marcata instabilità politico-istituzionale, Stakić assunse la presidenza dell'Assemblea Municipale, nonché dell'Unità di Crisi del Comune di Prijedor – organo poi rinominato «Presidenza di Guerra». Quest'ultima, istituita nel maggio 1992 in ragione della dichiarazione dello stato di emergenza nella regione, assunse *de facto* tutte le competenze dell'Assemblea Municipale. Stakić mantenne i propri incarichi sino al gennaio 1993, quando fu destituito dalla carica di Presidente dell'Assemblea Municipale[214].

In data 23 marzo 2001, in esecuzione del mandato di arresto emesso dal Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia il 22 gennaio 2001, egli è stato arrestato a Belgrado. In seguito, con atto d'accusa depositato il 27 marzo 2001, è stato convocato in giudizio per il crimine di complicità in genocidio in relazione al periodo in cui rivestiva la carica di Presidente dell'Unità di Crisi del Comune di Prijedor[215]. L'atto d'imputazione è stato oggetto di successiva modificazione, e gli sono stati contestati numerosi capi di accusa, tra cui quello per sterminio[216].

La sentenza di primo grado è stata emessa il 31 luglio 2003. Nella pronuncia, Milomir Stakić è stato dichiarato colpevole di sterminio quale crimine contro l'umanità (Capo 4), oltre che di omicidio quale violazione delle leggi e consuetudini di guerra (Capo 5), persecuzione quale crimine contro l'umanità (Capo 6), di omicidio quale crimine contro l'umanità (Capo 3) e deportazione quale crimine contro l'umanità (Capo 7). In conclusione, l'imputato è stato condannato alla pena dell'ergastolo[217]. Avverso la decisione resa dalla Camera di primo grado, sia l'imputato che l'Ufficio del Procuratore hanno presentato ricorso in appello[218].

---

[213] Ivi, par. 3.
[214] Ibidem.
[215] *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Prosecutor v. Milomir Stakić, Indictment, 27 March 2001*.
[216] *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Prosecutor v. Milomir Stakić, Fourth Amended Indictment, 10 April 2002*.
[217] *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Appeals Chamber, Prosecutor v. Milomir Stakić, Judgment,* cit., par. 5.
[218] *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Prosecutor v. Milomir Stakić, Stakić Appeal Brief, 8 March 2004*; *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Prosecutor v. Milomir Stakić, Prosecution Appeal Brief, 17 November 2003*.

Nel quarto motivo d'appello, relativo allo sterminio quale crimine contro l'umanità, Stakić ha dedotto la sussistenza di tre distinti errori di diritto nella qualificazione giuridica della condotta attribuitagli. In primo luogo, egli ha sostenuto che, oltre al necessario elemento soggettivo della fattispecie, dovesse essere dimostrata la sussistenza di un «vast scheme to commit collective murder» non ai danni di «singled out individuals»[219]. Per giunta, a detta dell'imputato, affinché una persona possa essere ritenuta penalmente responsabile per il crimine di sterminio, risulta essenziale la sua consapevolezza circa l'esistenza di detto piano collettivo. In secondo luogo, l'appellante ha affermato che la *mens rea* richiesta per tale crimine comporta l'intento di uccidere un numero elevato di persone, e ha specificato che «this number should be in the thousands in order to meet the threshold of severity and gravity of the crime»[220]. In aggiunta, Stakić ha contestato la fondatezza della propria condanna, sostenendo che essa non derivasse da un'adeguata valutazione complessiva del materiale probatorio e che la stessa Camera di primo grado avesse riconosciuto l'assenza dell'intenzione di uccidere i membri della popolazione non serba del Comune di Prijedor[221]. Il Procuratore, dal canto suo, ha ritenuto che, nell'impostazione della difesa, il crimine di sterminio dovesse articolarsi in due elementi soggettivi e sei elementi materiali. Tuttavia, egli ha contestato tale configurazione, qualificandola come una distorta accumulazione di elementi ipotetici, erroneamente ricavati da pronunce di primo grado, in particolare dalla sentenza del caso *Prosecutor v. Mitar Vasiljevic*[222]. Secondo l'accusa, tale approccio giunge a confondere gli elementi costitutivi del crimine con i cosiddetti *modes of liability*. Pertanto, il Procuratore ha ricordato che la giurisprudenza del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia aveva già decretato che il crimine di sterminio si compone di soli due elementi: (i) l'*actus reus*, consistente nell'uccisione di massa di individui; (ii) la *mens rea*, vale a dire l'intenzione di uccidere o causare gravi lesioni fisiche, con la consapevolezza della possibilità di determinare decessi su larga scala. Egli ha aggiunto che, anche nell'ipotesi in cui si volesse aderire alla ricostruzione del

[219] *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Appeals Chamber, Prosecutor v. Milomir Stakić, Judgment,* cit., par. 253.
[220] Ibidem.
[221] Ivi, par. 254.
[222] *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Chamber, Prosecutor v. Mitar Vasiljevic, Judgment,* cit.

crimine proposta dall'appellante, i requisiti dallo stesso indicati sarebbero comunque soddisfatti nel caso *a quo*[223].

La Camera d'appello ha proceduto, quindi, all'analisi dei due interrogativi che, secondo la propria interpretazione, l'imputato aveva sollevato in riferimento al crimine di sterminio quale crimine contro l'umanità, ossia: (i) se fosse necessario comprovare la sussistenza di un vasto piano finalizzato alla perpetrazione di omicidi collettivi, nonché la conoscenza di detto piano da parte dell'agente; (ii) se fosse richiesto, quale requisito costitutivo del crimine, l'intento di uccidere un numero particolarmente elevato di individui[224]. In merito al primo profilo, la Camera d'appello ha osservato che la giurisprudenza del Tribunale non prevede tra i suoi elementi costitutivi né l'esistenza di un vasto piano di omicidi collettivi, né la necessaria consapevolezza dell'autore in ordine a quest'ultimo. Sebbene nella sentenza di primo grado resa in occasione del caso *Prosecutor v. Mitar Vasiljevic*, e richiamata dall'appellante, si afferma che un simile requisito sia «largely consistent»[225] con la prassi giurisprudenziale del Tribunale, non vi è alcun fondamento normativo che ne attesti l'effettiva imperatività. La Camera d'appello ha constatato, inoltre, che nella stessa pronuncia nel caso *de quo* non si rinviene, tra i tratti costitutivi del crimine, la conoscenza di un vasto piano di omicidi collettivi da parte del responsabile[226].

Quanto alla *mens rea*, essa si identifica con l'intenzione del soggetto di provocare uccisioni su larga scala, ovvero di sottoporre un numero elevato di individui a condizioni non compatibili con la vita[227]. La Camera d'appello del Tribunale per l'ex Jugoslavia, condividendo quanto sopra, ha respinto le doglianze avanzate dall'appellante con riguardo a questo aspetto[228]. Alla luce di ciò, essa ha concordato con la Camera di primo grado nel ritenere che le espressioni «su larga scala» o «numero elevato» non implicano l'esistenza di soglia numerica minima[229]. Con

[223] Ivi, par. 255.
[224] Ivi, par. 257.
[225] Ivi, parr. 226 e 258.
[226] *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Appeals Chamber, Prosecutor v. Milomir Stakić, Judgment,* cit., par. 258.
[227] *International Criminal Tribunal for Rwanda, Appeals Chamber, Prosecutor v. Ntakirutimana, Appeal Judgment, 13 December 2004*, par. 522.
[228] *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Appeals Chamber, Prosecutor v. Milomir Stakić, Judgment,* cit., par. 259.
[229] Ivi, par. 260.

riguardo all'ulteriore censura secondo cui la condanna dell'appellante per il crimine di sterminio non derivi da un'adeguata valutazione complessiva del materiale probatorio, la Camera d'appello ha preso atto che i riferimenti testuali invocati a sostegno appaiano, nella migliore delle ipotesi, estremamente modesti[230]. Difatti, la Camera di primo grado ha accertato che «killings were perpetrated on a massive scale against the non-Serb population of Prijedor»[231] e che l'imputato, in ragione della posizione istituzionale rivestita e del ruolo esercitato in attuazione del piano di imporre il modello serbo del territorio comunale, fosse a conoscenza dei particolari e dello stato di «progress of the campaign of annihilation»[232]. La medesima Camera ha constatato che Stakić, in qualità di Presidente del Consiglio di Difesa del Popolo, svolgesse una funzione chiave di coordinamento tra le autorità civili, militari e di polizia. Tali accertamenti hanno condotto la Camera di prima istanza a ritenere che l'appellante abbia agito con l'intento richiesto, quantomeno nella forma del *dolus eventualis*, al fine di sterminare la popolazione non serba del Comune di Prijedor nell'anno 1992[233].

Sulla base delle considerazioni sin qui illustrate, la Camera d' appello ha confermato la responsabilità di Milomir Stakić per il crimine di sterminio, ritenendo che le uccisioni di massa rappresentassero una conseguenza naturale e prevedibile dello «Scopo Comune» e che, pur essendo conscio di tale evenienza, egli avesse agito in attuazione dello stesso[234]. In definitiva, la Camera d'appello ha condannato l'imputato per il crimine contro l'umanità di sterminio di cui all'art. 5, lett. *b)*, dello Statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, irrogando una pena complessiva di 40 anni di detenzione[235].

### 3.3. **Il caso Radovan Karadžić**

Il presente giudizio concerne eventi avvenuti tra l'ottobre 1991 e il novembre 1995 in diverse località della Bosnia Erzegovina, tra cui Sarajevo, Srebrenica e 20

[230] Ivi, par. 262.
[231] *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Chamber, Prosecutor v. Milomir Stakić, Judgment, 31 July 2003,* par. 661.
[232] Ibidem.
[233] *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Appeals Chamber, Prosecutor v. Milomir Stakić, Judgment,* cit., par. 263.
[234] Ivi, par. 264.
[235] Ivi, pp. 141-142.

municipalità appartenenti alla Regione Autonoma della Krajina, alla regione di Sarajevo e alla Bosnia Erzegovina orientale[236].

L'imputato, Radovan Karadžić, nacque il 19 giugno 1945 nel comune di Šavnik, nella Repubblica del Montenegro. Egli fu membro fondatore del Partito Democratico Serbo e ne assunse la presidenza dal 12 luglio 1990 al 19 luglio 1996. Egli ricoprì, altresì, la carica di Presidente del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Repubblica Srpska, istituito il 27 marzo 1992. In data 12 maggio 1992, Karadžić fu designato a capo della Presidenza collegiale a tre membri della Repubblica Srpska. A partire dal 17 dicembre 1992, egli assunse l'incarico di Presidente unico della Repubblica Srpska, nonché quella di Comandante Supremo delle forze armate della medesima entità territoriale[237].

Con l'atto d'accusa, depositato in data 19 ottobre 2009, a Radovan Karadžić sono stati contestati 11 capi d'imputazione, tra cui quello relativo allo sterminio quale crimine contro l'umanità (Capo 4)[238].

L'Ufficio della Procura ha sostenuto che, per l'intero arco temporale interessato, in Bosnia Erzegovina fosse in corso un conflitto armato e che le condotte contestate si inscrivessero nell'ambito di un attacco esteso *e* sistematico diretto contro la popolazione civile musulmana e croata bosniaca[239]. Alla luce del materiale probatorio disponibile, la Camera di primo grado ha accertato che gli atti criminosi ascrivibili a Radovan Karadžić fossero parte integrante dell'attacco testé menzionato e che il soggetto fosse pienamente consapevole di tale contesto[240]. In particolare, le violenze documentate comprendevano, *inter alia*, l'imposizione di condizioni incompatibili con la vita, tra cui la causazione di gravi lesioni personali. In almeno 20 municipalità della Bosnia orientale, della Regione autonoma della Krajina e dell'area di Sarajevo, le forze serbo-bosniache si sono rese responsabili di atrocità ai danni di civili[241]. Di particolare rilievo è l'attacco a Srebrenica del 6 luglio 1995, allorché, a seguito della caduta dell'enclave, circa 30.000 donne, bambini e anziani furono deportati, mentre

[236] *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Chamber, Prosecutor v. Radovan Karadžić, Judgment, 24 March 2016,* par. 1.
[237] Ivi, par. 2.
[238] Ivi, par. 5.
[239] Ivi, par. 2439.
[240] Ivi, par. 2443.
[241] Ivi, par. 2444.

migliaia di uomini in età da combattimento furono uccisi nelle settimane successive[242]. La Camera di primo grado ha qualificato tali eventi come prova evidente della natura estesa *e* sistematica dell'offensiva, ritenendo così integrato l'elemento contestuale richiesto dall'art. 5, lett. *b)*, dello Statuto per la configurabilità del crimine di sterminio[243]. La stessa Camera ha rilevato che numerosi eventi contestati nell'atto d'accusa fossero avvenuti in luoghi distinti, in contesti differenti e ad opera di agenti diversi, nel corso di un periodo di tempo prolungato. Tenuto conto di tali fattori, laddove la Camera ha ritenuto gli episodi in questione come autonomi, ha proceduto a un'analisi più dettagliata volta a stabilire se ciascuno di essi potesse integrare un'uccisione su larga scala ai fini della configurabilità dell'*actus reus* del crimine di sterminio[244]. Essa ha concluso che Karadžić, responsabile degli eventi identificati, aveva agito con l'intento di uccidere le vittime o, quantomeno, di cagionare volontariamente gravi lesioni personali che avrebbero ragionevolmente potuto condurre alla morte[245]. Nel pervenire a tale esito, la Camera di primo grado ha preso in esame i siti, la durata dei fatti e l'identità delle vittime, rilevandone la piena coerenza con la dimensione dell'attacco esteso *o* sistematico contro le popolazioni civili musulmana e croata bosniaca. Inoltre, essa ha valorizzato la posizione apicale rivestita dal soggetto, in qualità di Presidente della Repubblica Srpska e di Comandante supremo delle forze serbo-bosniache, le quali hanno assunto un ruolo determinante nella pianificazione e nell'esecuzione delle operazioni culminate nel genocidio di Srebrenica.

In definitiva, la Camera di primo grado ha accertato la commissione del crimine di sterminio quale crimine contro l'umanità nel caso di specie e ha condannato Radovan Karadžić alla pena di 40 anni di reclusione[246]. Quest'ultima è stata successivamente aggravata in sede d'appello, ove è stata comminata la pena dell'ergastolo[247].

## 4. **Il Tribunale penale internazionale per il Ruanda: quadro generale**

[242] Ivi, par. 5605.
[243] Ivi, par. 2445.
[244] Ivi, par. 2459.
[245] Ivi, par. 2462.
[246] Ivi, parr. 2463 e 6071-6072.
[247] *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Appeals Chamber, Prosecutor v. Radovan Karadžić, Judgment, 11 July 2013.*

L'esperienza del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia venne presto replicata, *mutatis mutandis*, per giudicare gli individui responsabili dei crimini commessi in Ruanda[248]. Il 7 aprile 1994, l'abbattimento dell'aereo sul quale viaggiava il Presidente ruandese Juvénal Habyarimana causò un forte inasprimento delle tensioni tra i due principali gruppi etnici del Paese, gli Hutu e i Tutsi, questi ultimi accusati di aver provocato la caduta del velivolo, quindi la morte dei passeggeri a bordo. La campagna di odio che seguì a tali eventi culminò nello sterminio di circa 800.000 persone, principalmente di etnia Tutsi[249].

Il 30 aprile 1994, il Presidente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite affermò che[250] «persons who instigate or participate in such acts of extermination are individually responsible»[251] e, riprendendo il linguaggio dell'art. 2 della Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio del 1948, ricordò che l'uccisione di soggetti appartenenti a un determinato gruppo etnico, perpetrata con l'intento di distruggerlo, in tutto o in parte, integra gli estremi di un «crimine internazionale»[252]. In data 8 giugno 1994, il Consiglio di Sicurezza adottò una Risoluzione nella quale richiamava l'attenzione sull'esistenza di «reports indicating that acts of genocide have occurred in Rwanda»[253] e ribadiva che «genocide constitutes a crime punishable under international law»[254].

Il 28 settembre 1994, il governo ruandese presentò formale richiesta alle Nazioni Unite per l'istituzione di un tribunale[255]. Tale istanza fu accolta l'8 novembre dello stesso anno, quando il Consiglio di Sicurezza adottò la Risoluzione n. 955[256], approvata con

---

[248] AKHAVAN, *The International Criminal Tribunal for Rwanda: The Politics and Pragmatics of Punishment*, in *American Journal of International Law*, Vol. 90, Issue 3, 1996, p. 501 ss., p. 501.
[249] AITALA, *Diritto internazionale penale*, cit., p. 28.
[250] SCHABAS, *The UN International Criminal Tribunals: The Former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, p. 25.
[251] *Statement by the President of the Security Council*, UN Doc. S/PRST/1194/21 (30 April 1994).
[252] Ibidem.
[253] *UN Doc. S/RES/925 (8 June 1994)*, Preamble.
[254] Ibidem. Parallelamente, la Commissione delle Nazioni Unite per i Diritti Umani fu convocata in sessione straordinaria e designò, quale relatore speciale, il giurista ivoriano René Degni-Segui, affinché si recasse nel Paese per un'indagine in loco. Alla luce degli elementi raccolti, questi sollecitò l'istituzione urgente di un tribunale internazionale *ad hoc* o, in alternativa, di procedere all'estensione della giurisdizione dell'esistente Tribunale per l'ex Jugoslavia anche al crimine di genocidio commesso nel corso del conflitto ruandese. Il 1º luglio 1994, il Consiglio di Sicurezza adottò la Risoluzione n. 935, con la quale deliberò la creazione di una Commissione di esperti, modellata su quella formata per l'ex Jugoslavia due anni prima.
[255] *Letter Dated 28 September 1998 from the Permanent Representative of Rwanda to the United Nations addressed to the President of the Security Council*, UN Doc. S/1994/1115 (28 September 1994).
[256] *UN Doc. S/RES/955 (8 November 1994)*.

un'astensione – quella della Cina – e un solo voto contrario – quello del Ruanda[257], quest'ultimo dovuto alla mancata inclusione della pena di morte tra le pene irrogabili dal costituendo Tribunale, nonché ai limiti imposti alla giurisdizione *ratione materiae* e *ratione temporis*, non condivisi dal governo locale[258].

Il fondamento giuridico dell'organo giurisdizionale risiedeva ancora una volta nel Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, relativo all'azione rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni della pace e agli atti di aggressione[259].

Il Tribunale per il Ruanda, istituito con sede ad Arusha, presentava una struttura pressocché identica a quello per l'ex Jugoslavia, con cui condivideva la Camera d'appello. Tale struttura comprendeva l'Ufficio del Procuratore, la Cancelleria e le Camere di primo grado[260]. I 16 giudici permanenti, di cui cinque provenienti dal Tribunale per l'ex Jugoslavia, erano eletti dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, su proposta del Consiglio di Sicurezza, per un mandato quadriennale rinnovabile[261]. Essi dovevano essere persone di alta moralità, imparzialità e integrità, nonché possedere le qualifiche necessarie per l'accesso alle più alte magistrature nei rispettivi Stati[262].

Il Procuratore, in comune con il Tribunale per l'ex Jugoslavia fino al 2003[263], era tenuto ad agire in piena indipendenza da Governi o altre fonti esterne, ed esercitava funzioni di indagine e accusa[264]. La sua nomina avveniva ad opera del Consiglio di Sicurezza, su proposta del Segretario Generale, con mandato quadriennale e possibilità di rinnovo (art. 15, comma 4, dello Statuto)[265].

---

[257] BONNER, *Rwandans Divided on War-Crimes Plan*, in *New York Times*, Section A, 2nd November 1994, p. 10.
[258] ROBINSON, VASILIEV, VAN SLIEDREGT, OOSTERVELD, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, cit., p. 128.
[259] Ibidem.
[260] Ibidem.
[261] SCHABAS, *The UN International Criminal Tribunals: The Former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone*, cit., p. 595.
[262] *Report of the Secretary-General Pursuant to Paragraph 2 of Security Council Resolution 808(1993)*, UN Doc. S/25704 (3 May 1993), par. 74.
[263] ROBINSON, VASILIEV, VAN SLIEDREGT, OOSTERVELD, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, cit., p. 128.
[264] SCHABAS, *The UN International Criminal Tribunals: The Former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone*, cit., p. 600.
[265] Una delle prime problematiche di cui fu investito l'Ufficio del Procuratore del Tribunale per il Ruanda riguardò l'eventuale perseguimento delle atrocità commesse dal Fronte Patriottico Ruandese (cosiddetto *FPR*), che aveva posto fine al genocidio, assumendo il potere nel luglio 1994. Da un lato, il Tribunale *ad hoc* era stato istituito per consegnare alla giustizia i responsabili del genocidio, e focalizzare l'attenzione sull'*FPR* avrebbe potuto equivalere a chiedere al Tribunale di Norimberga di giudicare i crimini commessi dai partigiani ebrei contro i nazisti. Dall'altro, esistevano prove consistenti delle persecuzioni poste in essere dall'*FPR* nella seconda metà del 1994, e vi erano forti pressioni affinché il Procuratore dimostrasse

Infine, la Cancelleria era responsabile degli aspetti amministrativi sia nei confronti delle Camere sia nei confronti del Procuratore (artt. 16, comma 1, e 10, lett. *c)* dello Statuto), e come tale non costituiva un organo indipendente. Il Cancelliere, descritto talvolta come «messaggero neutrale»[266] del Tribunale, era incaricato dei programmi di ***outreach***, vale a dire di iniziative volte a promuovere il lavoro dell'organo giudicante presso le comunità interessate[267]. Egli era designato dal Segretario Generale, previa consultazione con il Presidente del Tribunale, per un mandato quadriennale rinnovabile (art. 16, comma 3).

Con riguardo alla giurisdizione *ratione materiae*, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 dello Statuto anche il Tribunale penale internazionale per il Ruanda era competente a giudicare il crimine di genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra, benché le definizioni di queste ultime due categorie differissero da quelle previste nello Statuto del Tribunale per l'ex Jugoslavia[268]. In particolare, l'art. 4 dello Statuto conferiva giurisdizione sulle gravi violazioni dell'art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949 e del Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1977, relativo alla protezione delle vittime di conflitti armati non internazionali.

Quanto alla giurisdizione *ratione loci*, essa era circoscritta ai crimini avvenuti in Ruanda, o commessi da cittadini ruandesi negli Stati limitrofi, tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1994 (art. 1 dello Statuto).

Analogamente al Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, il Tribunale per il Ruanda esercitava la propria giurisdizione in ossequio al principio di primazia rispetto alle corti nazionali (art. 8, comma 1, dello Statuto)[269]. Al principio della *primacy*

---

la propria imparzialità perseguendo anche alcuni sospetti Tutsi. Si veda: SHABAS, *The UN International Criminal Tribunals: The Former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone*, cit., p. 606.

[266] *Eight Annual Report of the ICTY*, UN Doc. A/56/352-S/2001/865 (17 September 2001), par. 208.

[267] MCDONALD, *The International Criminal Tribunals: Crime and Punishment in the International Arena*, in *ILSA Journal of International and Comparative Law*, Vol. 7, Issue 667, 2001, p. 464 ss., p. 684.

[268] ROBINSON, VASILIEV, VAN SLIEDREGT, OOSTERVELD, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, cit., p. 128.

[269] In fase di redazione dello Statuto, lo Zaire – oggi Repubblica Democratica del Congo – propose l'introduzione di una norma che imponesse ai tribunali nazionali il trasferimento di ogni procedimento connesso ai crimini perpetrati in Ruanda al Tribunale *ad hoc*, al fine di rafforzarne la primazia. Tuttavia, la *condicio sine qua non* per usufruire di tale prerogativa restò l'esercizio, da parte del Procuratore, della propria discrezionalità, subordinato alla sussistenza della giurisdizione materiale e personale del Tribunale. Si veda: *Letter dated 7 November 1994 from the Chargé d'Affaires a.i. of the Permanent Mission of Zaire to the United Nations addressed to the President of the Security Council*, UN Doc. S/1994/1267 (7 November 1994); SCHABAS, *The UN International Criminal Tribunals: The Former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone*, cit., p. 124.

si legava la questione del *ne bis in idem*. In tal senso, si rendeva necessaria una previsione che affrontasse l'ipotesi in cui uno dei due fori – nazionale o internazionale – avesse già esaurito il proprio potere giudicante[270]. L'art. 14, comma 7, del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici dispone che nessuno può essere nuovamente sottoposto a giudizio o sanzionato per un fatto per il quale sia già intervenuta una decisione irrevocabile di condanna o di assoluzione, resa in conformità alla legge al rito penale dello Stato competente[271]. Nondimeno, tale disposizione è comunemente interpretata come riferibile al solo contesto intra-statale[272]. Sul punto, lo Statuto del Tribunale per il Ruanda consentiva a quest'ultimo di procedere nuovamente nei confronti di un imputato, laddove una corte nazionale già investita del medesimo caso avesse: (i) classificato le voci d'imputazione come reati comuni; (ii) avesse inteso proteggere l'imputato dall'attribuzione di responsabilità penale; ovvero (iii) non avesse condotto il processo con la dovuta diligenza (art. 9 del testo statutario). In caso di doppio procedimento, il Tribunale *ad hoc* era tenuto a considerare, in fase di commisurazione della pena, l'eventuale avvenuta esecuzione di una sanzione già irrogata in sede nazionale (art. 9)[273].

Le sorti del Tribunale penale internazionale per il Ruanda subirono una profonda scossa nel maggio 1998, quando Jean Kambanda, Primo Ministro ruandese che aveva orchestrato il genocidio, ammise la propria responsabilità[274]. Tale evento segnò l'inizio di una fase di intensa attività giudiziaria, che portò il Consiglio di Sicurezza ad aumentare fino a tre il numero delle Camere di primo grado[275]. Nel settembre 1998, per la prima volta, un tribunale internazionale condannò un individuo, Jean-Paul Akayesu, per il crimine di genocidio. Con la sentenza, i giudici riconobbero anche le violenze di stampo sessuale come atti configurabili tale fattispecie[276].

Nell'anno successivo, i rapporti tra il Tribunale *ad hoc* e il Ruanda si incrinarono a seguito della decisione della Camera d'appello di ritirare la propria giurisdizione sul

---

[270] SCHABAS, *The UN International Criminal Tribunals: The Former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone*, cit., p. 127.
[271] *Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici 16 dicembre 1966*.
[272] *UN Doc. CCPR/C/31\/D/204/1986 (2 November 1987)*, par. 7.3.
[273] Si veda: SCHABAS, *The UN International Criminal Tribunals: The Former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone*, cit., p. 128.
[274] *International Criminal Tribunal for Rwanda, Trial Chamber, Prosecutor v. Jean Kambanda, Judgment and Sentence, 4 September 1998*.
[275] *UN Doc. S/RES/1165 (30 April 1998)*, parr. 1-3.
[276] *International Criminal Tribunal for Rwanda, Trial Chamber, Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, Judgment*, *2 September 1998*.

caso *Barayagwiza* per violazione dei diritti umani durante il periodo di detenzione preventiva dell'imputato[277]. In risposta, il Ruanda sospese la cooperazione con il Tribunale, ostacolando l'avanzamento dei procedimenti. La Camera d'appello tornò, quindi, sui suoi passi e stabilì che il Tribunale avrebbe dovuto continuare a esercitare la propria giurisdizione sul caso di specie, fermo restando il diritto dell'imputato ad una riduzione della pena proporzionale ai danni subiti[278].

In vista della conclusione delle proprie attività, il Tribunale per il Ruanda predispose il deferimento di 40 casi alle giurisdizioni nazionali. A tal fine, la Risoluzione n. 1329 del 2000 del Consiglio di Sicurezza introdusse la figura dei giudici *ad litem*[279], chiamati a prestare servizio in uno o più procedimenti, su richiesta del Presidente e previa nomina del Segretario Generale delle Nazioni Unite[280]. Con successiva Risoluzione n. 1431 del 2002, il loro numero fu elevato a 18[281]. Tali magistrati erano membri a pieno titolo delle Camere di primo grado; nondimeno, non godevano degli stessi poteri spettanti ai giudici permanenti in ordine ai profili pre-dibattimentali e amministrativi[282], ivi

---

[277] La Camera d'appello del Tribunale per il Ruanda decise di ritirare la propria giurisdizione sul caso di specie in ragione delle reiterate e gravi violazioni dei diritti fondamentali dell'imputato. In particolare, Barayagwiza rimase in detenzione provvisoria per oltre tre anni: dapprima senza atto d'accusa, in violazione dei termini stabiliti alle Regole 40 e 40-*bis*; successivamente, senza possibilità di comparire tempestivamente dinanzi a un giudice, contrariamente a quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto. La medesima Camera qualificò tale condotta come un abuso giudiziario, imputabile alla negligenza del Procuratore. La stessa ritenne, quindi, che la continuazione del procedimento avrebbe compromesso irreparabilmente la sua integrità e legittimità, configurando una «travesty of justice». Per queste ragioni, la Camera d'appello dispose l'annullamento dell'atto d'accusa «with prejudice» e l'immediata liberazione dell'imputato. A seguito di tale decisione, il governo del Ruanda sospese la cooperazione con il Tribunale. Il motivo principale fu che la pronuncia, pur fondata su ragioni procedurali, costituiva un grave precedente: secondo le autorità ruandesi, essa avrebbe potuto essere utilizzata da altri sospettati di genocidio per sfuggire alla giustizia, creando così un contesto di impunità generalizzata. In termini giuridici e formali, il governo giustificò tale sospensione affermando che la decisione della Camera d'appello sollevava dubbi sulla legittimità del giudizio e rendeva insostenibile la prosecuzione della cooperazione finché le questioni legali sottostanti non fossero chiarite. Si veda: *International Criminal Tribunal for Rwanda, Appeals Chamber, Prosecutor v. Jean-Bosco Barayagwiza, Decision, 3 November 1999;* ASSOCIATED PRESS, *Rwanda Suspends Cooperation on Genocide With U.N. Tribunal*, in *The Washington Post: Democracy Dies in Darkness*, Kigali, 7 November 1999; IRIN NEWS, *Hundreds protest against Barayagwiza release*, in *The New Humanitarian*, Nairobi, 16 November 1999.

[278] ROBINSON, VASILIEV, VAN SLIEDREGT, OOSTERVELD, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, cit., pp. 129-130.

[279] *UN Doc. S/RES/1329 (5 December 2000)*, par. 1.

[280] POCAR, *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, novembre 2007, par. 21, accessibile a https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e43, ultimo accesso: 25 agosto 2025.

[281] ROBINSON, VASILIEV, VAN SLIEDREGT, OOSTERVELD, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, cit., p. 130.

[282] SCHABAS, *The UN International Criminal Tribunals: The Former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone*, cit., pp. 596-597.

compresa la facoltà di emendare le *Rules of Procedure and Evidence* (art. 13-*quater* dello Statuto). L'iniziativa di elaborare una strategia di completamento fu, in realtà, promossa dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel dicembre 2002, in occasione dell'approvazione del bilancio annuale del Tribunale[283]. L'anno seguente, quest'ultimo presentò un piano per la chiusura dei procedimenti a carico degli imputati in stato di detenzione entro il 2007, degli imputati latitanti entro il 2009, e delle persone non ancora incriminate entro il 2011[284]. Tale programma fu successivamente modificato e, secondo la Relazione Annuale del 2002, l'organo giudicante dichiarò che il proprio mandato avrebbe potuto esaurirsi già entro il 2007 o il 2008[285]. Nell'agosto 2003, la Risoluzione n. 1503 del Consiglio di Sicurezza fissò il calendario definitivo di completamento, analogo a quello del Tribunale per l'ex Jugoslavia[286]. I casi rimanenti furono trasferiti alle corti nazionali di Francia e Ruanda. Siffatti trasferimenti segnarono, nel dicembre 2012, la fine dell'attività processuale del Tribunale; mentre l'attività d'appello si concluse soltanto nel 2015. I giudizi contro tre latitanti di alto rango furono affidati al Meccanismo Residuale per i Tribunali Penali Internazionali, che emise nuovi mandati d'arresto nei loro confronti. Due furono successivamente dichiarati deceduti e uno incapace di partecipare al processo per infermità mentale[287]. Il Meccanismo Residuale ha altresì confermato la condanna della Camera d'appello nel caso *Ngirabatware*[288] e, attualmente, prosegue con il monitoraggio dei giudizi deferiti *ex* Regola 11-*bis*, la protezione dei testimoni, l'esecuzione delle pene e la ricerca dei latitanti ancora in fuga[289]. Nel corso della sua esistenza, il Tribunale penale internazionale per il Ruanda ha perseguito un totale di 82 individui, pronunciando 27 condanne per il crimine di sterminio quale crimine contro l'umanità[290].

---

[283] *UN Doc. A/RES/57/289 (20 December 2002)*.
[284] *UN Doc. A/58/269* (*23 December 2003)*, par. 3.
[285] *UN Doc. A/57/163-S/2002/733 (2 July 2002)*, parr. 22-23.
[286] *UN Doc. S/RES/1503 (28 August 2003)*.
[287] ROBINSON, VASILIEV, VAN SLIEDREGT, OOSTERVELD, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, cit., p. 130.
[288] *International Residual Mechanism for Criminal Tribunals, Appeals Chamber, Prosecutor v. Augustin Ngirabatware, Judgment, 27 September 2019*.
[289] ROBINSON, VASILIEV, VAN SLIEDREGT, OOSTERVELD, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, cit., p. 131.
[290] IRMCT, *Key Figures of Cases*, accessibile a: https://unictr.irmct.org/en/cases/key-figures-cases; IRMCT, *The Cases*, accessibile a: https://unictr.irmct.org/en/cases.

## 5. Il crimine di sterminio nella giurisprudenza del Tribunale penale internazionale per il Ruanda

L'art. 3, lett. *b)*, dello Statuto del Tribunale penale internazionale attribuisce a quest'ultimo il potere di esercitare la propria giurisdizione sui crimini contro l'umanità, tra i quali si annovera lo sterminio[291].

La giurisprudenza del Tribunale ne ha progressivamente delineato l'elemento materiale, vale a dire l'uccisione di persone su vasta scala, da valutare alla luce dell'insieme delle circostanze del caso concreto, piuttosto che attraverso l'imposizione di una soglia numerica minima predeterminata di vittime[292]. L'*actus reus* della fattispecie in esame può sostanziarsi in azioni, omissioni o una combinazione di esse che, direttamente o indirettamente, concorrono causalmente alla morte di un numero considerevole di individui[293]. È distinta, per ciò stesso, la figura dell'omicidio, atteso che lo sterminio postula un attacco rivolto contro una popolazione civile o una parte significativa di essa, e non contro singoli soggetti: l'uccisione di poche persone, benché penalmente rilevante, non è sufficiente di per sé a integrare il crimine interessato[294].

Sotto il profilo soggettivo, ossia della *mens rea*, in ossequio all'art. 3, lett. *b)*, dello Statuto, è richiesto che l'autore agisca con l'intento di cagionare un esito letale di massa, ovvero con la consapevolezza che un tale risultato costituisca conseguenza probabile della propria condotta attiva od omissiva[295]. Oltre a ciò, la configurazione dello sterminio postula che l'agente sia consapevole del fatto che la propria condotta – anche omissiva – possa agevolare la commissione di un attacco discriminatorio esteso *o* sistematico contro la popolazione civile e che la stessa si inserisca in tale cornice[296].

Quanto all'elemento contestuale del crimine di sterminio, ai sensi del menzionato art. 3, esso esige che le uccisioni su vasta scala siano perpetrate quale parte di un attacco esteso *o* sistematico diretto contro una popolazione civile, su base nazionale, politica,

---

[291] BASSIOUNI, *Crimes Against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application*, cit., pp. 183-184.
[292] AITALA, *Diritto internazionale penale*, cit., p. 368.
[293] *International Criminal Tribunal for Rwanda, Appeals Chamber, Prosecutor v. Athanase Seromba, Judgment, 12 March 2008,* par. 189.
[294] METTRAUX, *Crimes Against Humanity in the Jurisprudence of the International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and for Rwanda*, in *Harvard International Law Journal*, Vol. 43, 2002, p. 237 ss., p. 285.
[295] *International Criminal Tribunal for Rwanda, Appeals Chamber, Prosecutor v. Elizaphan and Gérard Ntakirutimana, Judgment, 13 December 2004,* par. 522.
[296] *International Criminal Tribunal for Rwanda, Trial Chamber, Prosecutor v. Joseph Nzabirinda, Judgment, 23 February 2007,* par. 24.

etnica, razziale o religiosa. Il testo statutario non richiede la sussistenza del cosiddetto *war nexus*, svincolando quindi la giurisdizione per tale crimine dal necessario collegamento con un conflitto armato[297].

Dalla prassi giurisprudenziale attorno all'art. 3 dello Statuto è possibile ricavare i seguenti elementi strutturali del crimine di sterminio: (i) gli atti ascrivibili al soggetto devono essere commessi quale parte di un attacco esteso *o* sistematico; (ii) quest'ultimo deve essere diretto contro una popolazione civile; (iii) l'attacco deve essere di natura discriminatoria per motivi nazionali, politici, etnici, razziali o religiosi; (iv) l'individuo deve agire con la consapevolezza del contesto sottostante più ampio e con la coscienza che il suo comportamento o i suoi atti costituiscono contributo strumentale alla realizzazione di uccisioni di massa[298].

Il Tribunale per il Ruanda ha inteso la nozione di «attacco» come una serie coordinata di atti di violenza o maltrattamento rientranti tra le condotte tipizzate all'art. 3, lett. dalla *a)* alla *i)*, dello Statuto[299]. L'espressione «widespread or systematic» (art. 3), invece, è concepita come avente carattere disgiuntivo[300]: l'estensione attiene alla scala dell'attacco, misurata dall'ampiezza dell'offensiva e dal numero delle vittime[301]; la sistematicità esprime il carattere organizzato delle condotte violente e l'oggettiva improbabilità che esse si verifichino in modo casuale. Essa si manifesta tipicamente nell'attuazione di schemi delittuosi, ossia nella reiterazione non accidentale, regolare e

---

[297] STAHN, *A Critical Introduction to International Criminal Law*, cit., p. 53. Come emerge dalla sentenza relativa al caso *Nzabirinda,* l'art. 3 in esame, si discosta dall'art. 5 dello statuto del Tribunale per l'ex Jugoslavia sotto due aspetti particolarmente rilevanti: in primo luogo, la disposizione aderisce in modo più fedele alla nozione di sterminio emergente nel diritto internazionale consuetudinario, esplicitando letteralmente il requisito di un attacco esteso o sistematico; in secondo luogo, la previsione sostituisce il vincolo del conflitto armato con un criterio giurisdizionale proprio, fondato sulla natura discriminatoria dell'azione offensiva. Ne discende che, ai fini dell'attribuzione della responsabilità penale *ex* art. 3, lett. *b)*, dello statuto, non sia necessaria la prova di uno specifico intento discriminatorio in capo al soggetto verso la singola vittima; è invece sufficiente l'accertamento della consapevolezza dell'agente che la propria condotta sia idonea ad agevolare un attacco discriminatorio indirizzato verso una popolazione civile, a nulla rilevando che esso sia materialmente posso in essere da terzi, ovvero che l'imputato vi abbia formalmente manifestato il proprio dissenso. Si veda: *International Criminal Tribunal for Rwanda, Trial Chamber, Prosecutor v. Joseph Nzabirinda, Judgment, 23 February 2007,* par. 24.

[298] *International Criminal Tribunal for Rwanda, Trial Chamber, Prosecutor v. Andre Ntagerura et al., Judgment and Sentence, 25 February 2004*.

[299] *International Criminal Tribunal for Rwanda, Appeals Chamber, Prosecutor v. Ferdinand Nahimana et al., Judgment, 28 November 2007*, par. 918.

[300] Ivi, par. 920.

[301] CLARK, FELDBRUGGE, POMOROSKI (a cura di), *Crimes against Humanity and the Rome Statute of the International Criminal Court*, in *International and National Law in Russia and Eastern Europe*, 2001, p. 139 ss.

omogenea di comportamenti criminosi[302]. In sintesi, mentre il requisito dell'estensione rappresenta un criterio essenzialmente quantitativo, la sistematicità attiene piuttosto a connotati qualitativi, che denotano la presenza di una struttura organizzativa sottostante, la pianificazione delle condotte, la partecipazione di autorità di alto livello e l'impiego di ingenti risorse[303]. La circostanza che l'attacco debba essere diretto contro una popolazione civile, poi, è stata ripetutamente letta in coerenza con il diritto internazionale umanitario: per «popolazione civile» (art. 3 dello Statuto) si intende la globalità dei soggetti che non prendono parte attiva alle ostilità, ivi compresi coloro che hanno deposto le armi o che si trovano *hors de combat* per malattia, ferite, detenzione o cause analoghe[304]. In ordine ai motivi discriminatori, i c.d. *discriminatory grounds* attengono al versante oggettivo dell'attacco complessivamente considerato, senza implicare automaticamente l'esigenza che l'autore del singolo atto debba essere animato da un intento discriminatorio nei confronti della specifica vittima.

Infine, sia il Tribunale penale internazionale per il Ruanda che quello per l'ex Jugoslavia hanno omesso di considerare – quantomeno sul piano strettamente statutario – il requisito della *policy* statale sottesa all'attacco, di cui all'art. 7, comma 3, degli *Elements of Crimes*[305]. In mancanza di specifici riferimenti normativi, tale elemento è stato alternativamente considerato come parte integrante della fattispecie in senso ampio ovvero come mero indicatore della sistematicità dell'attacco, nella misura in cui quest'ultima presupporrebbe l'esistenza di una pianificazione o direzione centrale, potenzialmente riconducibile a una politica organizzativa[306].

## 6. **Il crimine di sterminio nella giurisprudenza del Tribunale penale internazionale per il Ruanda**

### 6.1. **Il caso Jean Paul Akayesu**

[302] *International Criminal Tribunal for Rwanda, Appeals Chamber, Prosecutor v. Ferdinand Nahimana et al., Judgment,* cit., par. 920.
[303] AITALA, *Diritto internazionale penale*, cit., p. 150.
[304] *International Criminal Tribunal for Rwanda, Trial Chamber, Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, Judgment,* cit., par. 582.
[305] BASSIOUNI, *Crimes Against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application*, cit., p. 197.
[306] AITALA, *Diritto internazionale penale*, cit., p. 149.

In data 6 Aprile 1994, un aeromobile a bordo del quale viaggiavano il Presidente della Repubblica del Ruanda, Juvénal Habyarimana, e il Presidente della Repubblica del Burundi, Cyprien Ntaryamira, precipitò nei pressi dell'aeroporto di Kigali, causando il decesso di tutti gli occupanti. A seguito di tale avvenimento, ebbe inizio, nella città di Kigali – con progressiva estensione su tutto il territorio ruandese – una campagna di uccisioni su larga scala supportata da motivazioni di natura tanto politica[307] –poiché volta a neutralizzare oppositori Hutu e figure moderate contrarie alla linea estremista e favorevoli al processo di Arusha[308] – quanto etnica – perchè finalizzata all'eliminazione dei Tutsi in quanto tali. L'organizzazione amministrativa dello Stato ruandese prevedeva, all'epoca dei fatti, la suddivisione del territorio in undici prefetture, ciascuna sottoposta alla direzione di un prefetto. Le prefetture risultavano ulteriormente articolate in Comuni, posti sotto l'autorità dei borgomastri, i quali venivano nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno[309]. Jean Paul Akayesu, nacque nel 1953 nella zona di Murehe, all'interno del Comune di Taba, e ricoprì la carica di borgomastro dal mese di aprile 1993 sino al giugno 1994[310]. In qualità di borgomastro, l'imputato era investito di responsabilità esecutive e di ordine pubblico all'interno del territorio supervisionato, operando sotto l'autorità del prefetto. Akayesu esercitava altresì un controllo esclusivo sulla polizia comunale e su eventuali unità di gendarmeria assegnate alla giurisdizione di Taba. Egli era, inoltre, deputato all'attuazione delle leggi e dei regolamenti, nonché alla gestione della giustizia locale[311]. Durante il periodo compreso tra il 7 aprile e la fine di giugno 1994, almeno duemila cittadini di etnia Tutsi furono uccisi nel Comune di Taba, mentre Akayesu risultava ancora in carica. Le uccisioni si verificarono in modo sistematico e palese, in misura tale da non poterne escludere la conoscenza da parte

[307] *International Criminal Tribunal for Rwanda, Trial Chamber, Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, Judgment,* cit., *Background*, par. 1.
[308] DES FORGES, *Leave None to Tell the Story: Genocide in Rwanda*, in *Human Rights Watch*, 1999, p. 4, accessibile a: https://www.hrw.org/reports/pdfs/r/rwanda/rwanda993.pdf, ultimo accesso: 26 agosto 2025.
[309] *International Criminal Tribunal for Rwanda, Trial Chamber, Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, Judgment,* cit., *Background*, parr. 1-2.
[310] MOSE, *Akayesu Case*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, giugno 2008, par. 1, accessibile a: https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1688?d=%2F10.1093%2Flaw%3Aepil%2F9780199231690%2Flaw-9780199231690-e1688&p=emailA45Lq1ghv87V6), ultimo accesso: 27 agosto 2025.
[311] *International Criminal Tribunal for Rwanda, Trial Chamber, Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, Judgment,* cit., *The Accused*, par. 4.

del borgomastro. Nonostante il possesso dei poteri giuridici e delle prerogative necessarie ad intervenire, l'imputato omise ogni iniziativa utile a impedire le atrocità o a richiedere l'intervento delle autorità competenti a livello regionale o nazionale[312]. Nel medesimo arco temporale centinaia di civili Tutsi cercarono rifugio presso i locali dell'ufficio comunale. Durante la permanenza, numerose donne furono sistematicamente prelevate da miliziani locali armati o da membri della polizia comunale e sottoposte a violenze sessuali e percosse, talvolta all'interno, talvolta nei pressi dell'edificio. In aggiunta, furono frequentemente compiuti omicidi nelle stesse vicinanze. Le vittime vivevano pertanto in uno stato permanente di terrore, con gravi ripercussioni sulla loro salute fisica e psichica[313]. L'imputato Jean Paul Akayesu era a conoscenza delle violenze sessuali in corso, delle percosse e degli omicidi perpetrati, risultando in alcuni casi presente al momento della loro stessa commissione. Non solo egli non adottò alcuna misura per impedirne la realizzazione, ma di fatto ne agevolò l'esecuzione, consentendo che si svolgessero in prossimità dell'ufficio comunale[314]. Intorno al 19 aprile 1994, nel settore di Gishyeshye, un gruppo di uomini uccise l'insegnante locale Sylvère Carrera, accusandolo di collusione con il Fronte Patriottico Ruandese e di cospirazione contro la popolazione Hutu. Sebbene almeno uno dei responsabili fosse stato consegnato all'imputato, quest'ultimo non intraprese alcune azione finalizzata all'arresto o alla sottoposizione a procedimento penale[315]. Nella stessa mattinata Akayesu presiedette una riunione nella medesima area di Gishyeshye, durante la quale avallò pubblicamente l'uccisione del docente e incitò la popolazione a eliminare i presunti collaboratori dell'*FPR*, espressione che era da intendersi riferita ai cittadini di etnia Tutsi. Le uccisioni nel Comune di Taba ebbero inizio immediatamente dopo tale incontro[316].

Il 13 febbraio 1996, il Procuratore del Tribunale penale internazionale per il Ruanda ha emesso l'atto di accusa nei confronti di Jean Paul Akayesu, successivamente confermato in data 16 febbraio 1996[317]. All'imputato furono

[312] Ivi, *Charges*, par. 12.
[313] Ivi, par. 12A.
[314] Ivi, par. 12B.
[315] Ivi, par. 13.
[316] Ivi, par. 14.
[317] *International Criminal Tribunal for Rwanda, Trial Chamber, Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, Judgment,* cit., *The Indictment,* section 1.2., par. 6.

contestati numerosi crimini, tra i quali il crimine di genocidio (Capo 1), complicità in genocidio (Capo 2), e sterminio quale crimine contro l'umanità (Capo 3)[318]. Per ciascuna accusa relativa ai crimini contro l'umanità, gli episodi invocati a sostegno consistono in atti o omissioni posti in essere nell'ambito di un attacco esteso *o* sistematico contro la popolazione civile, fondato su motivazioni di natura nazionale, politica, etnica o razziale. Durante tutto il periodo di riferimento, il Ruanda versava in una situazione di conflitto armato non internazionale. Le vittime menzionate erano, in ogni momento rilevante ai fini dell'accertamento, soggetti non partecipanti attivamente alle ostilità in corso[319].

Come risulta dall'esame del Capo di imputazione n. 3, a Jean Paul Akayesu è contestata la responsabilità, *inter alia*, per il crimine contro l'umanità di sterminio, sanzionato ai sensi dell'art. 3, lett. *b)*, dello Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda[320]. La Camera ha individuato gli elementi costitutivi del crimine di sterminio nei seguenti requisiti: (i) la partecipazione materiale o il contributo dell'imputato o di un soggetto a lui subordinato all'uccisione di persone determinate, sia mediante l'identificazione nominativa, sia attraverso una descrizione specifica del gruppo vittimario; (ii) il carattere illecito e intenzionale dell'atto o dell'omissione contestata; (iii) l'inserimento della condotta nell'ambito di un attacco esteso *o* sistematico; (iv) la sussistenza di motivazioni discriminatorie fondate su criteri di natura nazionale, politica, etnica, razziale o religiosa[321]. Su quest'ultimo punto, l'Ufficio del Procuratore ha messo in luce che, nel ritenere che la vittima deve essere stata uccisa in quanto oggetto di discriminazione per motivi nazionali, etnici, razziali, politici o religiosi, la Camera di primo grado sia incorsa in un errore di diritto, ritenendo l'intento discriminatorio requisito obbligatorio affinché uno dei comportamenti enumerati all'art. 3 integri la fattispecie dello sterminio[322]. L'accusa ha rilevato che la pronuncia della Camera sia incompatibile con il testo dello Statuto,

---

[318] *International Criminal Tribunal for Rwanda, Trial Chamber, Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, Judgment,* cit., *The Indictment.*
[319] *International Criminal Tribunal for Rwanda, Trial Chamber, Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, Judgment,* cit., *General allegations,* parr. 5, 8-10.
[320] *International Criminal Tribunal for Rwanda, Trial Chamber, Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, Judgment,* cit., *Crimes against Humanity (Article 3 of the Statute)*, section 6.4., par. 591.
[321] Ivi, par. 592.
[322] *International Criminal Tribunal for Rwanda, Appeals Chamber, Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, Judgment, 1 June 2001,* par. 447.

con i principi del diritto internazionale consuetudinario, nonché con l'oggetto e lo scopo del diritto internazionale umanitario nel suo complesso. Secondo la tradizionale impostazione, il movente soggettivo dell'agente è giuridicamente irrilevante. Ciò che interessa è che l'atto rientri fra quelli elencati all'art. 3 e sia commesso da un agente consapevole che la propria condotta contribuisca o si inserisca in un attacco esteso *o* sistematico contro una popolazione civile, sorretto da ragioni discriminatorie. Il Procuratore ha osservato che una diversa concezione condurrebbe a una soluzione giuridicamente inaccettabile, in quanto il soggetto potrebbe sottrarsi alla responsabilità penale semplicemente allegando un movente alternativo, pur quando perfettamente consapevole che la propria condotta sia parte integrante di un attacco esteso *o* sistematico contro una popolazione discriminata. Tale interpretazione determinerebbe una lacuna normativa, escludendo dalla tutela penale le vittime di atrocità compiute nel contesto di un'operazione sistematica, seppur non riconducibili a una discriminazione individuale da parte dell'agente[323]. Il Procuratore ha chiarito che, benché la previsione dei motivi discriminatori rappresenti una condizione per l'esercizio della giurisdizione del Tribunale, essa non si traduce automaticamente in un elemento strutturale delle fattispecie tipizzate. In particolare, il tenore letterale dell'art. 3 non dispone che ciascun *actus reus* ivi enumerato debba essere accompagnato da un movente discriminatorio. Se così fosse, la previsione di cui alla lett. *h)* – che esige, in modo espresso, la sussistenza di motivi politici, razziali o religiosi per il crimine di persecuzione – risulterebbe superflua[324]. Ad avviso dell'accusa, la Camera di primo grado ha operato un'errata assimilazione tra il requisito oggettivo delle ragioni discriminatorie e l'intento discriminatorio soggettivo, confondendo cioè la consapevolezza dell'autore circa il contesto dell'attacco con la motivazione che lo ha spinto a commettere il crimine[325]. Il Procuratore ha ammesso che qualora il termine «intenzione» fosse inteso come volontà consapevole dell'autore di contribuire all'attacco contro il gruppo discriminato oppure come previsione di tale risultato quale conseguenza probabile dell'azione sferrata, la conclusione della Camera di prima istanza avrebbe potuto ritenersi corretta[326]. La Camera d'appello, nel

[323] Ivi, par. 448.
[324] Ivi, par. 449.
[325] Ivi, par. 450.
[326] Ivi, par. 454.

pronunciarsi su tale motivo di gravame ha stabilito che – fatta eccezione per il delitto di persecuzione – l'intento discriminatorio non rappresenta un requisito costitutivo dei crimini contro l'umanità[327]. In definitiva, essa è pervenuta alle seguenti determinazioni: (i) l'art. 3 non richiede che tutti i crimini contro l'umanità siano realizzati con intento discriminatorio soggettivo; (ii) l'art. 3 limita la giurisdizione del Tribunale ai crimini contro l'umanità commessi nell'ambito di un attacco esteso *o* sistematico contro una popolazione civile, globalmente fondato su motivi discriminatori tassativi[328].

Sul piano fattuale, la Camera di primo grado ha accertato, oltre ogni ragionevole dubbio, che nel contesto della ricerca di Ephrem Karangwa – sindaco di Taba – svoltasi in data 19 aprile 1994, l'imputato ha attivamente partecipato all'uccisione di una pluralità di individui, ordinandone l'esecuzione e presenziando al momento della loro morte[329]. La Camera ha parimenti acclarato, con il medesimo grado di certezza, che in quella stessa data, l'imputato abbia proceduto alla consegna di otto rifugiati alla milizia locale nota come *Interahamwe*, impartendo contestualmente l'ordine che ne fosse eseguita l'eliminazione fisica[330]. È stato altresì provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che gli *Interahamwe*, con la partecipazione di alcuni membri della popolazione locale e agendo su istruzione diretta di Akayesu, si siano resi responsabili dell'uccisione di cinque docenti[331]. La Camera ha constatato, con certezza processuale piena, che tali soggetti fossero tutte persone civili che non prendevano parte attiva alle ostilità in corso nel territorio ruandese nel 1994. L'unico motivo sottostante la loro eliminazione risiedeva nell'appartenenza etnica al gruppo Tutsi[332]. In ragione di quanto sopra, la Camera di primo grado ha dichiarato Jean Paul Akayesu responsabile di sterminio quale crimine contro l'umanità, come previsto nel Capo d'imputazione n. 3 dell'atto d'accusa[333].

Nell'atto d'accusa emanato nei confronti di Akayesu vengono contestate, in via cumulativa, più fattispecie criminose sulla base del medesimo nucleo fattuale, con la

[327] Ivi, parr. 464-465.
[328] Ivi, par. 469.
[329] *International Criminal Tribunal for Rwanda, Trial Chamber, Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, Judgment,* cit., par. 737.
[330] Ivi, par. 738.
[331] Ivi, par. 739.
[332] Ivi, par. 740.
[333] Ivi, par. 744.

sola eccezione del Capo d'imputazione n. 4[334]. La questione che si pone concerne, dunque, la possibilità per la Camera di primo grado, di dichiarare l'imputato colpevole di tutti i crimini enucleati con riferimento al medesimo comportamento, ovvero unicamente di uno. La rilevanza di tale questione emerge dalla possibile obiezione secondo cui la cumulabilità delle imputazioni penali può risultare in contrasto con il principio del *ne bis in idem*, ossia del divieto di doppio giudizio per lo stesso fatto, come sancito agli artt. 92 e 93 del codice penale ruandese. In tale prospettiva, un soggetto condannato sia per genocidio sia per sterminio, sulla base della medesima condotta, potrebbe sostenere di essere stato giudicato due volte per lo stesso fatto storico, in violazione dei principi generali del diritto penale[335]. Alla luce del diritto nazionale e internazionale, nonché della giurisprudenza del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, la Camera ha concluso che la condanna per più crimini in relazione ai medesimi di fatti sia giuridicamente ammissibile, laddove ricorrano le seguenti condizioni: (i) le fattispecie incriminatrici presentino elementi costitutivi differenti; (ii) esse siano finalizzate alla tutela di beni giuridici distinti; (iii) la pronuncia di condanne multiple sia necessaria per rappresentare compiutamente la portata e la complessità della condotta dell'imputato. Diversamente, la Camera di primo grado ha ritenuto che non sia giustificabile procedere a condanna per più crimini fondati sul medesimo comportamento, qualora una delle fattispecie: (i) costituisca reato assorbito o incluso nell'altra, come ad esempio nel caso di omicidio e lesioni personali gravi, rapina e furto, stupro e violenza sessuale; (ii) una fattispecie configuri una responsabilità per complicità, mentre l'altra si fondi su una responsabilità diretta in qualità di autore e materiale del reato, come accade nel rapporto tra genocidio e complicità in genocidio[336]. Considerato il contenuto e l'architettura dello Statuto del Tribunale per il Ruanda, la Camera ha osservato che il genocidio ha come finalità la salvaguardia di specifici gruppi umani dalla loro eliminazione fisica, totale o parziale. I crimini contro l'umanità, al contrario, sono diretti alla protezione delle popolazioni civili contro attacchi su vasta scala *o* sistematici, connotati da motivazioni discriminatorie. La finalità e la *ratio* di tali categorie delittuose sono dunque distinte, e ciò rende legittimo il loro cumulativo

[334] Ivi, *Cumulative Charges,* section 6.1., par. 461.
[335] Ivi, par. 462.
[336] Ivi, par. 468.

esercizio in sede di imputazione, in relazione a uno stesso insieme di condotte materiali[337]. Allo stesso modo, la Camera ha escluso che i crimini di genocidio e contro l'umanità possano essere qualificati, l'uno rispetto all'altro, come fattispecie meno gravi, assorbite o sussidiarie[338]. Coerentemente, lo Statuto non prevede una gerarchia normativa tra i crimini tipizzati, bensì li colloca su un piano di parità[339]. Sebbene il genocidio sia comunemente considerato il crimine dei crimini, nessuna disposizione statutaria consente di ritenere che i crimini contro l'umanità costituiscano sempre e comunque imputazioni alternative o subordinatamente assorbibili rispetto a questo[340].

In definitiva, la Camera d'appello del caso *a quo* ha confermato il verdetto di colpevolezza pronunciato nei confronti di Jean Paul Akayesu per tutti i capi di imputazione oggetto di contestazione, nonché la pena dell'ergastolo già comminata in primo grado. Analogamente al caso Krstić, la decisione resa nel procedimento in parola costituisce la prima pronuncia con cui il Tribunale penale internazionale per il Ruanda ha accertato la sussistenza del genocidio ai danni dell'etnia Tutsi[341].

### 6.2. **Il caso Alfred Musema**

Alfred Musema-Uwimana nacque il 22 agosto 1949 nella prefettura di Byumba, Comune di Butare[342]. Con decreto presidenziale del 1984, l'imputato fu nominato direttore generale dell'impresa pubblica *Gisovu Tea Factory*, stabilimento industriale dedicato alla lavorazione del tè[343]. Parallelamente alle sue funzioni direttive, Musema rivestì svariati incarichi istituzionali nell'ambito dello sviluppo socio-economico del Paese, quali il ruolo di membro del *Conseil Préféctorial* e componente del Comitato tecnico del Comune di Butare. Entrambe le cariche, di

[337] Ivi, par. 469.
[338] Ivi, par. 470.
[339] MOSE, *Akayesu Case*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, giugno 2008, par. 15, accessibile a: https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1688?d=%2F10.1093%2Flaw%3Aepil%2F9780199231690%2Flaw-9780199231690-e1688&p=emailA45Lq1ghv87V6), ultimo accesso: 27 agosto 2025.
[340] *International Criminal Tribunal for Rwanda, Trial Chamber, Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, Judgment,* cit., *Cumulative Charges,* section 6.1., par. 470.
[341] *International Criminal Tribunal for Rwanda, Appeals Chamber, Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, Judgment, 1 June 2001,* p. 143.
[342] *International Criminal Tribunal for Rwanda, Trial Chamber, Prosecutor v. Alfred Musema, Judgment and Sentence, 27 January 2000,* par. 10.
[343] Ivi, par. 12.

natura amministrativa, non implicavano un suo coinvolgimento diretto dell'individuo in attività di carattere politico[344].

L'atto di accusa originario nei confronti di Alfred Musema è stato depositato in data 11 luglio 1996 e successivamente confermato il 15 luglio dello stesso anno. In data 29 aprile 1999, il Procuratore ha presentato un atto d'imputazione emendato, il quale è stato oggetto di conferma da parte della Camera di primo grado il 16 maggio 1999[345]. In tale documento, a Musema viene contestata la responsabilità penale per numerosi crimini, tra cui il genocidio (Capo 1) e lo sterminio quale crimine contro l'umanità (Capo 4)[346].

Secondo quanto osservato dalla Camera di primo grado, quest'ultimo si caratterizza come una condotta indirizzata verso un gruppo determinato di individui e si distingue per la sua natura collettiva e intenzionale[347]. Nella sentenza del caso *Prosecutor v. Georges Rutaganda*, la giurisprudenza del Tribunale ha delineato in modo puntuale gli elementi costitutivi del crimine di sterminio, identificandoli nei seguenti presupposti: (i) la partecipazione dell'imputato o di un suo subordinato all'uccisione di individui specifici, nominativamente indicati o descritti in modo sufficientemente determinato; (ii) l'illiceità e l'intenzionalità della condotta, escludendo forme di responsabilità oggettiva; (iii) la collocazione dell'azione o dell'omissione all'interno di un attacco di natura estesa *o* sistematica; (iv) la direzione di quest'ultimo verso la popolazione civile; (v) la sussistenza di ragioni discriminatorie fondate su criteri nazionali, politici, etnici, razziali o religiosi a sostegno[348]. La medesima pronuncia ha chiarito che l'atto o l'omissione qualificabile come sterminio debba necessariamente rivestire carattere discriminatorio e rivolgersi contro soggetti appartenenti alla popolazione civile. Inoltre, la condotta criminosa non si esaurisce nell'azione diretta di uccidere, bensì si estende a qualsiasi atto o omissione, ovvero una pluralità di condotte attive o omissive che, considerate complessivamente o cumulativamente, determinano la morte del gruppo bersaglio[349]. Nel corso del procedimento *a quo*, la difesa ha formulato una serie di ammissioni, tra

[344] Ivi, par. 16.
[345] Ivi, parr. 7-8.
[346] Ivi, pp. 250-276.
[347] Ivi, par. 217.
[348] Ivi, par. 218.
[349] Ivi, par. 219.

cui che: la popolazione Tutsi costituisca un gruppo razziale o etnico ai sensi del diritto internazionale; che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1994 si siano verificati attacchi estesi *o* sistematici sull'intero territorio del Ruanda; che questi siano direttamente rivolti contro la popolazione civile in ragione dell'appartenenza etnica e dell'origine razziale delle vittime[350]. Sulla base delle prove acquisite, la Camera di primo grado ha accertato, al di là di ogni ragionevole dubbio, la partecipazione attiva di Alfred Musema in una pluralità di attacchi contro la popolazione Tutsi, così specificamente individuati: (i) l'imputato era armato di un fucile e ha ordinato, istigato, agevolato e partecipato agli attacchi perpetrati contro civili Tutsi rifugiatisi sulla collina di Muyira il 13 e il 14 maggio 1994, nonché a metà maggio dello stesso anno. In tali circostanze, egli ha agito in qualità di uno dei *leaders* delle aggressioni, le quali furono in parte eseguite dai dipendenti della *Gisovu Tea Factory*, trasportati sul luogo a bordo di autoveicoli appartenenti alla stessa fabbrica; (ii) l'imputato ha preso parte ad un attacco contro civili Tutsi rifugiatisi sulla collina di Mumataba, sempre nel mese di maggio 1994. Anche in questa occasione gli aggressori comprendevano dipendenti dell'impianto industriale trasportati mediante mezzi della *Gisovu Tea Factory*. Egli era presente durante l'intero svolgimento dell'attacco, allontanandosi infine con gli assalitori; (iii) ha partecipato ad un attacco contro civili Tutsi che avevano trovato rifugio nella grotta di Nyakavumu; (iv) ha contribuito ad un attacco contro civili Tutsi sulla collina di Gitwa, avvenuto il 26 aprile 1994; (v) ha preso parte ad un'operazione militare perpetrata tra il 27 aprile e il 3 maggio 1994 nella località di Twirambo, sempre contro civili Tutsi[351]. Sul punto, la Camera di primo grado ha richiamato l'art. 6, comma 1, dello Statuto, il quale sancisce la responsabilità penale individuale per i crimini contemplati dagli artt. 2-4 non solo in capo all'autore materiale, bensì anche a chi ne abbia curato la pianificazione, istigato la commissione, impartito l'ordine ovvero fornito un contributo causale, anche mediante favoreggiamento o agevolazione, alle fasi di pianificazione, preparazione o esecuzione. Parimenti, il comma 3 della medesima disposizione configura la responsabilità del superiore gerarchico, escludendo che la commissione dei fatti da parte del sottoposto valga ad esonerarlo, ove egli sappia o abbia motivo di sapere della loro imminenza o già

[350] Ivi, par. 943.
[351] Ivi, par. 945.

avvenuta esecuzione e abbia omesso di adottare le misure necessarie e ragionevoli per impedirli o per sanzionarne gli autori[352]. Alla luce di tali circostanze giuridiche e delle risultanze fattuali, la Camera di primo grado è giunta alla conclusione che, nel 1994, Alfred Musema fosse pienamente consapevole dell'esistenza di un attacco esteso *o* sistematico contro la popolazione civile in Ruanda. La medesima Camera ha accertato ulteriormente che la condotta criminosa ascrivibile ad Alfred Museuma si inserisse nel contesto di suddetta offensiva, costituendone parte integrante e strumentale[353]. In particolare, la Camera ha ritenuto rilevanti, ai fini dell'attribuzione della responsabilità penale individuale, i seguenti atti attribuibili all'imputato: (i) l'aver ordinato e preso parte attiva agli attacchi perpetrati contro civili di etnia Tutsi che cercavano rifugio presso la collina di Muyira e la collina di Mumataba; (ii) l'aver favorito e agevolato materialmente la realizzazione di tali attacchi mediante la messa a disposizione di veicoli di proprietà della *Gisovu Tea Factory*, adoperati per il trasporto degli assalitori verso le suddette località; (iii) l'aver partecipato direttamente ad ulteriori attacchi rivolti contro civili Tutsi rifugiatisi nella grotta di Nyakavumu, sulla collina di Gitwa, nonché nella località di Rwirambo. Tali comportamenti hanno reso il soggetto penalmente responsabile ai sensi dell'art. 6, comma 1, dello Statuto, in quanto posti in essere con piena coscienza del contesto persecutorio e con un contributo concreto all'esecuzione del crimine[354]. La Camera di primo grado ha inoltre accertato che, all'epoca dei fatti oggetto dell'atto di imputazione, sussistesse un rapporto qualificato di tipo superiore-subordinato tra Musema e i dipendenti della *Gisovu Tea Factory*. È stato altresì corroborato che l'imputato detenesse l'autorità e la capacità effettiva di adottare misure ragionevoli per prevenire l'utilizzo da parte dei dipendenti di veicoli, uniformi e altri beni aziendali nella perpetrazione degli attacchi sopra illustrati. Ciononostante, Musema ha omesso di esercitare i propri poteri, astenendosi dall'intraprendere qualsivoglia azione idonea ad impedire la reiterazione delle condotte illecite o sanzionarne i responsabili[355].

In definitiva, la Camera di primo grado ha concluso che, oltre ogni ragionevole dubbio, Alfred Musema fosse penalmente responsabile, a titolo individuale, per il

[352] Ivi, par. 944.
[353] Ivi, par. 948.
[354] Ivi, par. 949.
[355] Ivi, par. 950.

crimine contro l'umanità di sterminio ai sensi degli artt. 3, lett. *b)*, e 6, comma 1 e 3, dello Statuto, come contestato al Capo n. 4 dell'atto d'accusa[356]. Di conseguenza, essa ha condannato l'imputato alla pena dell'ergastolo[357], la quale è stata successivamente confermata in appello[358].

### 6.3. **Il caso Athanase Seromba**

L'imputato, Athanase Seromba, nacque nel 1963 nel comune di Rutziro, situato nella prefettura di Kibuye, in Ruanda. All'epoca dei fatti oggetto del procedimento, Seromba esercitava le proprie funzioni religiose presso la parrocchia di Nyange, collocata nel comune di Kivumu[359].

Con atto d'accusa datato 8 giugno 2001, l'Ufficio del Procuratore ha formulato nei confronti di Athanase Seromba quattro capi d'imputazione: genocidio (Capo 1); complicità in genocidio (Capo 2); cospirazione per commettere genocidio (Capo 3); sterminio quale crimine contro l'umanità (Capo 4)[360]. Rifugiatosi in esilio a Firenze, si è volontariamente consegnato alle autorità del Tribunale penale internazionale per il Ruanda in data 6 febbraio 2002, senza che il mandato d'arresto emesso nei suoi confronti fosse eseguito dalle autorità italiane, le quali ne avevano ricevuto formale notifica il 10 luglio 2001. L'8 febbraio 2002, Athanase Seromba è comparso per la prima volta dinanzi alla giudice Navanethem Pillay, dichiarandosi non colpevole rispetto a tutti i capi d'imputazione. Il dibattimento ha avuto inizio il 20 settembre 2004 e si è concluso il 27 giugno 2006[361].

Nel caso di specie, la Camera di primo grado ha rilevato come, negli atti dell'Ufficio della Procura mancasse la conferma di un ordine, emanato da Athanase Seromba, di chiudere le porte della chiesa di Nyange al fine di esporre i rifugiati Tutsi, presenti al suo interno, alla morte. Di conseguenza, essa ha escluso l'emersione di responsabilità individuali riconducibili a tale condotta[362]. Tuttavia, la medesima

---

[356] Ivi, par. 951.
[357] Ivi, p. 285.
[358] *International Criminal Tribunal for Rwanda, Appeals Chamber, Prosecutor v. Alfred Musema, Judgment, 16 November 2001*, p. 137.
[359] *International Criminal Tribunal for Rwanda, Trial Chamber, Prosecutor v. Athanase Seromba, Judgment, 13 December 2006,* par. 6.
[360] Ivi, parr. 7-11.
[361] Ivi, par. 13.
[362] Ivi, par. 363.

Camera ha accertato la partecipazione del soggetto a colloqui con le autorità locali, accettandone la decisione di demolire la chiesa. Essa ha appurato che l'imputato aveva interagito con l'operatore del *bulldozer*, incoraggiandolo a procedere alla distruzione e fornendo indicazioni puntuali relativamente alla parte fragile dell'edificio. La Camera di prima istanza ha quindi riconosciuto il contributo di Seromba all'abbattimento della chiesa di Nyange, evento che ha provocato il decesso di circa 1.500 rifugiati Tutsi, integrando gli estremi del crimine di sterminio ai sensi dell'art. 3, lett. *b)*, dello Statuto[363]. La consapevolezza dell'imputato rispetto alle conseguenze legittimanti delle proprie parole e azioni è stata ritenuta accertata oltre ogni ragionevole dubbio, al pari della sussistenza della *mens rea* relativa al favoreggiamento e all'agevolazione della fattispecie di sterminio[364].

È stato altresì ritenuto provato che, nell'aprile 1994, ebbero luogo attacchi contro la popolazione dei Tutsi nel comune di Kivumu e che l'attacco culminato nella distruzione della chiesa di Nyange fu esteso, in quanto massiccio, collettivo e rivolto contro una pluralità di vittime, *e* sistematico, in quanto organizzato in modo meticoloso, secondo un modello regolare, iniziato con l'accerchiamento della chiesa il 12 aprile 1994, proseguito con l'intensificazione degli attacchi in danno dei rifugiati nei giorni 14 e 15 aprile 1994, e conclusosi con la distruzione dell'edificio in data 16 aprile. In aggiunta, l'azione era diretta contro la popolazione civile dei Tutsi, sulla base di motivazioni discriminatorie, e l'imputato era pienamente consapevole sia del carattere esteso *e* sistematico dello stesso, sia del fatto che lo sterminio dei rifugiati Tutsi ne costituisse parte integrante[365]. Pertanto, la Camera di prima istanza ha dichiarato accertata, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità penale di Athanase Seromba per aver favorito e agevolato la commissione del crimine contro l'umanità di sterminio[366], disponendo la sua condanna alla pena di 15 anni di reclusione[367].

Avverso la sentenza pronunciata in primo grado, Seromba ha proposto dieci motivi d'appello. Con essi, l'imputato ha dedotto l'esistenza, *inter alia*, di vizi concernenti

[363] Ivi, parr. 364-365.
[364] Ivi, parr. 366-367.
[365] Ivi, par. 369.
[366] Ivi, par. 371.
[367] Ivi, p. 104.

l'applicazione degli artt. 2 e 3 dello Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda. In virtù di tali doglianze, l'appellante ha richiesto che la Camera d'appello annullasse le condanne emesse e la pena irrogata, disponendo la sua immediata liberazione. Il Procuratore, dal canto suo, ha chiesto il rigetto integrale dei motivi di gravame avanzati da Athanase Seromba[368]. Contestualmente, egli ha interposto appello incidentale, con il quale ha contestato l'assoluzione dell'imputato in relazione ai capi d'accusa relativi alla pianificazione, ordine e commissione del crimine di genocidio, nonché dello sterminio quale crimine contro l'umanità, e alla cospirazione per commettere genocidio. In virtù di ciò, l'Ufficio del Procuratore ha demandato alla Camera d'appello di riformare la pronuncia nella parte in cui ha assolto l'imputato, emettendo la condanna per i crimini suddetti e rideterminando in aumento la pena. In via autonoma, il Pubblico Ministero ha altresì formulato specifica richiesta di aggravamento della sanzione già irrogata in prima istanza per i crimini di favoreggiamento e agevolazione del genocidio e dello sterminio quale crimine contro l'umanità[369].

Nelle memorie difensive, Seromba ha esposto in modo dettagliato la propria interpretazione in merito alla normativa applicabile in materia di sterminio quale crimine contro l'umanità *ex* art. 3, lett. *b)*, dello Statuto, delineandone gli elementi costitutivi, così come, a suo avviso, risultanti dalla giurisprudenza dei Tribunali *ad hoc*[370]. In tale contesto, la Camera d'appello è chiamata a valutare se la Camera di primo grado abbia erroneamente corroborato, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'imputato avesse concorso alla commissione del crimine di sterminio, mediante favoreggiamento e agevolazione, alla luce delle censure dallo stesso sollevate in ordine all'erronea ricostruzione dell'*actus reus* e della *mens rea*[371]. L'appellante ha contestato, in particolare, l'accertamento dell'elemento materiale del crimine di sterminio, sostenendo che la propria condotta non avesse integrato il contributo causale richiesto dalla definizione statutaria. Nello specifico, Seromba ha affermato di non aver mai accolto alcun ordine di demolizione della chiesa di Nyange, né di

[368] *International Criminal Tribunal for Rwanda, Appeals Chamber, Prosecutor v. Athanase Seromba, Judgment,* cit., par. 6.
[369] Ivi, par. 7.
[370] Ivi, par. 133.
[371] Ivi, par. 136.

essere stato a conoscenza dell'emanazione di una simile direttiva. Ha aggiunto, per di più, di non aver mai incoraggiato l'operatore del *bulldozer* a procedere alla distruzione dell'edificio e ha sottolineato di non aver avuto contatti con quest'ultimo nel periodo antecedente l'evento[372]. A tale riguardo, la Camera d'appello ha ricordato come l'*actus reus* del favoreggiamento e dell'agevolazione dello sterminio consista nel porre in essere atti specificamente diretti ad assistere, incoraggiare o sostenere moralmente la perpetrazione del crimine, a condizione che tale apporto abbia un effetto sostanziale nella fase di esecuzione. Nel caso in esame, come detto, la Camera di primo grado ha accertato che Athanase Seromba avesse intrattenuto colloqui con le autorità comunali, approvandone la decisione di abbattere la chiesa di Nyange, e che successivamente avesse incoraggiato l'operatore del *bulldozer* a implementare tale decisione, indicando perfino la parte più fragile della costruzione[373]**.** La Camera d'appello ha eccepito come la qualificazione della condotta dell'imputato come favoreggiamento e agevolazione dello sterminio fosse contestualmente oggetto dell'appello incidentale avanzato dall'Ufficio del Procuratore. Atteso che quest'ultimo è stato accolto, le argomentazioni di Seromba sono state ritenute infondate e, come tali, respinte[374]. Per quanto attiene al profilo soggettivo, il Procuratore si è basato sugli accertamenti della Camera di prima istanza in ordine alla sussistenza della *mens rea* dell'imputato rispetto al favoreggiamento dello sterminio[375]. A sua volta, quest'ultimo ha sostenuto che la Camera avesse errato in diritto, ritenendolo responsabile della commissione di un crimine contro l'umanità, pur in assenza di una sua partecipazione effettiva alla pianificazione o approvazione della demolizione della chiesa, dall'imputato definita come «his church»[376]. Ai fini della verifica dell'eventuale erroneità, la Camera d'appello ha rammentato che la *mens rea* richiesta per il favoreggiamento dello sterminio consiste nella conoscenza, da parte dell'agente, che gli atti compiuti assistono la commissione del crimine da parte dell'autore principale. Tale criterio è stato giustamente applicato dalla Camera di prima istanza, la quale ha sancito che Seromba non potesse ignorare l'effetto

[372] Ivi, par. 137.
[373] Ivi, par. 139.
[374] Ivi, par. 140.
[375] Ivi, par. 141.
[376] Ivi, par. 142.

legittimante delle proprie parole nei confronti delle autorità comunali e dell'operatore del *bulldozer*, e che egli fosse consapevole di contribuire in modo sostanziale alla demolizione della chiesa e alla morte dei rifugiati ivi presenti[377]. Tali risultati giuridici si fondano sulle verifiche fattuali, deputate non irragionevoli dalla Camera d'appello. Quest'ultima ha osservato che le stesse non fossero inficiate dalle affermazioni dell'imputato secondo cui egli non avesse approvato la distruzione della chiesa, considerata come il proprio «working tool»[378]. Le dichiarazioni rese dal reo al conducente del *bulldozer*, in base alle quali una nuova chiesa sarebbe stata costruita dai membri della comunità Hutu, hanno mostrato chiaramente la sua mancanza di opposizione alla distruzione della struttura[379]. Conseguentemente, essa ha respinto l'argomento in virtù del quale la condanna per sterminio sia illegittima per la mancata ideazione o approvazione, da parte dell'imputato, di un piano per la demolizione della chiesa[380]. Tutto considerato, pertanto, tale motivo di gravame è stato integralmente rigettato dalla Camera d'appello[381]. Con riferimento all'elemento materiale, il Procuratore ha richiamato la giurisprudenza espressa nella sentenza d'appello *Ndindabahizi*, nella quale è stata implicitamente riconosciuta la possibilità che il crimine di sterminio possa essere perpetrato anche mediante condotte indirette[382]. In conformità a tale orientamento, la Camera d'appello del caso *a quo* ha statuito che, ai fini della configurabilità dell'*actus reus* dello sterminio, sia sufficiente che l'imputato si sia prestato ad atti o misure che abbiano indirettamente causato la morte di un numero considerevole di persone[383]. Alla luce di tale principio, essa ha ritenuto che la Camera di primo grado fosse incorsa in errore nel sostenere che Athanase Seromba non fosse responsabile ex art. 3, lett. *b)*, dello Statuto. Pertanto, ha accolto il relativo motivo d'impugnazione[384].

[377] Ivi, par. 146.
[378] Ivi, par. 147.
[379] Ibidem.
[380] Ivi, par. 149.
[381] Ivi, par. 150.
[382] Ivi, par. 187.
[383] Ivi, par. 189.
[384] Ivi, parr. 190-191.

Per le ragioni sopra esposte, la Camera d'appello ha annullato la precedente condanna a 15 anni di reclusione e ha irrogato una sanzione pari alla detenzione a vita nei confronti dell'imputato[385].

[385] Ivi, par. 240.

## CAPITOLO III

## IL CRIMINE DI STERMINIO NELLO STATUTO E NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

### 1. La Corte penale internazionale: quadro generale

I primi tentativi di istituire una corte penale internazionale permanente risalgono all'epoca antecedente la Seconda Guerra Mondiale. Un'iniziativa preliminare finalizzata alla creazione di un organo giurisdizionale competente a conoscere i crimini di natura terroristica, promossa nell'ambito della Società delle Nazioni, fallì nel 1937. In particolare, una *Convention pour la Création d'une Cour Pénale Internationale* fu sottoscritta il 16 novembre 1937 da 13 Stati, ma non entrò mai in vigore[386].

Solamente in seguito alla conclusione del secondo conflitto mondiale e allo svolgimento dei processi celebrati a Norimberga e a Tokyo, gli sforzi di dar vita a un tribunale penale internazionale acquisirono rinnovato rilievo[387]. La Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio del 1948, all'art. VI, contemplava la possibilità che la giurisdizione su tale crimine potesse essere esercitata da un tribunale penale internazionale, oltre che dalle autorità dello Stato in cui l'atto criminoso era stato commesso. In occasione dell'adozione della Convenzione, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite incaricò la Commissione di Diritto Internazionale di esplorare la fattibilità della genesi di un organismo giurisdizionale[388]. Un Comitato Speciale elaborò, così, un progetto di statuto, ma l'Assemblea Generale decise di rinviare l'esame della proposta, subordinandolo al raggiungimento di un accordo sulla definizione di aggressione[389].

Soltanto nel 1989, in virtù di una proposta avanzata dalla Repubblica di Trinidad e Tobago, la questione concernente la creazione di una corte penale internazionale permanente fu reintrodotta nell'agenda delle Nazioni Unite[390]. In risposta, l'Assemblea Generale conferì nuovamente mandato alla Commissione di Diritto Internazionale

---

386 WERLE, JESSBERGER, *Principles of International Criminal Law*, cit., p. 18.
387 Ibidem.
388 *UN Doc. A/RES/260 (9 December 1948)*.
389 *UN Doc. A/RES/898 (14 December 1954)*.
390 ROBINSON, VASILIEV, VAN SLIEDREGT, OOSTERVELD, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, cit., p. 135.

affinché redigesse un nuovo progetto di statuto[391], la cui versione definitiva venne presentata nel 1994[392]. A partire dal 15 giugno 1998 fu convocata, a Roma, una Conferenza diplomatica finalizzata alla negoziazione e all'adozione dello Statuto della Corte Penale Internazionale (d'ora in avanti «Statuto di Roma»), che avvenne il 17 luglio dello stesso anno. Nel corso delle cinque settimane di lavori, gran parte del dibattito fu incentrato sulla necessità o meno del consenso statale quale presupposto per l'esercizio della giurisdizione della futura corte. In assenza di unanimità, si giunse a una soluzione di compromesso, successivamente confluita nell'art. 12 dello Statuto di Roma, il quale ne dispone le «preconditions»: l'adesione al testo statutario equivale ad accettazione della potestà giurisdizionale sui crimini enumerati all'art. 5 (comma 1); ove un caso sia deferito da uno Stato Parte, ovvero si proceda su iniziativa del Procuratore (art. 13, lett. *a)* e *c)* dello Statuto), la giurisdizione sussiste se il crimine è stato commesso nel territorio di uno Stato Parte oppure da un suo cittadino (art. 12, comma 2); uno Stato non Parte può nondimeno riconoscere la giurisdizione della Corte mediante dichiarazione *ad hoc* depositata presso la Cancelleria (art. 12, comma 3). Tali presupposti non operano qualora una situazione sia deferita dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (art. 13, lett. *b)* dello Statuto); in tale ipotesi, la Corte avrebbe avuto giurisdizione su tutti gli Stati membri dell'ONU[393].

Lo Statuto di Roma fu adottato con 120 voti favorevoli, 7 contrari e 21 astensioni[394], ed entrò in vigore il 1° luglio 2002. Attualmente, la Corte penale internazionale, con sede all'Aia[395], non ha giurisdizione per fatti anteriori a questa data, ai sensi dell'art. 11, comma 1 (cosiddetta giurisdizione *ratione temporis*). Ulteriormente, qualora uno Stato aderisca allo Statuto in un momento successivo al 1° luglio 2002, la giurisdizione si radica esclusivamente in relazione ai crimini commessi dopo l'entrata in vigore delle norme statutarie nei suoi confronti (art. 11, comma 2). Nondimeno, il Paese interessato può depositare una dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte per atti

[391] *UN Doc. A/RES/44/39 (4 December 1989)*.
[392] *Report of the Commission to the General Assembly on the work of its forty-sixth session*, in Yearbook *of the International Law Commission,* Vol. II, Part 2, 1994, pp. 26-74.
[393] AITALA, *Diritto internazionale penale*, cit., p. 35.
[394] Segnatamente, gli Stati Uniti, lo Stato di Israele e la Repubblica Popolare Cinese manifestarono la propria opposizione al testo statutario. Si veda: SCHABAS, *An Introduction to the International Criminal Court*, VI ed., Cambridge, Cambridge University Press, 2020, p. 21.
[395] JARASCH, *Establishment, Organization and Financing of the International Criminal Court (Parts I, IV, XI-XIII)*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, Vol. 6, No. 9, 1998, p. 9 ss., pp. 18-19.

antecedenti al momento in cui questa viene resa purché successivi alla data d'entrata in vigore dello Statuto di Roma (art. 12, comma 3). In data 9 settembre 2002, l'Assemblea degli Stati Parte ha adottato gli *Elements of Crimes* e le *Rules of Procedure and Evidence*, atti di *soft law* destinati a integrare e completare il *corpus* normativo della Corte[396], in conformità a quanto disposto dall'art. 21 dello Statuto. Benché quest'ultimo non possa essere concepito alla stregua di un codice di diritto internazionale penale, esso rappresenta, in molti ambiti, la più avanzata espressione evolutiva della materia e contribuisce in modo significativo alla formazione del diritto internazionale consuetudinario. L'ampia adesione da parte degli Stati dimostra, infatti, la volontà diffusa di riconoscere i principi da esso consacrati come patrimonio dell'intera comunità internazionale[397]. Ne è riprova la scelta a favore del cosiddetto modello di giurisdizione automatica, in forza del quale la ratifica dello Statuto equivale ad accettazione della competenza dell'organo su tutti i crimini ivi enumerati[398].

Per quanto concerne la delicata questione dei rapporti tra la Corte penale internazionale e gli Stati Parte, esso è stato definito attribuendo alla giurisdizione internazionale carattere complementare rispetto a quella degli ordinamenti interni. A differenza del principio di *primacy* che presiede al funzionamento dei Tribunali *ad hoc*, il principio di complementarità comporta che la Corte possa procedere soltanto nei casi in cui lo Stato competente a esercitare la giurisdizione, si dimostri «unwilling or unable genuinely to carry out the investigation or prosecution» (art. 17, comma 1, lett. *a)* dello Statuto). Ai fini dell'accertamento della mancata volontà dello Stato di celebrare genuinamente un procedimento, la Corte è tenuta a valorizzare i seguenti indici: (i) la finalità di tutelare taluni soggetti dalla responsabilità penale; (ii) il verificarsi di ritardi ingiustificati, incompatibili con l'effettiva intenzione di perseguire l'interessato; e (iii) il difetto di indipendenza e imparzialità dell'autorità procedente, parimenti inconciliabile con tale intenzione[399]. I parametri per la valutazione dell'incapacità di condurre un processo, invece, sono indicati all'art. 17, comma 1, dello Statuto di Roma. In concreto,

[396] ROBINSON, VASILIEV, VAN SLIEDREGT, OOSTERVELD, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, cit., p. 136.
[397] AITALA, *Diritto internazionale penale*, cit., p. 35.
[398] ROBINSON, VASILIEV, VAN SLIEDREGT, OOSTERVELD, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, cit., p. 138.
[399] BENZING, *The Complementarity Regime of the International Criminal Court: International Criminal Justice Between State Sovereignty and the Fight Against Impunity*, in *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, Vol. 7, 2003, p. 592 ss., p. 606.

la Corte è tenuta ad acclarare se, a causa del collasso totale o sostanziale, ovvero dell'indisponibilità del sistema giudiziario nazionale, lo Stato risulti nell'impossibilità di assicurare la disponibilità dell'imputato, di acquisire le prove e le testimonianze necessarie, o comunque di proseguire il giudizio. La più evidente implicazione di tale impostazione è che la Corte penale internazionale venga oggigiorno concepita come estrema *ratio*[400].

In merito alla giurisdizione *ratione materiae* (art. 5 dello Statuto), essa è circoscritta a genocidio (art. 6), crimini contro l'umanità (art. 7) – ivi compresa la fattispecie dello sterminio (art. 7, lett. *b)* del testo statutario) – crimini di guerra (art. 8) e crimine di aggressione (art. 8-*bis*), considerati «the most serious crimes of concern to the international community as a whole» (art. 5). A tal proposito, è opportuno precisare che lo Statuto di Roma non stabilisce alcuna gerarchia formale tra le quattro categorie di crimini internazionali[401]. Tuttavia, la natura fortemente politica del crimine di aggressione, e il ruolo da assegnare al Consiglio di Sicurezza in materia, non consentirono di trovare un accordo a Roma[402]. Di conseguenza, un'intesa sulla definizione del crimine di aggressione è stata raggiunta solo nel 2010 in occasione della Conferenza di Revisione di Kampala – prevista dall'art. 123 dello Statuto – e la relativa giurisdizione è stata, pertanto, attivata a partire dal dicembre 2017[403]. In ragione degli emendamenti adottati, le seguenti disposizioni sono state introdotte nello Statuto: l'art. 8-*bis*, contenente la definizione del crimine di aggressione; l'art. 25-*bis*, comma 3, che introduce un modello specifico di responsabilità per tale crimine; gli artt. 15-*bis* e 15-*ter* che disciplinano rispettivamente le condizioni per l'esercizio della giurisdizione sul crimine di aggressione in caso di attivazione della stessa su iniziativa di uno o più Stati, oppure del Consiglio di Sicurezza.

Con riguardo alla giurisdizione *ratione loci e personae*, l'art. 12, comma 2, lett. *a)* e *b)*, dello Statuto attribuisce alla Corte giurisdizione per i suddetti crimini, se commessi nel territorio di uno Stato Parte, nonché per quelli perpetrati dagli individui con nazionalità di uno Stato Parte. Resta, in ogni caso, fermo che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite può attivare la giurisdizione della Corte in relazione a crimini

[400] AITALA, *Diritto internazionale penale*, cit. p. 36.
[401] SCHABAS, *An Introduction to the International Criminal Court*, cit., p. 88.
[402] AITALA, *Diritto internazionale penale*, cit., p. 37.
[403] Ibidem.

commessi all'interno, o da cittadini di, un Paese non Parte dello Statuto di Roma (art. 13, lett. *b)* dello Statuto).

## 2. **Il crimine di sterminio nello Statuto di Roma**

L'art. 7, comma 1, lett. *b)*, dello Statuto di Roma inserisce lo sterminio tra i crimini contro l'umanità sottoposti alla giurisdizione della Corte penale internazionale.

Come chiarito dall'art. 7, comma 2, lett. *b)*, tale crimine si concreta nella privazione deliberata di mezzi essenziali di sostentamento – quali alimentazione e medicinali – realizzata con lo scopo di causare la distruzione, almeno in parte, di una popolazione. Il testo statutario non fornisce un *numerus clausus* di metodi che possono integrare l'inflizione delle condizioni di vita sottese allo sterminio[404]. A sostegno di ciò, gli *Elements of Crimes* precisano che l'*actus reus* non si esaurisce nell'uccisione diretta, come l'uccisione mediante arma da fuoco, bensì può estrinsecarsi anche attraverso modalità indirette, attraverso l'inflizione deliberata di condizioni di vita tali da provocare la morte delle vittime (art. 7, comma 1, lett. *b)* degli *Elements of Crimes*)[405]. Merita evidenza la puntualizzazione in base alla quale la locuzione «calculated to bring about the destruction», di cui all'art. 7, comma 2, lett. *b)*, del testo statutario e ripresa dagli *Elements of Crimes*, è impiegata quale esemplificazione di una modalità di realizzazione dell'*actus reus*, e non quale autonoma componente psicologica della fattispecie in oggetto[406]. Con riguardo all'elemento contestuale, lo sterminio deve essere perpetrato nel contesto di un attacco. Il concetto di «attacco», ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. *a)*, dello Statuto, e come ulteriormente chiarito dagli *Elements of Crimes* (art. 7, comma 3), non coincide automaticamente con un'offensiva di tipo militare, secondo l'accezione propria del diritto internazionale umanitario[407]. Esso assume, piuttosto, una connotazione ampia, atta a ricomprendere una campagna o un'operazione organizzata contro la popolazione civile, concretizzandosi in «a course of conduct which involves the multiple commission of acts referred to in art. 7, paragraph 1, of the Statute» (art. 7, comma 3, degli *Elements of Crimes*). Ne deriva che un attacco può aver luogo anche in assenza di ostilità armate,

[404] METTRAUX, *International Crimes: Law and Practice. Volume II: Crimes Against Humanity*, cit., p. 388.
[405] STAHN, *Article 7*, in AMBOS (a cura di) *Rome Statute of the International Criminal Court, Article-by-Article Commentary*, IV ed., München/Oxford/Baden-Baden, Beck-Hart-Nomos, 2022, p. 157 ss., p. 179.
[406] Ivi, p. 272.
[407] *Additional Protocol I 8 June 1977*, Article 49(1).

forze militari o uso della forza in senso stretto, estrinsecandosi in qualsivoglia forma di maltrattamento ai danni della popolazione civile[408]. Non è altresì obbligatorio che esso si verifichi nell'ambito un conflitto armato, potendo così precederlo, accompagnarlo ovvero seguirlo[409]. Ciò che rileva ai fini dell'attribuzione della responsabilità penale individuale è la collocazione della condotta dell'agente quale parte integrante di un'offensiva deliberatamente rivolta contro una popolazione civile. A tal fine, è imprescindibile l'accertamento di un nesso funzionale tra gli atti ascrivibili al sospettato e l'attacco complessivamente considerato[410]. Tale connessione si realizza laddove sia riscontrabile un «certain degree of planning, direction or organization by a group or organization»[411], idoneo a correlare comportamenti altrimenti frammentari e disorganici. Lo Statuto di Roma non individua un livello minimo di collegamento richiesto, ma consente di appurarne la sussistenza attraverso un apprezzamento oggettivo delle caratteristiche, degli scopi, della natura e/o delle conseguenze degli atti interessati[412], tenendo conto – quali indici sintomatici – (i) dell'omogeneità tra le condotte dell'imputato e quelle realizzate nel contesto dell'attacco; (ii) degli eventi e delle circostanze concomitanti all'azione; (iii) della contiguità temporale e spaziale tra i comportamenti dell'agente e l'offensiva; (iv) della consapevolezza, da parte del responsabile, circa l'esistenza e le modalità dell'attacco al momento dei fatti[413]. Ad ogni modo, è requisito fondamentale che i comportamenti criminosi non si presentino come episodi isolati o casuali, del tutto avulsi dall'azione sistematica oggetto di indagine, tali da rappresentare il mero agire di un individuo autonomamente motivato[414]. Al riguardo, il testo statutario dispone espressamente che l'attacco assuma carattere esteso *o* sistematico (art. 7, comma 1). Il termine «esteso» attiene primariamente alla dimensione quantitativa dell'operazione, alludendo alla vastità dell'attacco ovvero al numero considerevole di vittime, con ciò estromettendo dall'ambito applicativo del crimine di sterminio atti isolati o rivolti contro

[408] *International Criminal Court, Trial Chamber II, Prosecutor v. German Katanga, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, 7 March 2014,* par. 1101.
[409] STAHN, *Article 7*, cit., p. 156.
[410] *Report of the International Law Commission Special Rapporteur Doc. A/CN.4/419 and Add. 1*, par. 93.
[411] *International Criminal Court, Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Charles Blé Goudé, Decision on the confirmation of charges against Charles Blé Goudé, 11 December 2014,* par. 146.
[412] *International Criminal Court, Trial Chamber II, Prosecutor v. German Katanga, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute,* cit., par. 1124.
[413] STAHN, *Article 7,* cit., p. 157.
[414] *International Criminal Court, Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Al Bashir, Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir, 4 March 2009*, par. 81.

un'unica persona, perpetrati in via estemporanea da un singolo autore[415]. La nozione di «sistematicità» trova, invece, il proprio centro nevralgico nell'esistenza di una volontà deliberata, espressa attraverso un programma predeterminato ovvero una politica volta a dirigere o ispirare l'offensiva[416]. L'aspetto opaco di siffatta *policy* risiede nel termine «organizational» utilizzato all'art. 7, comma 2, lett. *a)*, dello Statuto[417]. In occasione della storica *Kenya Authorization Decision*, la Camera predibattimentale II della Corte penale internazionale ha chiarito che la disposizione testé richiamata ricopre qualsiasi entità dotata della capacità di orchestrare un attacco esteso *o* sistematico contro una popolazione civile[418]. A tal fine, la stessa ha individuato una serie di criteri – non esaustivi – volti a determinare la fisionomia dell'organizzazione rilevante. Tra questi si annoverano: (i) l'esistenza di un'autorità di comando o di una gerarchia formalmente o sostanzialmente definita; (ii) la disponibilità di mezzi idonei a perpetrare un attacco esteso *o* sistematico contro una popolazione civile; (iii) l'esercizio di un controllo effettivo su una porzione di territorio statale; (iv) la destinazione primaria delle proprie attività ad azioni criminose dirette contro una popolazione civile; (v) la manifestazione, esplicita o implicita, dell'intento di colpire una popolazione civile; (vi) l'appartenenza a un apparato più complesso che soddisfi, in tutto o in parte, i requisiti sopra elencati[419]. Allo stato attuale, non residuano dubbi circa il fatto che l'entità da cui promana la politica atta a sorreggere l'attacco non debba necessariamente coincidere con uno Stato, inteso secondo i canoni del diritto internazionale pubblico. È, infatti, sufficiente che si tratti di un'organizzazione dotata di un potere *de facto* esercitato in modo effettivo su un determinato territorio[420]. Ai fini del perfezionamento del crimine di sterminio, l'art. 7, comma 1, dello Statuto di Roma postula poi che le condotte criminose siano indirizzate contro «qualsiasi popolazione civile». Il termine «popolazione» denota la dimensione collettiva del crimine

---

[415] ILC, *Yearbook of the International Law Commission,* Vol. 1, Issue 47, 1996.
[416] STAHN, *Article 7,* cit., p. 161.
[417] BURNS, *ASPECT OF CRIMES AGAINST HUMANITY AND THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT*, *a paper prepared for the Symposium on the International Criminal Court*, 2007, par. 3.
[418] *International Criminal Court, Pre-Trial Chamber II, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an Investigation into the Situation in the Republic of Kenya, 31 March 2010,* par. 90; WERLE, BURGHARDT, *Do Crimes Against Humanity Require the Participation of a State or a 'State-like' Organization?*, in *Journal of International Criminal Justice,* Vol. 10*,* Issue 5, 2012, p. 1151 ss., p. 1152.
[419] *International Criminal Court*, *Pre-Trial Chamber II, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an Investigation into the Situation in the Republic of Kenya*, cit., par. 93.
[420] AMBOS, WIRTH, *THE CURRENT LAW OF CRIMES AGAINST HUMANITY: An analysis of UNTAET Regulation 15/2000*, in *Criminal Law Forum*, Vol. 13, 2002, p. 1 ss., p. 26.

e rimanda a un insieme di individui accumunati da una generica appartenenza a una realtà sociale[421]. L'espressione «diretto contro» etichetta la popolazione civile quale obiettivo primario dell'attacco, prescindendo da qualsiasi necessità di selezione delle vittime in ragione della loro appartenenza a un gruppo individuato[422]. In merito alla definizione di «civile» e di «popolazione civile», le peculiarità intrinseche del crimine di sterminio impongono un'applicazione prudente e non automatica delle categorie elaborate dal diritto internazionale umanitario[423]. In primo luogo, l'impiego dell'aggettivo «qualsiasi» all'art. 7, comma 1, del testo statutario conferma la volontà di estendere la qualifica di «popolazione civile» (art. 7, comma 1) a tutte le persone, indipendentemente dalla cittadinanza, includendo anche coloro che condividono la stessa nazionalità dell'imputato ovvero che versano in condizione di apolidia[424]. In via generale, la funzione garantista della normativa in materia di crimini contro l'umanità impone un'interpretazione ampia del concetto di «civile», fondata non già sullo *status* formale del soggetto, bensì sulla «specific situation of the victim at the moment the crimes were committed, rather than his status»[425]. Ne consegue che debba essere attribuito l'appellativo di civile a qualunque individuo che non prenda parte attiva al conflitto ovvero sia privo di concreta capacità difensiva rispetto alle violenze perpetrate. Tanto più in tempo di pace – in assenza di una manifesta distinzione tra civili e combattenti – appare doveroso adottare una posizione maggiormente inclusiva rispetto al significato di «civile», estendendolo a ogni soggetto che necessiti di protezione contro forme di violenza organizzata[426]. La circostanza che all'interno del tessuto civile possano essere presenti individui non classificabili in senso stretto come tale non incide sull'identificazione della collettività delle vittime ai fini dell'art. 7 dello Statuto di Roma[427].

Da ultimo, con precipuo riguardo al crimine di sterminio, l'art. 7, comma 2, degli *Elements of crimes*, prevede che l'autore del fatto sia consapevole che la propria condotta si inserisca – o quantomeno intenda inserirsi – nel contesto di un attacco esteso *o*

[421] WERLE, JESSBERGER, *Principles of International Criminal Law*, cit., p. 380.
[422] Ivi, p. 381.
[423] Ivi, p. 383.
[424] *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Chamber, Prosecutor v. Dusko Tadic, Opinion and Judgment, 7 May 1997*, par. 635.
[425] *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Chamber, Prosecutor v. Kupreskic et al., Judgment,* cit., parr. 547-549; STAHN, *Article 7,* cit., p. 165.
[426] STAHN, *Article 7,* cit., p. 165.
[427] *Additional Protocol I 8 June 1977*, Article 50(3).

sistematico rivolto contro una popolazione civile. Ciò non implica per l'imputato il dovere di conoscere i dettagli specifici[428] del piano o della politica statale o organizzativa sottesa, né di tutti i connotati dell'attacco stesso: è bastevole che egli abbia consapevolezza della mera esistenza dell'offensiva[429] e del collegamento funzionale dei propri comportamenti con essa, in termini di incremento dell'efficacia lesiva e della pericolosità intrinseca[430]. Per completezza, va altresì ricordato che non si esige un intento discriminatorio fondato su motivi specifici – fatta salva la diversa disciplina del crimine di persecuzione – sicché le ragioni soggettive dell'agente risultano irrilevanti, purché sia accertato che egli abbia agito con la *mens rea* richiesta dall'impianto normativo di riferimento[431]. Inoltre, poiché la «consapevolezza» è espressamente menzionata dall'art. 7, comma 1, dello Statuto di Roma, e nuovamente dagli *Elements of Crimes,* essa costituisce un requisito soggettivo autonomo e aggiuntivo, da distinguersi dallo standard generale di cui all'art. 30[432]. Quest'ultimo governa l'elemento soggettivo proprio di tutti i crimini internazionali rientranti nella giurisdizione materiale della Corte, fatta salva eventuale deroga statutaria, degli *Elements of Crimes* ovvero del diritto internazionale consuetudinario[433]. Sebbene la giurisprudenza internazionale tenda ad escludere l'applicabilità della colpa quale forma di imputazione soggettiva nel contesto del crimine di sterminio, permane un margine di incertezza in ordine all'ammissibilità di criteri soggettivi differenti, quali la colpa cosciente o il dolo eventuale[434]. Nondimeno, secondo il diritto internazionale consuetudinario, il perfezionamento della fattispecie dello sterminio presuppone, quale requisito essenziale della *mens rea*, la dimostrazione dell'intento specifico dell'agente, con conseguente esclusione di standard psicologici inferiori[435].

---

[428] AMBOS, *Treatise on International Criminal Law, Volume II: The Crimes and Sentencing*, cit., p. 78.
[429] *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Chamber, Prosecutor v. Dusko Tadic, Opinion and Judgment, 7 May 1997*, par. 659.
[430] AMBOS, *Treatise on International Criminal Law, Volume I: Foundations and General Part*, II ed., Oxford, Oxford University Press, 2021, p. 41.
[431] *GA Res. 95(I), Affirmation of the Principles of International Law recognized by the Charter of Nurnberg Tribunal*, 11 December 1946; STAHN, *Article 7,* cit., p. 168.
[432] AMBOS, *Treatise on International Criminal Law, Volume II: The Crimes and Sentencing*, cit., p. 77.
[433] WERLE, JESSBERGER, *Unless otherwise provided, Article 30 of the ICC Statute and the Mental Element of Crimes Under International Criminal Law*, in *Journal of International Criminal Justice,* Vol. 3, Issue 1, 2005, p. 35 ss., p. 35.
[434] METTRAUX, *International Crimes: Law and Practice. Volume II: Crimes Against Humanity*, cit., p. 405.
[435] Ivi, p. 406. In tale prospettiva si colloca la pronuncia resa dalla Camera Suprema della Corte Straordinaria per la Cambogia nel procedimento *Nuon Chea & Khieu Samphân*, nella quale è stato

Con riguardo al rapporto tra il crimine di sterminio e altri crimini internazionali, è opportuno rilevare che esso si distingue dal genocidio e dall'omicidio per le ragioni che seguono[436]. L'omicidio e lo sterminio si configurano come condotte distinte, ancorché connesse dalla comune finalità di sopprimere la vita umana. Tuttavia, lo sterminio si contraddistingue per essere diretto contro una pluralità di soggetti e per implicare una dimensione distruttiva su larga scala, elementi non costitutivi del crimine di omicidio. In tale prospettiva, il crimine di sterminio si avvicina, perciò, a quello di genocidio, condividendo con questo la destinazione a un numero considerevole di vittime. Ciononostante, l'ambito di applicazione del primo si estende a fattispecie differenti rispetto a quelle ricoperte dal secondo, giacché prende di mira individui privi di tratti identitari comuni[437].

## 3. **Il crimine di sterminio nella giurisprudenza della Corte penale internazionale**

### 3.1. **Il mandato d'arresto nei confronti di Omar Al-Bashir**

Nel corso del 2004, la drammatica crisi umanitaria e il conflitto armato nella regione del Darfur sono stati riconosciuti come una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale[438] attraverso l'adozione della Risoluzione n. 1556 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, datata 30 luglio 2004[439]. Tale atto ha segnato una tappa importante ai fini del coinvolgimento della comunità internazionale, fungendo da preludio – sulla scorta delle risultanze prodotte dalla Commissione Internazionale d'Inchiesta appositamente istituita – alla successiva Risoluzione n. 1593, mediante la quale lo stesso organo ha deliberato il deferimento della situazione in Darfur alla Corte penale internazionale[440]. Per l'adozione di tale strumento, il Consiglio di Sicurezza ha agito in virtù dei poteri conferitegli dal Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite e dall'art. 13, lett. *b)*, dello Statuto di Roma, disponendo che la

affermato che la stessa struttura della fattispecie sterminatoria risulta ontologicamente incompatibile con la nozione di *dolus eventualis*. In definitiva, la medesima decisione ha chiarito che non è richiesto che il soggetto abbia certezza assoluta circa il verificarsi dell'evento letale, sebbene una mera consapevolezza della possibilità che tale evento si realizzi non risulta sufficiente a integrare il livello di dolo richiesto.

[436] STAHN, *Article 7,* cit., p. 177.

[437] ICL, *Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind with commentaries*, cit., p. 97.

[438] CRYER, *The Definitions of International Crimes in the Al Bashir Arrest Warrant Decision*, in *Journal of International Criminal Justice,* Vol. 7, Issue 2, 2009, p. 283 ss, p. 283.

[439] *UN Doc. S/RES/1556 (30 July 2004)*.

[440] *UN Doc. S/RES/1593 (31 March 2005)*.

situazione nella regione del Darfur, a partire dal 1° luglio 2002, fosse rimessa alla cognizione del Procuratore della Corte penale internazionale[441]. In esecuzione di detta Risoluzione, il 6 giugno 2005, l'Ufficio del Procuratore ha reso noto l'avvio di un'indagine preliminare, ai sensi dell'art. 53, comma 1, dello Statuto di Roma, relativamente ai fatti occorsi sul territorio del Sudan[442]. A decorrere dal 2008, si è registrata una progressiva chiusura alla cooperazione da parte delle autorità sudanesi, in concomitanza con la richiesta dell'Ufficio del Procuratore finalizzata all'emissione di un mandato di arresto nei confronti del Presidente in carica – Omar Hassan Ahmad Al-Bashir – per crimini contro l'umanità, crimini di guerra e crimine di genocidio[443]. Con decisione resa in data 4 marzo 2009, la Camera predibattimentale I ha accolto parzialmente l'istanza dell'Ufficio, autorizzando l'emissione di un mandato di cattura nei confronti di Omar Hassan Ahmad Al-Bashir per la commissione di crimini di guerra e crimini contro l'umanità[444]. Si tratta del primo mandato di arresto spiccato dalla Corte penale internazionale nei confronti di un Capo di Stato in carica[445]. Nell'ambito dell'analisi della richiesta avanzata dall'Ufficio del Procuratore, la medesima Camera ha riconosciuto la sussistenza, a partire dal marzo 2003 fino ad almeno il 14 luglio 2008, di un conflitto armato di natura non internazionale ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. *f)* dello Statuto di Roma, intercorrente tra lo Stato sudanese e una molteplicità di gruppi armati organizzati, tra i quali si annoverano l'Esercito/Movimento di Liberazione Sudanese («SLM/A») e il Movimento per la Giustizia e l'Uguaglianza («JEM»). In detto contesto, essa ha altresì ravvisato fondati motivi per ritenere che: (i) a seguito dell'attacco all'aeroporto di El Fasher, avvenuto nell'aprile 2003, il Governo sudanese abbia sollecitato una mobilitazione generale della milizia Janjaweed, quale risposta all'offensiva condotta dai gruppi insurrezionali; (ii) successivamente, l'esecutivo abbia intrapreso, mediante l'impiego

[441] *UN Doc. S/RES/1593 (31 March 2005),* par. 1.
[442] *International Criminal Court, Office of the Prosecutor, Decision by the Prosecutor to initiate an investigation, Situation in Darfur, Sudan*, *1 June 2005.*
[443] CRYER, *The Definitions of International Crimes in the Al Bashir Arrest Warrant Decision*, in *Journal of International Criminal Justice,* cit.*,* p. 284; *International Criminal Court, Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Public Redacted Version of the Prosecutor's Application Under Article 58, 14 July 2008*.
[444] *International Criminal Court*, *Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, Warrant of Arrest Against Omar Al-Bashir, 4 March 2009.*
[445] ICC, Pre-Trial Chamber I, *ICC issues a warrant of arrest for Omar al Bashir, President of Sudan*, 4 marzo 2009.

congiunto delle proprie forze armate e di milizie paramilitari, un'estesa *e* sistematica campagna repressiva in tutta la regione del Darfur, la quale si sarebbe protratta sino alla data di presentazione della summenzionata istanza da parte dell'Ufficio del Procuratore[446]. In questa prospettiva, l'elemento centrale di tale campagna consisteva in un attacco illecito perpetrato in danno di una porzione della popolazione civile del Darfur, in particolare contro individui appartenenti ai gruppi etnici Fur, Masalit e Zaghawa, percepiti dal Governo sudanese come ideologicamente vicini alle formazioni di opposizione[447]. Tale offensiva, ad avviso della Camera predibattimentale I, si caratterizzava per la sua estensione – avendo interessato centinaia di migliaia di persone su vaste aree del territorio del Darfur – e per la sua sistematicità, essendosi concretato in operazioni reiterate nel tempo – oltre cinque anni – condotte in conformità a un *modus operandi* omogeneo, mediante incursioni coordinate dirette contro centri abitati prevalentemente dai suddetti gruppi etnici[448]. Le operazioni risultavano frequentemente precedute da bombardamenti aerei effettuati da velivoli contrassegnati da segni distintivi dello Stato sudanese, e seguiti da assalti da parte di miliziani Janjaweed, e da contingenti dell'esercito regolare dotati di mezzi motorizzati[449]. In particolare, secondo quanto asserito dall'Ufficio del Procuratore, nel periodo compreso tra marzo 2003 e il 14 luglio 2008, le forze governative avrebbero deliberatamente ucciso migliaia di civili appartenenti ai gruppi etnici Fur, Masalit e Zaghawa, nonché sistematicamente distrutto i mezzi di sostentamento di tali comunità – compresi beni di primaria necessità quali viveri, rifugi, raccolti, bestiame, e fonti idriche, quali pozzi e pompe d'acqua – con l'intento di compromettere irreversibilmente la sopravvivenza dei superstiti[450]. Alla luce del materiale probatorio acquisito, l'Ufficio del Procuratore ha affermato che gli elementi prodotti a sostegno del Capo d'imputazione per omicidio offrissero, al contempo, ragionevoli motivi per configurare la commissione del crimine contro l'umanità di sterminio, così come delineato dall'art. 7, comma 1, lett. *b)*, dello Statuto della Corte

[446] *Corte penale internazionale, Camera Preliminare I, Procuratore c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Mandato d'arresto per Omar Hassan Ahmad Al Bashir, 4 marzo 2009*, p. 4.
[447] Ivi, pp. 4-5.
[448] Ivi, pp. 5-6.
[449] *International Criminal Court, Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir, cit.,* par. 85.
[450] Ivi, parr. 90-91.

penale internazionale[451]. In base a quanto suggerito dall'art. 7, comma 1, lett. *b)*, degli *Elements of Crimes*, tale fattispecie criminosa presuppone che le uccisioni si collochino nel contesto di una condotta omicidiaria di massa, individuata in un attacco esteso *o* sistematico diretto contro una popolazione civile. In considerazione di ciò, la Camera ha appurato l'esistenza di fondate ragioni per concludere che atti di sterminio siano stati effettivamente perpetrati in danno di civili Fur, Masalit e Zaghawa, nel Darfur, durante il periodo oggetto d'indagine[452]. Essa ha altresì ravvisato gli elementi costitutivi necessari alla configurazione dei crimini contro l'umanità, tenuto conto che: (i) l'attacco ha colpito un numero estremamente elevato di persone nell'arco di oltre un quinquennio; (ii) diversi rapporti delle Nazioni Unite, Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, e il Rapporto della Commissione Internazionale d'Inchiesta delle Nazioni Unite hanno documentato l'esistenza di un attacco esteso *e* sistematico da parte delle forze governative sudanesi contro la popolazione civile darfuriana associata, o anche solo percepita, ai gruppi ribelli, e tali fonti erano ampiamente diffuse e accessibili[453]. Infine, in virtù del ruolo apicale rivestito da Omar Hassan Ahmad Al-Bashir – in qualità di Capo di Stato e Comandante in Capo delle Forze Armate – la Camera predibattimentale I ha ritenuto che egli abbia assunto un ruolo centrale nella coordinazione, pianificazione e attuazione della richiamata campagna repressiva, stante l'esercizio di un controllo effettivo sull'intero apparato statale sudanese e l'uso sistematico di tale posizione di dominio per garantire l'esecuzione del disegno criminoso. Per le suesposte considerazioni, i giudici hanno concluso per la sussistenza di motivi sufficienti per ritenere Al-Bashir penalmente responsabile, in qualità di autore indiretto ovvero di coautore indiretto, ai sensi dell'art. 25, comma 3, lett. *a)*, dello Statuto di Roma, per aver – *inter alia* – concorso nella commissione del crimine contro l'umanità di sterminio, come definito all'art. 7, comma 1, lett. *b)*, del medesimo testo statutario[454] e contestato al Capo d'imputazione n. 5[455].

[451] Ivi, par. 95.
[452] Ivi, par. 97.
[453] Ivi, par. 88.
[454] *Corte penale internazionale, Camera Preliminare I, Procuratore c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Mandato d'arresto per Omar Hassan Ahmad Al Bashir,* cit., pp. 7-8.
[455] *International Criminal Court, Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Public Redacted Version of the Prosecutor's Application Under Article 58,* cit., par. 62.

Il mandato d'arresto a carico di Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, spiccato dalla Camera predibattimentale I, non include l'imputazione più controversa formulata dall'Ufficio del Procuratore nella sua richiesta, vale a dire quella concernente il crimine di genocidio[456]. Al riguardo, lo stesso aveva sostenuto che Al-Bashir fosse penalmente responsabile, ai sensi dell'art. 25, comma 3, lett. *a)*, dello Statuto di Roma, per il crimine di genocidio, per aver: (i) cagionato la morte di membri dei gruppi etnici Fur, Masalit e Zaghawa; (ii) inflitto loro gravi sofferenze fisiche o psichiche; e (iii) deliberatamente imposto condizioni di vita tali da provocarne la distruzione fisica, totale o parziale[457]. La Camera ha osservato che, nel caso di specie, l'Ufficio del Procuratore aveva individuato come bersaglio della campagna repressiva tre distinti gruppi etnici, vale a dire: Fur, Masalit e Zaghawa. Atteso che la definizione giuridica di genocidio mira a tutelare l'esistenza del gruppo in quanto tale, la maggioranza dei giudici ha concluso che l'imputazione avrebbe dovuto essere articolata in modo distinto e autonomo per ciascuno di essi, per il tramite di tre Capi di accusa separati. In aggiunta, la Camera predibattimentale I ha rilevato che, secondo quanto chiarito all'art. 6 degli *Elements of Crimes*, la condotta illecita ascrivibile al soggetto indagato deve essersi concretata nel contesto di un modello chiaro e manifesto di comportamenti analoghi indirizzati contro il gruppo preso di mira, ovvero possedere, per sua natura, l'effettiva idoneità a determinare la distruzione – totale o parziale – di detto gruppo[458]. Ne deriva che, ai fini della configurabilità del crimine di genocidio è imprescindibile che la condotta posta in essere integri una minaccia effettiva e tangibile alla sopravvivenza del gruppo protetto, non potendosi ritenere sufficiente un pericolo meramente astratto o ipotetico[459]. In tale contesto, la nozione di «condotta» non è da intendersi quale estrinsecazione dell'elemento soggettivo del crimine, bensì come un insieme di atti materiali, sistematici e gravi – quali uccisioni e altri comportamenti riconducibili all'*actus reus* del genocidio – rivolti contro la popolazione civile. In tale ottica, la Camera ha effettivamente corroborato lo svolgimento di una simile campagna nell'ambito della perpetrazione

[456] Ibidem.
[457] *International Criminal Court, Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir,* cit., par. 110.
[458] Ivi, par. 123.
[459] Ivi, par. 124.

dei contestati crimini di guerra e contro l'umanità[460]. Tuttavia, ha precisato che tale circostanza non implica necessariamente che il Governo del Sudan abbia agito con l'intento specifico di distruggere – in tutto o in parte – i gruppi etnici bersagliati[461]. In ossequio alle definizioni giuridiche attuali, lo sterminio organizzato di una popolazione civile, in assenza dello specifico *animus*, costituisce un crimine contro l'umanità, senza per ciò solo integrare la fattispecie genocidaria[462]. Ne deriva, la decisione di non procedere all'emissione del mandato d'arresto per tale ipotesi criminosa nei confronti di Omar Hassan Ahmad Al-Bashir[463].

L'esito sinora delineato è stato oggetto di riforma da parte della Camera d'appello della Corte penale internazionale con sentenza del 3 febbraio 2010[464]. Conseguentemente, la Camera predibattimentale, I con decisione adottata in data 12 luglio 2010, ha disposto l'emissione di un mandato d'arresto nei confronti di Omar Hassan Ahmad Al Bashir per il crimine di genocidio, in conformità alla richiesta formulata dall'Ufficio del Procuratore[465]. Ad oggi, l'imputato si trova in stato di detenzione in Sudan[466].

### 3.2. **Il mandato d'arresto nei confronti di Mohammed Al-Masri**

Il 1° gennaio 2015, le autorità palestinesi hanno depositato una dichiarazione[467] *ex* art. 12, comma 3, dello Statuto, con la quale hanno riconosciuto la giurisdizione della Corte penale internazionale sui crimini commessi nei territori occupati, ivi compresa Gerusalemme Est, a decorrere dal 13 giugno 2014. Il giorno successivo, lo

---

[460] CRYER, *The Definitions of International Crimes in the Al Bashir Arrest Warrant Decision*, in *Journal of International Criminal Justice,* cit.*,* p. 291.
[461] *International Criminal Court, Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir,* cit., par. 194.
[462] LUBAN, *Calling Genocide by Its Rightful Name: Lemkin's Word, Darfur, and the UN Report*, in *Chicago Journal of International Law*, Vol. 7, No. 1, 2006, p. 1 ss., p. 6.
[463] *International Criminal Court, Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir,* cit., par. 206.
[464] *International Criminal Court, Appeals Chamber, Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir, 3 February 2010,* par. 41.
[465] *International Criminal Court, Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Second Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest, 12 July 2010,* p. 28.
[466] KRESS, *The ICC's First Encounter with the Crime of Genocide: The Case against Al Bashir*, in Carsten Stahn (a cura di)*, The Law and Practice of the International Criminal Court*, Oxford, Oxford University Press, 2015, p. 669 ss., p. 670.
[467] ICC, *Situation of Palestine, Situation in the State of Palestine, Background.*

Stato di Palestina ha formalizzato la propria adesione allo Statuto, mediante il deposito del relativo strumento presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, e il testo statutario è conseguentemente entrato in vigore a far data dal 1° aprile 2015. Parallelamente, il 16 gennaio dello stesso anno, l'Ufficio del Procuratore ha annunciato l'apertura di un esame preliminare sulla situazione nei territori palestinesi, al fine di accertare la ricorrenza dei presupposti richiesti dall'art. 53, comma 1, dello Statuto di Roma per l'avvio di un'indagine[468]. Il giorno 22 maggio 2018, lo Stato di Palestina ha deferito la situazione all'Ufficio del Procuratore, in conformità[469] agli artt. 13, lett. *a)*, e 14 dello Statuto, con riferimento ai fatti successivi al 13 giugno 2014. Conclusasi la fase preliminare, il 20 dicembre 2019, l'Ufficio del Procuratore – a seguito di una disamina indipendente, obiettiva e approfondita delle informazioni in suo possesso – ha ritenuto soddisfatti i requisiti per procedere all'indagine, pur rimettendo alla Camera predibattimentale I, ai sensi dell'art. 19, comma 3, dello Statuto, la valutazione in merito all'estensione territoriale della giurisdizione della Corte sul caso di specie[470]. Con decisione del 5 febbraio 2021, detta Camera ha sancito che la Corte penale internazionale è legittimata ad esercitare la propria giurisdizione nei confronti della situazione concernente lo Stato di Palestina, includendo nei limiti territoriali di sua competenza la Striscia di Gaza, *West Bank* e Gerusalemme Est[471]. In seguito ad un rinvio congiunto della medesima situazione da parte di Sud Africa, Bangladesh, Bolivia, Comore e Gibuti, avvenuto in data 17 novembre 2023, l'Ufficio del Procuratore ha confermato ulteriormente la conduzione delle indagini, sancendone l'estensione all'escalation delle ostilità e degli atti di violenza verificatisi in seguito agli attacchi del 7 ottobre 2023. Il 18 gennaio 2024, anche la Repubblica del Cile e il Messico hanno proceduto ad analogo deferimento, assumendo altresì l'impegno di cooperare con la Corte. Infine, il 20 maggio dello stesso anno, l'Ufficio del Procuratore ha presentato alla Camera predibattimentale I una richiesta di emissione di mandati di arresto a carico di Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri («Deif») ed Ismail Haniyeh, per crimini di guerra e crimini contro l'umanità

[468] Ibidem.
[469] Ibidem.
[470] Ibidem.
[471] *International Criminal Court, Situation in the State of Palestine, Decision on the Prosecution's request pursuant to Article 19(3) for a ruling on the court's territorial jurisdiction in Palestine, 5 February 2021,* p. 60.

presumibilmente commessi a partire dal 7 ottobre 2023, nonché del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e del Ministro della Difesa israeliana Yoav Gallant, per crimini di guerra e crimini contro l'umanità presumibilmente commessi a far data dall'8 ottobre 2023 nel territorio dello Stato di Palestina, includendo pertanto la Striscia di Gaza, *West Bank* e Gerusalemme Est[472].

Alla luce della richiesta sopramenzionata, l'Ufficio del Procuratore ha riconosciuto la sussistenza di fondati motivi per presumere la responsabilità penale, *ex* artt. 25 e 28 dello Statuto di Roma, di Yahya Sinwar, leader del Movimento di Resistenza Islamica («Hamas»), Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, più comunemente noto come DEIF, comandante dell'ala militare di Hamas («Brigate Al-Qassam»), e Ismail Haniyeh, capo dell'ufficio politico di Hamas, in relazione ad una serie di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi a partire dal 7 ottobre 2023 sul territorio di Israele e dello Stato di Palestina, ivi compreso il crimine di sterminio di cui all'art. 7, comma 1, lett. *b)*, dello Statuto di Roma[473]. Secondo l'Ufficio del Procuratore, suddette atrocità si collocherebbero tanto nel contesto di un conflitto armato internazionale tra Israele e Palestina, quanto in quello di un conflitto armato non internazionale tra Israele e Hamas. Lo stesso ritiene ulteriormente che i contestati crimini contro l'umanità avrebbero avuto luogo nell'ambito di un attacco esteso *e* sistematico contro la popolazione civile israeliana ad opera di Hamas. Parimenti, in ragione del compendio probatorio acquisito ed esaminato dall'Ufficio, quest'ultimo ha ritenuto sussistenti ragionevoli motivi per ritenere Benjamin Netanyahu, Primo Ministro israeliano, e Yoav Gallant, Ministro della Difesa israeliano, presumibilmente responsabili, ai sensi degli artt. 25 e 28 dello Statuto di Roma, per una pluralità di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi a far data dall'8 ottobre 2023 sul territorio dello Stato di Palestina tra cui si annovera lo sterminio *ex* art. 7, comma 1, lett. *b)*, dello Statuto della Corte penale internazionale[474]. Nella prospettiva dell'Ufficio, anche in questo caso, le condotte sarebbero state commesse nel contesto di un conflitto armato internazionale fra Israele e Palestina e di un parallelo conflitto armato non internazionale fra Israele e Hamas.

[472] ICC, *Situation of Palestine, Situation in the State of Palestine, Background*.
[473] ICC, Office of the Prosecutor, *Statement of the ICC Prosecutor Karim A.A. Khan KC: Applications for arrest warrants in the situation in the State of Palestine, 20 maggio 2024*.
[474] Ibidem.

Lo stesso ha asserito che i crimini contro l'umanità enumerati costituirebbero parte integrante di un attacco esteso *e* sistematico contro la popolazione civile palestinese. Segnatamente, alla luce degli elementi probatori acquisiti, si evince che Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant avrebbero adottato una politica intenzionalmente e sistematicamente orientata a privare la popolazione della Striscia di Gaza di beni essenziali alla sopravvivenza, mediante l'imposizione di un assedio totale sull'area. Ciò si sarebbe concretizzato in una restrizione arbitraria e perdurante del transito e trasferimento di risorse di prima necessità, quali generi alimentari e medicinali, nonché nella cessazione del flusso idrico attraverso le condutture transfrontaliere da Israele verso Gaza – principale fonte di approvvigionamento di acqua potabile per i civili della Striscia – a partire dal 9 ottobre 2023. A ciò si sarebbe affiancata l'interruzione della fornitura di energia elettrica sin dal giorno 8 ottobre dello stesso anno. L'Ufficio del Procuratore ha qualificato tali misure come espressione di un piano concertato, finalizzato all'utilizzo della fame quale metodo di guerra e all'impiego di altri strumenti di violenza indiscriminata contro la popolazione civile della Striscia di Gaza, con l'obiettivo di: (i) annientare Hamas; (ii) ottenere la liberazione degli ostaggi da essa detenuti; e (iii) punire collettivamente la popolazione civile di Gaza, percepita come una minaccia per lo Stato di Israele. Pur riconoscendo il diritto inerente alla difesa e alla protezione dei propri cittadini, l'Ufficio ha sottolineato che tale prerogativa non possa in alcun modo esimere Israele dall'obbligo di rispettare le norme del diritto internazionale umanitario. Ne deriva che, anche qualora esso perseguisse obiettivi militari legittimi, le modalità operative concretamente adottate a Gaza integrerebbero ugualmente gli estremi di crimini internazionali di eccezionale gravità. Nulla può – nelle parole del Procuratore – legittimare la privazione volontaria di beni essenziali al sostentamento a danno di esseri umani, né la cattura e la detenzione di ostaggi, né, tantomeno, l'attacco deliberato contro civili inermi[475].

A seguito dell'accertamento condotto in merito al decesso di Ismail Haniyeh e Yahya Sinwar, la Camera predibattimentale I della Corte penale internazionale ha

[475] Ibidem.

accolto le istanze di ritiro delle summenzionate richieste di emissione dei mandati d'arresto nei loro confronti[476].

In data 21 Novembre 2024, la medesima Camera ha spiccato, all'unanimità, il mandato di arresto nei confronti di Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri («Deif»). Per ciò che interessa il presente elaborato, la Camera ha rilevato la sussistenza di fondati motivi per ritenere che, il 7 ottobre 2023, militanti di Hamas – segnatamente combattenti delle Brigate al-Qassam – abbiano fatto irruzione in diverse comunità israeliane e presso il sito del festival musicale *Supernova*, dando deliberatamente luogo a uccisioni di massa in danno di civili, inclusi anziani e minori, nonché di membri delle Forze Armate Israeliane («IDF»). In virtù della simultaneità, della pluralità dei luoghi e della natura indiscriminata dei decessi, i giudici della medesima Camera hanno concluso per la sussistenza di giustificate ragioni per qualificare tali atrocità alla stregua, *inter alia*, del crimine di sterminio ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. *b)*, dello Statuto di Roma[477]. A seguito di tale decisione, l'Ufficio del Procuratore ha acquisito informazioni in base alle quali l'imputato sarebbe deceduto in un attacco aereo israeliano risalente al 13 luglio 2024[478]. Successivamente, il 30 gennaio 2025, Hamas ha reso ufficialmente nota la morte di Deif, diffondendo sul proprio sito istituzionale un elenco dei comandanti militari caduti, nel quale figurava il nominativo di Al-Masri[479]. Il giorno seguente, l'allora leader di Hamas a Gaza, Khalil Al Hayya, ha confermato pubblicamente il suo decesso[480]. In virtù di tali elementi, l'Ufficio ha ritenuto che essi costituissero prova attendibile e idonea a dimostrare la morte dell'individuo, chiedendo pertanto alla Camera predibattimentale I di revocare il relativo mandato di arresto e dichiarare l'estinzione del procedimento a suo carico ai sensi dell'art. 58, comma 4, dello Statuto di Roma, in considerazione del mutamento

[476] ICC, *Situation in the State of Palestine: ICC Pre-Trial Chamber I issues warrant of arrest for Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif)*, 21 novembre 2024.
[477] ICC, Office of the Prosecutor, *Statement of the ICC Prosecutor Karim A.A. Khan KC: Applications for arrest warrants in the situation in the State of Palestine, 20 maggio 2024*.
[478] *International Criminal Court, Pre-Trial Chamber I, Situation in the State of Palestine, Prosecution's notification of the death of Mohammed Diab Ibrahim AL-MASRI («DEIF») and request to terminate the proceedings*, 14 February 2025, par. 4.
[479] *International Criminal Court, Pre-Trial Chamber I, Situation in the State of Palestine, Prosecution's notification of the death of Mohammed Diab Ibrahim AL-MASRI («DEIF») and request to terminate the proceedings*, cit., parr. 10-11.
[480] *International Criminal Court, Pre-Trial Chamber I, Situation in the State of Palestine, Prosecution's notification of the death of Mohammed Diab Ibrahim AL-MASRI («DEIF») and request to terminate the proceedings*, cit., par. 13.

delle circostanze. Nondimeno, in ragione delle peculiarità del caso di specie e del fatto che Deif fosse sopravvissuto a numerosi precedenti tentativi di omicidio, l'Ufficio della Procura ha domandato che la cessazione del processo fosse disposta *senza pregiudizio*, vale a dire con la possibilità di riattivarlo qualora emergessero in futuro informazioni atte a comprovare la sua sopravvivenza[481].

Il 21 Novembre 2024, la Camera predibattimentale I ha altresì spiccato il mandato di arresto a carico di Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant. Le imputazioni loro contestate ricomprendono, tra gli altri, i seguenti crimini contro l'umanità: omicidio *ex* art. 7, comma 1, lett. *a)*, dello Statuto di Roma, persecuzione ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. *h)*, e altri atti inumani in ossequio all'art. 7, comma 1, lett. *k)*[482]. La Camera ha accertato che tali atti si inscrivono in un attacco esteso *e* sistematico contro la popolazione civile della Striscia di Gaza. Dalle risultanze istruttorie emerge che i suddetti individui avrebbero consapevolmente e intenzionalmente ostruito l'accesso all'assistenza umanitaria, in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati, e non avrebbero adottato le misure necessarie per agevolare l'ingresso dei soccorsi, nonostante la loro posizione apicale e i mezzi a disposizione. Tali condotte, omissive e commissive, avrebbero compromesso gravemente la capacità delle organizzazioni umanitarie di approvvigionare la popolazione con alimenti, medicinali, acqua potabile e forniture mediche. Le restrizioni imposte, unitamente alla cessazione dell'erogazione elettrica e alla riduzione dei rifornimenti di carburante, avrebbero inciso drammaticamente sulla disponibilità di acqua e sull'operatività delle strutture ospedaliere. La Camera predibattimentale I ha osservato che i contingentamenti alle operazioni umanitarie non appaiono giustificati da alcuna particolare necessità militare e che le dichiarazioni pubbliche rilasciate dal Primo Ministro Netanyahu rivelano una volontà deliberata di vincolare il blocco umanitario agli obiettivi militari. In definitiva, le conseguenze di una tale *policy* avrebbero generato condizioni di vita insostenibili e dirette alla

[481] *International Criminal Court, Pre-Trial Chamber I, Situation in the State of Palestine, Prosecution's notification of the death of Mohammed Diab Ibrahim AL-MASRI («DEIF») and request to terminate the proceedings*, cit., parr. 1 e 8.
[482] ICC, *ICC Pre-Trial Chamber I rejected the State of Israel's challenges to jurisdiction and issues warrants of arrest for Benjamin Netanyhau and Yoav Gallant*, 21 novembre 2024.

distruzione, anche solo parziale, della popolazione civile gazawi, causando decessi per malnutrizione e disidratazione[483].

È degno di nota che, sulla base del materiale probatorio disponibile sino al 20 maggio 2024, la Camera predibattimentale I non ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi del contestato crimine contro l'umanità di sterminio, limitandosi a ravvisare la configurabilità del crimine di omicidio *ex* art. 7, comma 1, lett. *a)*, dello Statuto di Roma[484]. In merito, si osserva che la fattispecie di sterminio, in conformità all'art. 7, comma 1, lett. *b)*, del testo statutario, implica la causazione della morte di una o più persone quale parte di un'uccisione di massa. È significativo che la richiesta dell'Ufficio del Procuratore abbia formulato, con riferimento a Netanyahu e Gallant, l'accusa in termini alternativi – sterminio e/o omicidio – in apparente contrasto con l'enumerazione separata delle medesime imputazioni a carico di Deif, presumibilmente in ragione delle difficoltà probatorie connesse alla dimostrazione dell'elemento quantitativo della *massività* richiesto per il perfezionamento dello sterminio. Benché ciò possa sembrare dissonante rispetto alla portata delle uccisioni a Gaza, le accuse sono limitate ai decessi strettamente riconducibili alle privazioni imposte in danno della popolazione civile palestinese. Questo assume rilevanza in quanto la connessione causale si presenta difficile da dimostrare in ragione del contesto temporale esteso e della pluralità di potenziali fattori intermedi – difficoltà che aumenta nel caso di morti su larga scala, come normativamente richiesto per la configurabilità del crimine di sterminio[485]. Ne consegue che, allo stato attuale del procedimento, l'Ufficio del Procuratore non ha ravvisato motivi sufficienti a concludere che «the alleged policy of starvation caused death on a massive scale»[486].

Ulteriore peculiarità della definizione giuridica di sterminio è rappresentata dall'impiego del termine «uccisi» (art. 7, comma 1, lett. *b)* – 1 degli *Elements of Crimes*) anziché «assassinati», e gli *Elements of Crimes* elucidano che «uccisi» (art. 7, comma 1, lett. *b)* – 1) equivale semplicemente ad aver «causato la morte» (art. 7,

[483] Ibidem.
[484] Ibidem.
[485] DANNENBAUM, *Nuts and Bolts of the International Criminal Court Arrest Warrants in the 'Situation in Palestine'*, in *Just Security*, 22nd November 2024.
[486] SHANY, COHEN, *THE ICC PALESTINE CASE IN THE AFTERMATH OF THE ARREST WARRANTS DECISIONS – PART TWO*, The Crimes, 2nd December 2024.

comma 1, lett. *b)*, nota 7)[487]. Pertanto, le uccisioni di massa non sono necessariamente equiparabili a omicidi premeditati, sebbene la richiesta dell'Ufficio del Procuratore parli di «sterminio e/o omicidio», indicando che non sia da escludere che alcune uccisioni israeliane possano configurare contestualmente il crimine di omicidio[488]. Lo Statuto della Corte penale internazionale, all'art. 7, comma 2, lett. *b)*, sancisce che lo sterminio può sostanziarsi nell'imposizione di condizioni di vita tali da determinare la distruzione, totale o parziale, di una popolazione, comprendendo specificamente la privazione dell'accesso a beni essenziali come alimenti e medicinali – e questo sembra essere il fulcro dell'accusa rivolta a Israele[489].

Infine, si rileva che l'Ufficio della Procura non ha inserito il crimine di genocidio all'interno delle richieste di mandati di arresto. Di conseguenza, la Camera predibattimentale I non ha valutato la sussistenza di prove sufficienti a spiccare un mandato di cattura in tal senso[490].

A questo proposito, alcuni autori hanno osservato che molti degli atti ascrivibili ai summenzionati *leader* israeliani sarebbero idonei a essere ricondotti alle lett. da *a)* a *e)* dell'art. 6 dello Statuto di Roma. Il riferimento è ai reiterati bombardamenti che avrebbero cagionato la morte di un numero significativo di persone, all'imposizione di ostacoli all'accesso ai beni essenziali e ai conseguenti spostamenti forzati e ripetuti della popolazione per motivi di approvvigionamento. Risulta, inoltre, che circa il 70% degli edifici sia stato raso al suolo, con conseguente collasso del sistema sanitario, e gli attacchi mirati ai terreni agricoli avrebbero reso la Striscia di Gaza un luogo inabitabile anche per le generazioni future, determinando una situazione di grave insicurezza alimentare. Com'è noto, tuttavia, le principali difficoltà nella dimostrazione del crimine di genocidio ricadono nella sfera del suo elemento soggettivo, vale a dire l'accertamento dell'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso[491].

---

[487] LUBAN, *What the ICC Prosecutor Charged – and Didn't Charge – in Gaza Warrants,* in *Just Security,* 22nd May 2024.
[488] Ibidem.
[489] Ibidem.
[490] Ibidem.
[491] FALCIANI, *Sempre più giuristi pensano che Israele stia compiendo un genocidio a Gaza*, in *Il Post*, 31 luglio 2025.

# CONCLUSIONI

Come si è visto nel Capitolo I, le prime condanne per il crimine di sterminio furono pronunciate già nel 1946 dal Tribunale militare internazionale di Norimberga, allorché esso qualificò come sterminio il genocidio degli ebrei perpetrato dal *Terzo Reich*. Fu solo con l'adozione della Convenzione delle Nazioni Unite per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio del 1948 che venne introdotta una definizione autonoma di genocidio.

Si impone, pertanto, una distinzione tra le due fattispecie criminose. Pur muovendo dalla comune dimensione collettiva delle uccisioni di massa, esse divergono sul piano dell'elemento soggettivo: mentre il genocidio si caratterizza per il dolo specifico di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, lo sterminio presuppone unicamente la consapevolezza dell'agente di concorrere, mediante i propri atti, a un attacco esteso *o* sistematico diretto contro la popolazione civile. A ciò si aggiunga che il genocidio è configurabile anche in assenza di eventi letali ed è punibile nella forma del tentativo, ove sussista la *mens rea* richiesta; lo sterminio, invece, esige la verificazione dell'effettiva morte di un numero significativo di persone, non essendo sufficienti uno o pochi omicidi. La giurisprudenza dei Tribunali penali *ad hoc* – a partire dalle pronunce nei casi *Akayesu* e *Krstić* esaminate nel Capitolo II – ha ulteriormente precisato che le medesime condotte qualificabili come sterminio possono integrare altresì gli estremi del crimine di genocidio, qualora sorrette dal *dolus specialis* proprio di quest'ultimo.

Appare, poi, rilevante la progressiva emancipazione del crimine di sterminio dal requisito del cosiddetto *war nexus*. Mentre gli Statuti dei Tribunali di Norimberga e di Tokyo subordinavano la punibilità dei crimini contro l'umanità, incluso lo sterminio, alla loro commissione in connessione con o in esecuzione di altre categorie di crimini internazionali, i Tribunali *ad hoc* hanno superato tale impostazione, richiedendo unicamente che le condotte incriminate si inscrivano in un attacco esteso *o* sistematico contro la popolazione civile. Lo Statuto di Roma ha confermato questa evoluzione, mantenendo una limitazione soltanto con riferimento al crimine di persecuzione, per il quale è richiesto un collegamento con gli altri crimini rientranti nella giurisdizione della

Corte penale internazionale; tale vincolo non opera, tuttavia, per le altre fattispecie di crimini contro l'umanità, tra cui lo sterminio.

Come approfondito nel Capitolo III, gli *Elements of Crimes*, adottati dall'Assemblea degli Stati Parte nel 2002, hanno chiarito in maniera puntuale gli elementi costitutivi del crimine di sterminio. In particolare, lo sterminio si realizza attraverso uccisioni di massa, suscettibili di essere poste in essere anche per il tramite di condotte indirette, quali la privazione intenzionale di beni essenziali alla sopravvivenza. Non è previsto un numero minimo di vittime, né è necessario che il soggetto persegua l'intento di distruggere, in tutto o in parte, la popolazione: è sufficiente che egli sia consapevole che le sue azioni e/o omissioni si inseriscono nel contesto di un attacco esteso *o* sistematico rivolto contro la popolazione civile.

Giova, da ultimo, ricordare che la Corte penale internazionale ha emesso mandati di arresto per il crimine di sterminio soltanto in due occasioni: nel 2009, nei confronti di Omar Hassan Ahmad Al Bashir, in relazione alle atrocità commesse in Darfur, e nel novembre 2024, a carico di Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, per l'attacco condotto da Hamas in Israele in data 7 ottobre 2023. Nel gennaio 2025, Hamas ha reso noto che Al-Masri fosse già deceduto nel luglio 2024, mentre Al Bashir risulta tuttora detenuto in Sudan, senza essere stato consegnato alla Corte.

In conclusione, il crimine di sterminio si configura oggi come un crimine contro l'umanità caratterizzato da un *actus reus* consistente in uccisioni su vasta scala – anche indirette – e da una *mens rea* orientata a provocare o, quantomeno, ad accettare un esito letale di massa, purché le condotte ascrivibili all'imputato costituiscano parte integrante di un attacco esteso *o* sistematico diretto contro la popolazione civile.

## BIBLIOGRAFIA

### MONOGRAFIE E VOLUMI COLLETTANEI


AITALA, *Diritto internazionale penale*, 2nd ed., Firenze, Le Monnier, 2021.

AMBOS, *Treatise on International Criminal Law, Volume I: Foundations and General Part*, II ed., Oxford, Oxford University Press, 2021.

AMBOS, *Treatise on International Criminal Law. Volume II: The Crimes and Sentencing*, II ed., Oxford, Oxford University Press, 2022.

BASSIOUNI, *Crimes Against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011.

BOAS, BISCHOFF, REID, *Elements of Crimes under International Law*, in the *International Criminal Law Practitioner*, 2012, Vol. II, Cambridge, Cambridge University Press.

BOISTER, CRYER, *The Tokyo International Military Tribunal: A Reappraisal*, Oxford, Oxford University Press, 2008.

CASSESE, GAETA, *International Criminal Law*, III ed., Oxford, Oxford University Press, 2013.

COHEN, TOTANI, *The Tokyo War Crimes Tribunal: Law, History, and Jurisprudence*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018.

GAETA (a cura di), *The UN Genocide Convention: A Commentary*, Oxford, Oxford University Press, 2009.

HELLER, *The Nuremberg Military Tribunals and the Origins of the International Criminal Law*, Oxford, Oxford University Press, 2011.

IORIO, *I tribunali penali internazionali. Una piccola introduzione*, Roma, LUISS University Press, 2014.

LEMKIN, *Axis Rule in occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress*, Washington, Carnegie Endowment for International Peace Division of International Law, 1944.

METTRAUX, *International Crimes and the Ad Hoc Tribunals*, Oxford, Oxford University Press, 2006.

METTRAUX, *International Crimes: Law and Practice. Volume II: Crimes Against Humanity*, Oxford, Oxford University Press, 2020.

ROBINSON, VASILIEV, VAN SLIEDREGT, OOSTERVELD, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, V ed., Cambridge, Cambridge University Press, 2024.

SCHABAS, *The UN International Criminal Tribunals: The Former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.

SCHABAS, *An Introduction to the International Criminal Court*, VI ed., Cambridge, Cambridge University Press, 2020.

SCHABAS, *Genocide in International Law: The Crime of Crimes*, III ed., Cambridge, Cambridge University Press, 2025.

STAHN, *A Critical Introduction to International Criminal Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2019.

TAYLOR, *The Anatomy of the Nuremberg Trials*, New York, Little Brown & Co, 1993.

WERLE, JESSBERGER, *Principles of International Criminal Law*, IV ed., Oxford, Oxford University Press, 2020.

**ARTICOLI IN RIVISTE E CONTRIBUTI IN VOLUMI COLLETTANEI**

ACQUAVIVA, *At the Origins of Crimes Against Humanity: Clues to a Proper Understanding of the Nullum Crimen Principle in the Nuremberg Judgment*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2011, Vol. 9, Issue 4, p. 881 ss.

AKHAVAN, *The International Criminal Tribunal for Rwanda: The Politics and Pragmatics of Punishment*, in *American Journal of International Law*, 1996, Vol. 90, Issue 3, p. 501 ss.

AMBOS, WIRTH, *THE CURRENT LAW OF CRIMES AGAINST HUMANITY: An Analysis of UNTAET Regulation 15/2000*, in *Criminal Law Forum*, 2002, Vol. 13, p. 1 ss.

BASSIOUNI, *World War I: The War to End All Wars and the Birth of a Handicapped International Criminal Justice System*, in *Denver Journal of International Law and Policy*, 2002, Vol. 30, No. 3, p. 244 ss.

BENZING, *The Complementarity Regime of the International Criminal Court: International Criminal Justice Between State Sovereignty and the Fight Against Impunity*, in *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, 2003, Vol. 7, p. 592 ss.

BIGI, *Krstić Case*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2009.

BURNS, *ASPECT OF CRIMES AGAINST HUMANITY AND THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, a paper prepared for the Symposium on the International Criminal Court*, 2007.

CRYER, *The Definitions of International Crimes in the Al Bashir Arrest Warrant Decision*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2009, Vol. 7, Issue 2, p. 283 ss.

DANNENBAUM, *Nuts and Bolts of the International Criminal Court Arrest Warrants in the 'Situation in Palestine'*, in *Just Security,* 22nd November 2024.

FUCHS, LATTANZI, *The International Military Tribunals*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2001.

GOODHART, *Questions and Answers Concerning the Nuremberg Trials*, in *International Law Quarterly*, 1947, Vol. 1, No. 4, p. 525 ss.

JARASCH, *Establishment, Organization and Financing of the International Criminal Court (Parts I, IV, XI-XIII)*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 1998, Vol. 6, No. 9, p. 9 ss.

KOCHAVI, *Prelude to Nuremberg: Allied War Crimes Policy and the Question of Punishment*, in *Journal of American History*, 1999, Vol. 86, Issue 3, p. 312 ss.

KRESS, *The ICC's First Encounter with the Crime of Genocide: The Case against Al Bashir*, in STAHN (a cura di), *The Law and Practice of the International Criminal Court*, Oxford, Oxford University Press, 2015, p. 669 ss.

LIPPMANN, *Nuremberg Forty-Five Years Later*, in *Connecticut Journal of International Law*, 1991, Vol. 7, No. 1, p. 1 ss.

LUBAN, *Calling Genocide by Its Rightful Name: Lemkin's Word, Darfur, and the UN Report*, in *Chicago Journal of International Law*, 2006, Vol. 7, No. 1, p. 1 ss.

MCDONALD, *The International Criminal Tribunals: Crime and Punishment in the International Arena*, in *ILSA Journal of International and Comparative Law*, 2001, Vol. 7, Issue 667, p. 464 ss.

METTRAUX, *Crimes Against Humanity in the Jurisprudence of the International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and for Rwanda*, in *Harvard International Law Journal*, 2002, Vol. 43, p. 237 ss.

MOSE, *Akayesu Case*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2008.

PALOMBINO, *Should Genocide Subsume Crimes Against Humanity? Some Remarks in the Light of the Krstić Appeal Judgment*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2005, Vol. 3, Issue 3, p. 778 ss.

PITTMAN, *The Road to the Establishment of the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals – from Completion to Continuation*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2011, Vol. 9, Issue 4, p. 797 ss.

POCAR, *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2017.

POCAR, *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2007.

SCHABAS, *State policy as an Element of International Crimes*, in *the Journal of Criminal Law and Criminology*, 2008, Vol. 98, Issue 3, p. 953 ss.

SCHABAS, *Prosecuting Dr. Strangelove, Goldfinger, and the Joker at the International Criminal Court: Closing the Loopholes*, in *Leiden Journal of International Law*, 2010, Vol. 23, Issue 4, p. 847 ss.

SCHWELB, *Crimes Against Humanity*, in *British Yearbook of International Law*, 1946, Vol. 23, p. 178 ss.

STAHN, *Article 7*, in AMBOS (a cura di) *Rome Statute of the International Criminal Court, Article-by-Article Commentary*, IV ed., München/Oxford/Baden-Baden, Beck-Hart-Nomos, 2022.

VARADARAJAN, *The trials of imperialism: Radhabinod Pal's dissent at the Tokyo tribunal*, in *European Journal of International Relations*, 2014, Vol. 21, Issue 4, p. 1 ss.

WERLE, BURGHARDT, *Do Crimes Against Humanity Require the Participation of a State or a 'State-like' Organization?*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2012, Vol. 10, Issue 5, p. 1151 ss.

WERLE, JESSBERGER, *Unless otherwise provided, Article 30 of the ICC Statute and the Mental Element of Crimes Under International Criminal Law*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2005, Vol. 3, Issue 1, p. 35 ss.

## GIURISPRUDENZA

### TRIBUNALE MILITARE INTERNAZIONALE DI NORIMBERGA

*Nuremberg International Military Tribunal 1st October 1946, Judgment, 1st October 1946.*

### TRIBUNALE MILITARE INTERNAZIONALE PER L'ESTREMO ORIENTE

*International Military Tribunal for the Far East, Judgment, 4 November 1948.*

### CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA

*International Court of Justice, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, in Justice Reports 1996, p. 226 ss.*

### TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE PER L'EX-JUGOSLAVIA

*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Appeals Chamber, Prosecutor v. Dusko Tadic, Decision on the defence motion for interlocutory appeal on jurisdiction, 2 October 1995.*

*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Chamber, Prosecutor v. Dragan Nikolic, Rule 61 Decision, 20 October 1995.*

*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Chamber, Prosecutor v. Dusko Tadic, Opinion and Judgment, 7 May 1997.*

*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Appeals Chamber, Prosecutor v. Dusko Tadic, Appeal Judgment, 15 July 1999.*

*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Chamber, Prosecutor v. Kupreskic et al., Judgment, 14 January 2000.*

*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Appeals Chamber, Prosecutor v. Zejnil Delalic et al., Judgment, 20 February 2001.*

*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Chamber, Prosecutor v. Kunarac et al., Judgment, 22 February 2001.*

*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Prosecutor v. Milomir Stakić, Indictment, 27 March 2001.*

*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Chamber, Prosecutor v. Radislav Krstić, Judgment, 2 August 2001.*

*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Prosecutor v. Milomir Stakić, Fourth Amended Indictment, 10 April 2002.*

*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Appeals Chamber, Prosecutor v. Kunarac et al., Judgment, 12 June 2002.*

*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Chamber, Prosecutor v. Mitar Vasiljevic, Judgment, 29 November 2002.*

*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Chamber, Prosecutor v. Milomir Stakić, Judgment, 31 July 2003.*

*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Prosecutor v. Milomir Stakić, Prosecution Appeal Brief, 17 November 2003.*

*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Prosecutor v. Milomir Stakić, Stakić Appeal Brief, 8 March 2004.*

*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Appeals Chamber, Prosecutor v. Radislav Krstic, Judgment, 19 April 2004.*

*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Appeals Chamber, Prosecutor v. Tihomir Blaskic, Judgment, 29 July 2004.*

*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Appeals Chamber, Prosecutor v. Milomir Stakić, Judgment, 22 March 2006.*

*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Appeals Chamber, Prosecutor v. Radovan Karadžić, Judgment, 11 July 2013.*

*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Appeals Chamber, Prosecutor v. Zdravko Tolimir, Judgment, 8 April 2015.*

*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Chamber, Prosecutor v. Radovan Karadžić, Judgment, 24 March 2016.*

**TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE PER IL RUANDA**

*International Criminal Tribunal for Rwanda, Trial Chamber, Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, Judgment, 2 September 1998.*

*International Criminal Tribunal for Rwanda, Trial Chamber, Prosecutor v. Jean Kambanda, Judgment and Sentence, 4 September 1998.*

*International Criminal Tribunal for Rwanda, Appeals Chamber, Prosecutor v. Jean-Bosco Barayagwiza, Decision, 3 November 1999.*

*International Criminal Tribunal for Rwanda, Appeals Chamber, Prosecutor v. Alfred Musema, Judgment, 27 January 2000.*

*International Criminal Tribunal for Rwanda, Appeals Chamber, Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, Judgment, 1 June 2001.*

*International Criminal Tribunal for Rwanda, Appeals Chamber, Prosecutor v. Alfred Musema, Judgment, 16 November 2001*

*International Criminal Tribunal for Rwanda, Trial Chamber, Prosecutor v. Laurent Semanza, Judgment, 15 May 2003.*

*International Criminal Tribunal for Rwanda, Trial Chamber, Prosecutor v. Andre Ntagerura et al., Judgment and Sentence, 25 February 2004.*

*International Criminal Tribunal for Rwanda, Appeals Chamber, Prosecutor v. Elizaphan and Gérard Ntakirutimana, Judgment, 13 December 2004.*

*International Criminal Tribunal for Rwanda, Trial Chamber, Prosecutor v. Athanase Seromba, Judgment, 13 December 2006.*

*International Criminal Tribunal for Rwanda, Trial Chamber, Prosecutor v. Joseph Nzabirinda, Judgment, 23 February 2007.*

*International Criminal Tribunal for Rwanda, Appeals Chamber, Prosecutor v. Ferdinand Nahimana et al., Judgment, 28 November 2007.*

*International Criminal Tribunal for Rwanda, Appeals Chamber, Prosecutor v. Athanase Seromba, Judgment, 12 March 2008.*

**CORTE PENALE INTERNAZIONALE**

*International Criminal Court, Public Redacted Version of the Prosecutor's Application under Article 58, Situation in Darfur, Sudan, 14 July 2008.*

*International Criminal Court, Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Al Bashir, Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir, 4 March 2009.*

*International Criminal Court, Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, Warrant of Arrest Against Omar Al-Bashir, 4 March 2009.*

*International Criminal Court, Appeals Chamber, Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir, 3 February 2010.*

*International Criminal Court, Pre-Trial Chamber II, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an Investigation into the Situation in the Republic of Kenya, 31 March 2010.*

*International Criminal Court, Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Second Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest, 12 July 2010.*

*International Criminal Court, Trial Chamber II, Prosecutor v. German Katanga, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, 7 March 2014.*

*International Criminal Court, Situation in the State of Palestine, Decision on the Prosecution's request pursuant to Article 19(3) for a ruling on the court's territorial jurisdiction in Palestine, 5 February 2021.*

*International Criminal Court, Pre-Trial Chamber I, Situation in the State of Palestine, Prosecution's notification of the death of Mohammed Diab Ibrahim AL-MASRI («DEIF») and request to terminate the proceedings, 14 February 2025.*